

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

379° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 126
2 ^a - Giustizia	» 151
3 ^a - Affari esteri	» 162
4 ^a - Difesa	» 167
5 ^a - Bilancio	» 174
6 ^a - Finanze e tesoro	» 182
7 ^a - Istruzione	» 189
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 194
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 224
10 ^a - Industria	» 228
11 ^a - Lavoro	» 232
12 ^a - Igiene e sanità	» 238
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 266

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 272
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 276
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 283
RAI-TV	» 288
Sul ciclo dei rifiuti	» 289

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri	<i>Pag.</i> 293
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 294
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ..	» 295
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	» 296
Materia d'infanzia - Pareri	» 297

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 298
--------------------	-----------------

COMMISSIONI 5ª e 11ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA e PENNACCHI.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonchè disposizioni in materia previdenziale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA, dopo aver rilevato che sono stati presentati dal Governo alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per domani 19 novembre 1998 alle ore 13; poiché vi sono emendamenti interamente sostitutivi degli articoli 1, 3, 4 (comma 2) e 5, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai citati articoli.

Dichiara inoltre inammissibili, per difetto di copertura finanziaria o per assoluta estraneità alla materia, i seguenti emendamenti: 1.7, 2.6, 2.10, 2.7, 4.8, 7.0.1, 8.0.1, 8.0.2, 16.2, 18.37, 18.79, 18.78, 18.77, 18.106, 18.105, 18.81, 18.91, 18.93, 18.20, 18.120, 18.85, 18.86, 18.0.7, 19.28, 19.6, 19.0.3, 19.0.4, 19.0.5, 20.20, 20.21, 20.11, 20.10, 20.4, 20.26, 20.27 (limitatamente al 5-bis e al 5-quater), 20.30, 20.35, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 21.2, 21.9,

21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19, 21.0.2, 21.0.3, 22.2, 22.8, 22.0.2.

L'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 viene quindi rinviata.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.1, sottolineando la necessità di sopprimere disposizioni che appaiono inutili e comportano, spesso, un ampliamento delle spese correnti.

Il senatore COVIELLO fa presente che l'emendamento 2.2 intende meglio precisare le modalità di individuazione delle priorità nell'assegnazione dei finanziamenti.

Il senatore FIGURELLI, nel rilevare che le finalità di controllo, soprattutto in funzione anticorruzione, sono realizzate più opportunamente mediante controllo interno da parte dell'amministrazione, illustra l'emendamento 2.9 che mira ad estendere tali competenze.

Il senatore BATTAFARANO dà per illustrati gli emendamenti 2.3 e 2.5.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 2.4.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 2.1000.

Viene rinviata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Su richiesta del relatore Morando, il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 3.1000, osservando che la formulazione del disegno di legge comporta difficoltà gestionali. La proposta emendativa privilegia l'istituto della Intesa istituzionale di programma, che consente di gestire a livello regionale e in via semplificata, interventi finanziari complessi.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, con esclusione di quelli riferiti al comma 2.

Sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 4.1, 4.7, 4.9, 4.12, 4.10, 4.11 e 4.0.1.

Il relatore MORANDO illustra gli emendamenti 4.13 e 4.14, destinati ad consentire una valutazione finanziaria coerente tra testo ed emendamenti presentati.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 4.16.

Il senatore NAPOLI illustra l'emendamento 4.0.2, che interviene sulla normativa relativa alle società a capitale misto per la gestione dei rifiuti urbani.

Viene rinviata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Su richiesta del relatore Morando, il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 5.1000, precisando che il testo proposto mira a semplificare gli adempimenti amministrativi. Sottolinea, inoltre, che viene introdotta, nel caso dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, la previsione di un coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno e che viene individuato nel Ministero dei lavori pubblici il soggetto competente a bandire la gara d'appalto. In relazione all'emendamento di copertura presentato del relatore sull'articolo 5, fa presente che non è necessario prevedere la copertura poichè sono state preordinate idonee risorse nel bilancio a legislazione vigente.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti 6.1 e 17.1, sottolinea la necessità di sopprimere le disposizioni di modifica delle leggi di contabilità ivi contenute.

Il senatore MORO dà per illustrato l'emendamento 6.2.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 7.1, sottolineando la necessità di sopprimere disposizioni che, contrariamente a quanto auspicato dal Governo, non consentiranno alcuna semplificazione delle procedure.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 7.2, di contenuto analogo a quello testè illustrato dal senatore Azzollini.

Vengono dati per illustrati, dai rispettivi presentatori, gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.6, 7.5 e 7.7.

Il senatore FIGURELLI, nell'illustrare l'emendamento 7.8, sollecita il Governo ad indicare termini per l'affidamento dell'incarico idonei a completare le necessarie procedure.

Vengono dati per illustrati, dai rispettivi presentatori, gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.8, 8.10 e 8.4.

Il senatore RIPAMONTI, nell'illustrare l'emendamento 8.5, sottolinea che la facoltà di deroga prevista nelle disposizioni potrebbe consentire scelte clientelari e non premiare l'effettiva capacità dei soggetti.

Il senatore MORO, in relazione all'emendamento 8.7, osserva che l'assegnazione di potere ai commissari evidenzia l'inutilità di imporre vincoli legislativi che non possono essere soddisfatti.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 8.9, facendo inoltre presente che appare preferibile sostituire « prioritariamente » con « preferibilmente ».

Il senatore VEGAS, nell'illustrare l'emendamento 10.1, osserva che occorre garantire le stesse condizioni di accesso a tutti soggetti che partecipano agli accordi di programma. In relazione all'emendamento 11.2, sottolinea che lo stralcio è necessario al fine di consentire che le disposizioni contenute nell'articolo 11 siano più opportunamente esaminate dalla Commissione competente.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 11.500, precisando che l'articolo 11 è, a suo avviso, contrario all'interesse pubblico.

La senatrice BUCCIARELLI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 11.1.

Il relatore MORANDO precisa che, poiché le disposizioni contenute all'articolo 12 presentano indubitabilmente rilievi di copertura finanziaria, la proposta di stralcio intende sollecitare il Governo a predisporre una idonea copertura.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 12.2.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.5, precisa che la naturale conseguenza dell'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 è l'istituzione di un ruolo unico per il personale pubblico.

Il senatore FIGURELLI, in relazione all'emendamento 12.6 ritiene che sia necessario chiarire che le disposizioni contenute nell'articolo 12 si applicano anche al personale delle Regioni, comprese quelle a Statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 13.1, ribadendo l'esigenza di esaminare in diversa sede le citate disposizioni.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrato l'emendamento 14.1.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 14.2, che mira a tutelare la piena informazione del Parlamento su tutti gli aspetti relativi alle aree depresse.

In relazione all'emendamento 14.0.1, il senatore PELELLA sottolinea l'esigenza di coinvolgere tutti i soggetti interessati, semplificando le procedure ed estendendo il meccanismo dei crediti di imposta.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 15.2. Gli emendamenti 15.3 e 15.4 sono dati per illustrati dal senatore Battafarano.

Il relatore MORANDO sottolinea che l'emendamento 15.1 è destinato a modificare la formulazione del disegno di legge introducendo la facoltà per le università, dotate di autonomia finanziaria,

a bandire concorsi per l'assunzione del personale del Consorzio interuniversitario.

Vengono dati per illustrati, dai rispettivi presentatori, gli emendamenti 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 e 16.8.

Il senatore FIGURELLI, in relazione all'emendamento 16.9, ritiene opportuno sia indicato un più puntuale riferimento alla Conferenza unificata.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 16.150, destinato ad incentivare il completamento del programma di riordino fondiario.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 16.0.1, che intende intervenire, alla luce dell'esperienza di questo ultimo esercizio, sulla normativa di incentivo predisposta nel collegato per il 1998.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 17.1000, osservando che esso consente una maggiore flessibilità nell'utilizzazione delle risorse. Illustra altresì gli emendamenti 17.0.1000 e 17.0.1002; si riserva di illustrare successivamente l'emendamento 17.0.1001.

Il senatore MARINO, preso atto delle indicazioni relative all'emendamento 17.1000 del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 17.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 18.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 18.6 interamente soppressivo dell'articolo 18, poiché secondo la sua parte politica la delega legislativa costituisce uno strumento insufficiente a ridisciplinare una materia complessa come la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali. C'è poi il rischio che un ricorso, a suo parere improprio, al metodo della concertazione finisca con il privilegiare la posizione di alcune organizzazioni sindacali e datoriali sulla cui effettiva rappresentatività è sempre più lecito nutrire forti dubbi. Ulteriori perplessità insorgono sulle disposizioni del comma 4, in base al quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi modificativi o correttivi degli atti adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con ciò già dando per scontato l'insufficienza di essi, nonché il comma 11, a norma del quale le riforme previste dall'articolo 18 devono essere attuate senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, senza però prescrivere linee di condotta coerenti con tale principio per i soggetti pubblici ai quali è poi affidata la gestione degli interventi.

Su questi temi, prosegue il senatore Mulas, i Gruppi politici dell'opposizione si riservano di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a presentare un disegno di legge organico, volto a conseguire le finalità di razionalizzazione degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali secondo modalità diverse da quelle contenute all'articolo 18.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 18.117, sottolineando l'esigenza che il confronto sulle misure oggetto dell'articolo 18 si svolga con organizzazioni sindacali e datoriale effettivamente rappresentative. Illustra congiuntamente gli emendamenti 18.116, 18.113, 18.112, 18.111, 18.110 e 18.109, che si propongono di dar maggiore spazio al dibattito delle Commissioni parlamentari competenti nella procedura prevista per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo, ridefinendo i termini contenuti all'articolo 18, e dà per illustrati gli emendamenti 18.115, 18.108, 18.107. Fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.59, 18.62, 18.63, 18.72, 18.71.

Il senatore MORO dà quindi per illustrato gli emendamenti 18.98, 18.96, 18.97, 18.95, 18.99, 18.94, 18.100. Illustra quindi l'emendamento 18.101, volto a sopprimere la riserva di posti a favore dei lavoratori impegnati nei progetti per lavori socialmente utili e dà per illustrati gli emendamenti 18.103, 18.104 e 18.102.

Il senatore CÒ dà per illustrati gli emendamenti 18.46 e 18.75

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 18.27 che, nel prendere le mosse dalla constatazione della novità riguardante l'introduzione dal 1° gennaio del prossimo anno della moneta unica, mira ad introdurre maggiore flessibilità nelle politiche sociali e in particolare nel sistema degli ammortizzatori sociali, del quale si prevede la regionalizzazione, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia degli interventi, rendendoli più aderenti alle necessità delle diverse aree, in particolare di quelle più svantaggiate. Nel trasferire nuove competenze alle regioni, si provvede contestualmente, in attesa dell'attuazione di misure di federalismo fiscale, a mantenere i flussi finanziari in atto, e si prevede un meccanismo di riparto delle risorse tra le Regioni effettuato dal CIPE. Sottolineato che la proposta si pone in alternativa alla delega che figura all'articolo 18, che appare eccessivamente generica, il senatore Vegas passa ad illustrare altri emendamenti, che si muovono sulla falsariga dell'emendamento 18.27, testè illustrato: in particolare, l'emendamento 18.28 attribuisce un contributo di mobilità ai lavoratori che intendono trasferirsi in aree a basso tasso di disoccupazione; l'emendamento 18.38 introduce una norma di moralizzazione nei confronti delle aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa integrazione; l'emendamento 18.39 assicura che le istanze di accesso agli istituti di integrazione salariale avvenga in ordine cronologico di presentazione; l'emendamento 18.40 ridisciplina il ruolo di tutoraggio che potrebbe essere esercitato dai lavoratori più anziani nei confronti dei più giovani. L'emendamento 18.41 intende invece assicurare che la riforma degli ammortizzatori sociali avvenga non solo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma anche senza l'introduzione di nuove imposte o di contributi di altra natura.

Dà per illustrati gli emendamenti 18.7, 18.8, 18.12, 18.14, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.0.4, 18.0.3, 18.0.2, 18.0.6, 18.0.5, 18.26 e dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1.

Si da, poi, per illustrato l'emendamento 18.32.

Dopo che il senatore TAPPARO ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 18.21, 18.30, 18.23, 18.5 e 18.3, e che il senatore Michele DE LUCA, ha dato per illustrati gli emendamenti 18.36, 18.2 e 18.22, il senatore RIPAMONTI, dati per illustrati gli emendamenti 18.47, 18.53, 18.52, 18.55, 18.57, 18.56, 18.58, 18.61, 18.60, 18.67, 18.66, si sofferma sull'emendamento 18.48, inteso a definire nuovi distretti economici e produttivi; l'emendamento 18.50 si propone poi di assicurare il rispetto degli accordi di Kyoto, mentre l'emendamento 18.73 mira a realizzare il graduale esaurimento della esperienza dei lavori socialmente utili e a favorire iniziative per creare occupazione stabile soprattutto nell'area del terzo settore. A finalità analoghe si ispira anche l'emendamento 18.74.

Il senatore MARINO dà per illustrati gli emendamenti 18.45, 18.51, 18.49, 18.54, 18.69, 18.70, 18.76, 18.80, 18.84, 18.83, 18.43, ricordando, per quest'ultimo, che con esso si ripropone il problema dei forestali in Calabria. Dà per illustrato l'ordine del giorno n. 2.

Il senatore AZZOLLINI fa propri, dandoli per illustrati, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18 sottoscritti dal senatore Filograna, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Il senatore GRUOSSO illustra l'emendamento 18.35, volto a semplificare il sistema dell'integrazione salariale per le categorie escluse.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 18.34, con il quale si intende valorizzare l'esperienza realizzata nel contesto delle misure volte all'inserimento lavorativo; dà per illustrato l'emendamento 18.33.

Il relatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 18.119, che, richiamandosi ad un ordine del giorno già approvato lo scorso anno durante la sessione di bilancio, individua gli indici in base ai quali individuare le aree caratterizzate da peculiari condizioni socio-economiche, alle quale destinare gli interventi di incentivazione e promozione dell'impresa e dell'occupazione. L'emendamento 18.118 si propone di valorizzare l'esperienza finora maturata con l'esperienza della contrattazione nei settori esclusi dall'integrazione salariale e dove essa è stata avviata in via sperimentale con la legge n. 662 del 1996.

Il senatore BATTAFARANO, stante l'assenza del presentatore, fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 18.122. Dà altresì per illustrato l'emendamento 18.29, 18.44, appone la propria firma all'emendamento 18.32 e lo dà per illustrato. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 18.1, 18.25, 18.121, che fa proprio stante l'assenza del presentatore, insieme all'emendamento 18.64, che fa proprio per lo stesso motivo.

Il senatore PIZZINATO dà quindi conto degli emendamenti 18.31, 18.68, 18.24, 18.4, 18.0.1.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 18.87, dello stesso tenore di altri emendamenti già illustrati. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 18.90, 18.89, 18.0.9 e fa proprio, dandolo per illustrato, l'emendamento 18.0.8, stante l'assenza del presentatore.

Il senatore Roberto NAPOLI dà per illustrato l'emendamento 18.65, identico all'emendamento precedentemente illustrato.

Il senatore DONDEYNAZ fa proprio e dà per illustrato, stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 18.88 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.92.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 19.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 19.8, mentre rileva che l'emendamento 19.9 intende modificare i termini per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 19, in modo da consentire un più ampio confronto parlamentare sugli schemi di decreto legislativo. L'emendamento 19.10 intende invece rendere più incisivi gli interventi a favore dell'agricoltura. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 19.11, 19.12, 19.13, 19.14 e 19.15.

Il senatore CÒ dà per illustrati gli emendamenti 19.38 e 19.22.

Il senatore Michele DE LUCA dà per illustrato l'emendamento 19.34 e si sofferma sugli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2, che illustra congiuntamente precisando che essi si prefiggono l'obiettivo, a suo tempo concordato con le parti sociali dal Governo Prodi, di riordinare gli Enti pubblici di previdenza e di assistenza secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in base a principi di riduzione del numero degli enti e di razionalizzazione delle gestioni con conseguenti vantaggi sia in termini di spesa che in termini di efficienza.

Dichiarano di apporre la propria firma agli emendamenti 19.0.1 e 19.0.2 i senatori FERRANTE e FIGURELLI.

Il senatore VEGAS illustra quindi l'emendamento 19.36 precisando che esso si pone nella stessa prospettiva degli emendamenti da lui illustrati con riferimento all'articolo 18.

Il senatore BATTAFARANO illustra quindi l'emendamento 19.35, riguardante la revisione delle tariffe dell'assicurazione antinfortunistica; fa propri, stante l'assenza dei relatori, e dà per illustrati gli emendamenti 19.33 19.32 e 19.31.

Il senatore DONDEYNAZ ritira l'emendamento 19.18 e precisa che l'emendamento 19.19 intende ridefinire il potere di rettifica

dell'INAIL sui propri provvedimenti. Fa quindi propri e dà per illustrati, stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 19.20 e 19.21.

Il senatore MARINO dà per illustrato l'emendamento 19.39.

Il relatore MONTAGNINO, stante l'assenza dei presentatori, fa propri gli emendamenti 19.17, 19.7 e li dà per illustrati. Illustra quindi l'emendamento 19.1, inteso a precisare le funzioni in materia assicurativa spettanti all'INAIL e dà per illustrati gli emendamenti 19.2, 19.3 e 19.5, mentre si sofferma sull'emendamento 19.4, che prevede la soppressione dell'IPSEMA.

Il senatore MINARDO fa propri e dà per illustrati, stante la temporanea assenza del presentatore, gli emendamenti 19.900, 19.29, 19.0.6.

Il senatore PELELLA dà per illustrati gli emendamenti 19.37, 19.30.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati gli emendamenti 19.24, 19.26, 19.27, 19.25, 19.23.

Dopo che il senatore GIARETTA ha fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 19.16, stante l'assenza del presentatore, la sottosegretaria PENNACCHI illustra l'emendamento 19.1000, precisando che esso, nel prendere in considerazione un'istanza emergente dalle associazioni di invalidi del lavoro, introduce un sistema di rivalutazione delle rendite che supera l'attuale regime, fortemente penalizzante, sia per la periodicità triennale che per il meccanismo di indicizzazione.

Il senatore PIZZINATO esprime perplessità sull'efficacia del meccanismo di adeguamento delle rendite testé illustrato dalla rappresentante del Governo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 20.

Il senatore CÒ, dato per illustrato l'emendamento 20.16, illustra l'emendamento 20.25, sottolineando l'opportunità di evitare che organizzazioni sindacali fornite di significativa rappresentatività siano escluse dalla contrattazione relativa alle modalità di versamento del TFR maturato dagli operai assunti a tempo determinato dalle imprese agricole.

Il senatore RIPAMONTI, fatto proprio a causa dell'assenza del proponente e dato per illustrato l'emendamento 20.19, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 20.17, 20.22, 20.23, e il senatore PELELLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 20.5 e 20.7.

Il senatore BATTAFARANO fa proprio e dà per illustrato, stante l'assenza del relatore, l'emendamento 20.18; dà altresì per illustrati gli emendamenti 20.6, 20.8, sottolineando l'importanza di assicurare una

adeguata rappresentanza dei lavoratori nel Comitato amministratore ivi delineato.

Dopo che il senatore GIARETTA ha dato per illustrati gli emendamenti 20.31, 20.37 e 20.36, che fa propri entrambi per l'assenza dei presentatori, il senatore PASQUINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 20.24.

Il senatore VEGAS fa proprio l'emendamento 20.12 e rinuncia ad illustrarlo; rinuncia inoltre ad illustrare gli emendamenti 20.13, 20.14 e, dopo avervi apposto la propria firma, 20.15.

Dopo che il senatore FERRANTE ha illustrato l'emendamento 20.27, limitatamente alla parte non dichiarata inammissibile dal Presidente, il senatore Michele DE LUCA si sofferma sull'emendamento 20.33, di contenuto identico all'emendamento 20.7, e sull'emendamento 20.32, tutti aventi ad oggetto l'esigenza di omogeneizzare i trattamenti dei lavoratori dello spettacolo. L'emendamento 20.38, nell'ambito di un ripensamento generale sui fondi previdenziali speciali, si propone invece di sopprimere il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, prevedendo il contestuale trasferimento delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo presso l'assicurazione generale obbligatoria. Illustra poi l'emendamento 20.34.

Il senatore AZZOLLINI aggiunge la propria firma, al solo fine di evitarne la decadenza, all'emendamento 20.0.7, e rinuncia ad illustrarlo. Dichiara inoltre di apporre la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Filograna, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, riferiti all'articolo 20.

Il senatore MORO illustra quindi gli emendamenti 20.28 e 20.29.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 21.

Dopo che il senatore PIZZINATO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 21.1, il relatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 21.3, rilevando l'opportunità di un più preciso raccordo temporale fra la residua fase di vigenza dell'attuale normativa e l'avvio operativo della nuova disciplina in tema di previdenza complementare. Illustra poi gli emendamenti 21.4, 21.14 e 21.20.

Il senatore VEGAS, dopo avervi apposto la propria firma, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 21.6, 21.7, 21.15 e 21.21.

Dopo che il senatore MORO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 21.5, il senatore GIARETTA fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 21.23.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 21.22.

Dopo che il relatore MONTAGNINO ha illustrato l'emendamento 21.0.1, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 22.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti 22.1 e 22.3.

Dopo che il senatore Michele DE LUCA ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 22.5, il senatore BATTAFARANO rinuncia ad illustrare l'emendamento 22.6.

Il senatore GRUOSSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 22.7 e, dopo avervi apposto la propria firma, l'emendamento 22.4.

Il senatore VEGAS illustra gli emendamenti 22.9 e 22.0.1, rilevando, relativamente a quest'ultimo, che, per rendere più attraente per i lavoratori l'accesso alle nuove modalità di utilizzo degli accantonamenti del TFR per finalità di previdenza integrativa, è opportuno che la relativa gestione possa aver luogo sia mediante fondi chiusi che aperti. Tale previsione contribuirebbe al decollo della previdenza integrativa, aumentando inoltre il livello di concorrenzialità tra gli operatori del settore.

Il senatore BATTAFARANO fa quindi proprio l'emendamento 22.0.3 e rinuncia ad illustrarlo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3593**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 1 e comma 3 sostituire le parole: «le amministrazioni centrali e regionali» con le parole: «le amministrazioni centrali, regionali, e delle città con popolazione superiore a 400.000 abitanti».

1.8 FIGURELLI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «con priorità per quelle responsabili di interventi nelle aree depresse».

1.2 MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 1999».

1.9 FIGURELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Per le finalità di cui al comma 1), il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, con il quale individua e suddivide il territorio nazionale in Distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici di sintesi. Detti indicatori dovranno essere elaborati a cura dell'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento annuale, e avranno, in via prioritaria, come riferimento, i seguenti indici:

- a) livelli di occupazione e della disoccupazione;
- b) scolarità della popolazione e dell'offerta di lavoro;

- c) articolazione del sistema economico e suoi livelli di produzione;
- d) dotazioni infrastrutturali e rete dei trasporti;
- e) dotazione infrastrutturale sociale;
- f) reddito *pro-capite*.

Detta individuazione avrà valore di criterio unico ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al suddetto comma 1».

- 1.3** PIZZINATO, PELELLA, MONTAGNINO, COVIELLO, FERRANTE, BATTAFARANO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DUVA, PILONI, MARINO, MARCHETTI, MANZI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche adottando criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;».

- 1.4** RIPAMONTI

Sopprimere il comma 6.

- 1.5** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «la spettanza...» fino a: «amministrazione, nonchè».

- 1.6** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:

«7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dei bilanci delle amministrazioni e regioni interessate».

- 1.7** MORO, LAGO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

- 2.1** VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 2 sostituire le parole «e, in successione, al finanziamento delle opere» con le altre: «e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere».

2.2

MARINO

Al comma 3 sostituire le parole «superiore a 100 miliardi» con le seguenti: «superiore a 50 miliardi».

2.9

FIGURELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».

2.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 18, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, nella misura del 51 per cento e sino ad un importo massimo di lire 150 milioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001 anche agli acquirenti di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili o di singole unità immobiliari trasformate in abitazione, a seguito di interventi di recupero eseguiti su immobili dismessi dallo Stato o da altri enti pubblici o religiosi. A tal fine spetta al cedente la dimostrazione, risultante da idonea documentazione, dei costi sostenuti per gli interventi e della quota imputabile all'acquirente.

11-ter. Per le finalità di cui al comma 11-bis, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili in dismissione o in disuso presentano ai comuni competenti territorialmente il Progetto integrato di adeguamento delle destinazioni d'uso (PLADU), comprensivo delle opere necessarie per la rifunzionalizzazione, l'integrazione delle urbanizzazioni in relazione alla nuova utilizzazione e gli interventi di qualificazione dell'inse-diamento nel contesto urbanistico circostante. Per l'approvazione del Progetto integrato di adeguamento delle destinazioni d'uso, il sindaco convoca una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti di tutti gli enti e le amministrazioni centrali e periferiche competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione del progetto. La conferenza è convocata entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto e si riunisce entro i successivi trenta giorni per la deliberazione finale, che è ratificata dal consiglio comunale e costituisce integrazione delle prescrizioni urbanistiche del piano regolatore generale».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4 l'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1999 di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi per l'anno 2001 è soppressa.

2.6

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Accertamento cartografico regionale delle terre civiche e delle terre private gravate da usi civici)

1. Al fine di procedere al recupero delle terre civiche e delle terre private gravate da usi civici, promuovendone la valorizzazione e la riutilizzazione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono, entro il 30 giugno 2000, all'accertamento cartografico delle terre pubbliche e private gravate ricadenti nel proprio ambito territoriale.

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1 le regioni procedono all'acquisizione ottica della documentazione storica disponibile, detenuta da enti pubblici o privati, predisponendo un sistema cartografico informatizzato che sovrapponga i catasti succedutisi nel tempo incrociandone i dati con quelli identificativi rilevati dalla documentazione storica acquisita.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi è concesso alle regioni un contributo statale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. La ripartizione di tale contributo è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, l'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1999 è ridotta a lire 20 miliardi; all'articolo 7 comma 2, l'autorizzazione di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2000 è ridotta a lire 40 miliardi.

2.10

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituto formativo per disabili e disadattati sociali)

1. Al fine di organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione ed addestramento professionale per disabili e disadattati sociali, non-

chè di svolgere studi e ricerche nel campo della prevenzione e della riabilitazione, è concesso all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con vincolo di destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali, un contributo statale di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, l'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1999 è ridotta a lire 26 miliardi, l'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi per l'anno 2000 è ridotta a lire 36 miliardi e l'autorizzazione di spesa di lire 40 miliardi per l'anno 2001 è ridotta a lire 36 miliardi.

2.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 l'ultimo periodo è soppresso».

2.4

MORO

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «che sarà definita da un regolamento del Presidente del Consiglio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, inserire la seguente frase: «con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare annualmente tale limite».

2.1000

IL GOVERNO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 2, dopo le parole: «del bilancio dello Stato» inserire le seguenti: «o della regione o dell'ente interessato dalla revoca».

3.2

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le risorse del fondo sono destinate alle domande di finanziamento delle rispettive leggi non finanziate per esaurimento dei fondi, secondo le graduatorie e i regolamenti delle leggi stesse».

3.3

MORO

Al comma 3 sopprimere le parole da: «o a progetti» fino alla fine.

3.5

FIGURELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: «sottoponendo il relativo elenco alle competenti commissioni parlamentari».

3.500

FIGURELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di scelta dei progetti, i criteri in base ai quali verificare la sussistenza dell'adeguato coefficiente di realizzazione di cui al comma 3, nonché l'autorità alla quale vengono attribuiti tali poteri di scelta e di verifica».

3.4

SARTO, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esecuzione diretta di lavori e servizi)

1. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dall'articolo 37-*quinquies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano stati individuati come soci con procedure ad evidenza pubblica e siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari e restano ferme le disposizioni legislative regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori e/o dei servizi a soggetti terzi».

3.0.1

FALOMI, CARPINELLI, VEDOVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – In ciascun stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata “Intesa istituzionale di programma”, cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipularsi ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della 662/97 e con la modalità di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997.

Al fondo affluiscono le quote di finanziamento già a disposizione dell'Amministrazione competente idonea a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE, la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell'“Intesa” iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 “Fondo di rotazione per le politiche comunitarie”, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.

A tale unità previsionale di base possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitano di ulteriori risorse.

Nell'ambito degli accordi di programma quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o in caso di impossibilità in accordi per settori diversi.

Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1998, n. 568».

3.1000

IL GOVERNO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 2.

4.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'Unità, operante in piena autonomia funzionale, svolge l'attività di promozione e supporto finanziario, tecnico ed amministrativo nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonchè alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di realizzazione, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e comunitarie, di infrastrutture d'interesse pubblico con il ricorso a risorse private. L'unità ha il compito, altresì, di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture».

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dei lavori pubblici».

4.3

FALOMI, CARPINELLI, VEDOVATO

Al comma 2, dopo le parole: «piena autonomia funzionale» inserire le seguenti: «e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

4.4

LAURO, GERMANÀ

Al comma 2, dopo le parole: «a risorse private», aggiungere le altre: «non superiori al 10 per cento e che non pregiudicano la natura pubblica delle infrastrutture, nonchè, nel caso, la pubblicità dei servizi».

4.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «L'unità esercita la propria attività esclusivamente rispetto agli interventi individuati come prioritari, in base ai criteri della pubblica utilità e della sostenibilità, dalla programmazione triennale dei lavori pubblici».

4.6

SARTO, RIPAMONTI

Al comma 2, aggiungere alla fine: «una relazione annuale del CIPE viene presentata al Parlamento sull'attività dell'unità tecnica-finanza di progetto e sui risultati conseguiti».

4.15

FIGURELLI

Sopprimere il comma 2.

4.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato, che abbiano una comprovata esperienza nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; per il triennio 1999-2001 non è previsto un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello percepito dall'amministrazione di provenienza».

Conseguentemente: allo stesso articolo sopprimere i commi 6 e 7.

4.8

MORO

Al comma 4, sostituire le parole da: «scelte in parte...» fino alla fine del comma, con le seguenti: «tra le professionalità delle amministrazioni dello Stato».

4.9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al primo periodo, dopo le parole: «15 unità, scelte», sopprimere le parole: «in parte».

Conseguentemente al comma 7 sostituire le parole: «2,5» con le altre: «1,5».

4.10

MARINO, MANZI

Al comma 4, dopo le parole: «e in parte», inserire le altre: «nei limiti di 7 unità».

4.13

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «dei trasporti e della navigazione» aggiungere le seguenti: «e dell'ambiente».

4.11

RIPAMONTI

Al comma 5, sostituire le parole: «confermati per un ulteriore periodo di 4 anni» con le seguenti: «per una sola volta».

4.16

FIGURELLI

Sopprimere il comma 6.

4.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 7, sostituire la parola: «valutato» con l'altra: «determinato».

4.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Norme sulle società a capitale pubblico concessionarie del servizio idrico integrato)

1. I soci delle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, concessionarie del servizio idrico integrato previsto dall'articolo 4 lettera f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono eseguire per affidamento diretto da parte della società stessa i lavori ed i servizi necessari per lo svolgimento del servizio idrico integrato nei limiti della percentuale massima del 60 per cento del valore del servizio oggetto della concessione, purchè abbiano i requisiti di qualificazione stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalto di lavori e servizi pubblici.

2. Le società concessionarie del servizio idrico integrato e di cui al primo comma, sono obbligate ad appaltare a terzi la percentuale del 40 per cento del valore del servizio oggetto della concessione.

4.0.1

ERROI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Norme sulle società a capitale pubblico concessionarie del servizio idrico integrato)

1. I soci delle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed all'articolo 12 della legge

23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, concessionarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, possono eseguire e per affidamento diretto da parte della società stessa i lavori ed i servizi necessari per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei limiti della percentuale massima del 60 per cento del valore del servizio oggetto della concessione, purchè abbiano i requisiti di qualificazione stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalto di lavori e servizi pubblici.

2. Le società concessionarie di gestione dei rifiuti urbani, di cui al primo comma, sono obbligate ad appaltare a terzi la percentuale del 40 per cento del valore del servizio oggetto della concessione».

4.0.2

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Art. 5.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dei lavori pubblici approva la progettazione definitiva relativa alla costruzione ed entro il 30 giugno 1999 bandisce la relativa gara d'appalto per il suo affidamento in concessione stabilendo i requisiti di qualificazione adeguati alla natura dell'importanza della concessione stabilendo i requisiti di qualificazione adeguati alla natura dell'importanza della concessione».

5.1

LAURO, GERMANÀ, VEGAS, D'ALÌ

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

5.2

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

I commi 2, 3, 4 e 5 sono così sostituiti:

«2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni avvia le procedure ad evidenza pubblica per la individuazione di

un soggetto, singolo o associato, esperto in valutazioni tecniche, economiche, finanziarie ed in procedure amministrative al quale affidare l'incarico, da svolgersi entro centocinquanta giorni dalla stipula del contratto di:

a) prevedere la domanda di traffico sulla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria;

b) proporre le possibili soluzioni progettuali relative agli interventi connessi con l'introduzione di una tariffa per il pedaggio autostradale individuandone, altresì, i relativi costi;

c) redigere un piano economico-finanziario del progetto di riqualificazione dell'infrastruttura, di verificare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto medesimo e, di conseguenza, proporre il termine di durata della concessione, che non può superare i trenta anni.

3. valutata positivamente dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il soggetto di cui al comma 2, entro centocinquanta giorni dalla comunicazione della valutazione positiva, procede a:

a) raccogliere la progettazione esistente sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, accertando l'uniformità delle specifiche tecniche di base, l'omogeneità dei progetti ed evidenziando vincoli reciproci;

b) verificare la qualità e la fattibilità tecnica dei progetti, anche con riferimento alle tecnologie di costruzione;

c) raccogliere le informazioni sui progetti in corso di esecuzione, con indicazione dei Cronoprogrammi dei lavori;

d) coordinare la tempistica di realizzazione dei vari progetti e a valutare i loro costi di realizzo;

e) revisionare ed aggiornare i fabbisogni finanziari dei cantieri aperti;

f) definire la documentazione necessaria ad espletare, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, la gara di appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui al comma 9, compresi fra l'altro il bando, il disciplinare, il capitolato e lo schema di concessione;

g) definire, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, i criteri ed i coefficienti da utilizzare per la valutazione delle offerte e a predisporre un quadro comparativo dei criteri e dei coefficienti utilizzati in procedure di gara analoghe nell'ambito dell'Unione europea. h) assistere il Ministero dei lavori pubblici durante l'espletamento della gara»;

e di conseguenza sostituire nei commi 6 e 7 le parole «consulente tecnico» con le parole «soggetto di cui al comma 2».

Al comma 2, dopo le parole: «con il Ministro del tesoro... programmazione economica» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'interno».

5.27 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZO
DIANA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «è, di conseguenza,» fino a «superare i trent'anni».

5.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «senza la possibilità di ulteriori proroghe».

5.6 SARTO, RIPAMONTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.7 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.8 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«d) di un consulente per i problemi della sicurezza e della prevenzione dei periodi di infiltrazione di organizzazioni criminali negli appalti delle opere relative alla costruzione e alla gestione dell'autostrada, designato dal Ministro dell'interno, il quale, entro 90 giorni dalla propria nomina, fornisce i dati relativi alla domanda di sicurezza».

5.28 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZO
DIANA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «procede allo svolgimento delle seguenti attività» con le seguenti: «formula proposta al Ministro dei lavori pubblici in merito alle seguenti attività».

5.9 SARTO, RIPAMONTI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

5.10 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «necessaria ad espletare» inserire le seguenti: «secondo le norme nazionali e comunitarie».

5.29 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZO
DIANA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e lo schema di concessione».

5.11 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.12 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per la valutazione delle offerte» aggiungere le seguenti: «conforme alla normativa nazionale e comunitaria».

5.30 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZO
DIANA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

5.13 SARTO, RIPAMONTI

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «assistenza» aggiungere le seguenti: «ai Ministeri di cui al precedente comma 2».

5.31 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

5.14 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«del loro inserimento paesagistico nonché all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale;».

5.15

RIPAMONTI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

5.16

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «tariffa per il pedaggio autostradale» aggiungere le seguenti: «anche in riferimento a diversi e più moderni sistemi di esazione».

5.17

SARTO, RIPAMONTI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

5.18

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere i commi 5 e 6.

5.19VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 5.

5.20

SARTO, RIPAMONTI

Al comma 5, sostituire le parole: «il consulente tecnico svolge» con le seguenti: «il consulente tecnico ed il consulente per i problemi della sicurezza e della prevenzione dei pericoli di infiltrazione di organizzazioni criminali negli appalti delle opere relative alla costruzione e alla gestione delle autostrade svolgono».

5.32FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, Lorenzo
DIANA

Al comma 5, dopo la parola: «tecnico», inserire la parola: «non».

5.21VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 6, sostituire le parole: «il consulente tecnico provvede» con le seguenti: «i quattro consulenti provvedono».

5.33 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZO
DIANA

Al comma 6, sostituire le parole: «il consulente tecnico», con le altre: «il direttore dei lavori».

5.22 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 5, sostituire le parole: «alla definizione» con le seguenti: «alle proposte».

5.34 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZO
DIANA

Al comma 7, dopo le parole: «le proprie funzioni» è soppressa la parola: «anche»; al comma 9, le parole: «il Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite con le seguenti: «l'Ente concedente».

5.23 GIARETTA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Ministro dell'ambiente».

5.24 RIPAMONTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il consulente sui problemi della sicurezza e della prevenzione dei pericoli di infiltrazione di organizzazioni criminali negli appalti per le opere di costruzione e gestione dell'autostrada svolge la funzione:

di accertare la rispondenza della progettazione esistente sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria alla domanda di sicurezza e alle previsioni del “progetto sicurezza” predisposto dal Ministero dell'interno;

di proporre, a livello di progettazione preliminare le possibili soluzioni relative agli interventi connessi con la introduzione delle tecnologie e dei sistemi di vigilanza e per il controllo sulla sicurezza».

5.35 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZO
DIANA

Al comma 9, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «della concessione», aggiungere le seguenti: «; la durata dei lavori da ultimare entro e non oltre il 30 gennaio 2003; l'oggetto della concessione comprensivo delle aree da destinare ai servizi».

5.25 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 10, ultimo periodo, dopo le parole: «la concessione è approvata», aggiungere le seguenti: «su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previo parere dei Ministri del tesoro e dell'interno».

5.36 FIGURELLI, VELTRI, MICELE, LOMBARDI SATRIANI, LORENZO
DIANA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'onere derivante dall'applicazione del seguente articolo, valutato in lire 1 miliardo annuo per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

5.26 IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.

(Affidamento in concessione della costruzione, esercizio, realizzazione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta)

1. Il presente articolo disciplina l'affidamento in concessione della costruzione e l'esercizio dell'autostrada Pedemontana Veneta così come definita dall'Accordo quadro del 1 agosto 1997 tra Governo e Regione Veneto, nonché la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso).

2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure di evidenza pubblica per l'individuazione:

a) di un consulente finanziario, il quale ha l'incarico, entro centocinquanta giorni dalla propria nomina, di sviluppare un piano econo-

mico e finanziario del progetto dell'infrastruttura, di verificare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto medesimo e, di conseguenza, di proporre il termine di durata della concessione, che non può, comunque, superare i trenta anni;

b) di un consulente tecnico per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 4, 5 e 6;

c) di un analista di traffico, il quale, entro centoventi giorni dalla propria nomina, fornisce i dati relativi alla domanda.

3. Valutata positivamente dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale di cui al comma 1, il consulente finanziario procede allo svolgimento delle seguenti attività

a) definizione della documentazione necessaria ad espletare la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del tratto di autostrada Pedemontana Veneta di cui al comma 9, ivi compresi, fra l'altro, il bando, il disciplinare il capitolato e lo schema di concessione;

b) definizione di criteri e di coefficienti da utilizzare per la valutazione delle offerte e la predisposizione di un quadro comparativo dei criteri e dei coefficienti utilizzati in procedure di gara analoghe nell'ambito dell'Unione Europea;

c) assistenza durante l'espletamento della gara.

4. Il consulente tecnico di cui al comma 2, lettera *b)*, entro cinquanta giorni dalla propria nomina, svolge le funzioni di pianificazione, controllo e gestione delle seguenti attività:

a) verifica della qualità e della fattibilità tecnica dei progetti, anche con riferimento alle tecnologie di costruzione;

b) proposta, a livello di progettazione preliminare, delle possibili soluzioni relative agli interventi connessi con l'introduzione di una tariffa per il pedaggio autostradale ed individuazione dei relativi costi;

c) coordinamento della tempistica di realizzazione dei progetti e valutazione del loro corso di esercizio;

d) consegna al Ministero dei lavori pubblici dei progetti, ai fini della successiva acquisizione da parte del concessionario ai sensi del comma 9.

5. Il consulente tecnico svolge le funzioni di assistenza in fase di aggiudicazione delle gara per l'affidamento della concessione.

6. In fase di esecuzione dei lavori dati in concessione, il consulente tecnico provvede alla verifica dei costi e dei tempi dei lavori di costruzione e della loro corrispondenza con i piani originali, nonché all'analisi tecnica ed alla definizione di soluzioni degli eventuali imprevisti sopravvenuti in fase di costruzione.

7. Il consulente tecnico esplica le proprie funzioni anche con il supporto dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e ne riferisce gli esiti al Ministero dei lavori pubblici.

8. Entro il 30 aprile 1999, l'ANAS predispone la progettazione definitiva.

9. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura e all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare da parte dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

10. Il soggetto risultato affidatario della concessione di costruzione e gestione stipula il relativo atto convenzionale con il Ministero dei lavori pubblici. La concessione è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

5.0.1

LAGO, MORO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria*). – 1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure di evidenza pubblica, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, per l'individuazione di un consulente tecnico, di un consulente finanziario e di un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministro dell'interno.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammmodernamento ed all'adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Entro il 30 gennaio 2000, il Ministero dei lavori pubblici bandisce la gara d'appalto per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare, predisposti a cura dell'ANAS, formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

4. Agli oneri per i consulenti di cui al comma 1, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

5.1000

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «sei anni».

6.2

MORO, LAGO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

7.2

MORO, LAGO

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «vigilati da amministrazioni statali» con le seguenti: «pubblici e Enti Locali».

7.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «vigilati da amministrazioni statali» con la seguente: «pubblici».

7.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «Le disponibilità annuali del fondo devono essere ripartite in modo che siano realizzate infrastrutture su tutto il territorio nazionale, dando priorità a quelle da realizzare nelle regioni e nei territori ad alta densità di insediamenti industriali e produttivi, che necessitano di nuove infrastrutture per migliorare ed intensificare gli interscambi commerciali con i paesi appartenenti alla Comunità economica europea e alla comunità internazionale».

7.5

MORO, LAGO

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «45 giorni».

7.6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2-ter, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

7.8

FIGURELLI

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo le parole: «di concerto con» aggiungere le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e».

7.7

RIPAMONTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi necessari per l'attuazione della direttiva 91/271/CEE)

1. Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvedono, in attesa della definizione del programma degli interventi del piano finanziario e connesso modello gestionale ed organizzativo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 36 194, nonchè dell'applicazione della tariffa di cui all'articolo 13 della medesima legge, ad attuare i seguenti adempimenti:

a) adottano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma pluriennale stralcio degli interventi prioritari occorrenti e del relativo piano finanziario concernente le opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione necessarie per

avviare la realizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 4 lettera *f*) della stessa legge, tenuto conto di programmi e piani regionali degli acquedotti e di risanamento delle acque, nonché del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

b) fissano a partire dal 30 giugno 1999 con le modulazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 9, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la tariffa reale media da applicarsi nell'arco temporale nel programma di cui alla precedente lettera *a*) sulla base della tariffa media ponderata delle gestioni esistenti, secondo i criteri indicati nel paragrafo 4 del metodo normalizzato approvato con decreto ministeriale 1º maggio 1996. I recuperi di efficienza ottenuti secondo il principio del *price cap* sono destinati al programma di cui alla precedente lettera *a*).

2. Fatte salve le attribuzioni di cui al precedente comma, gli enti locali provvedono, entro i successivi 180 giorni, ad affidare al servizio del coordinamento delle gestioni esistenti in ciascun ambito territoriale.

3. Qualora sulla base del modello gestionale di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 36 1994, gli enti locali intendano attribuite ad un unico soggetto gestore il servizio idrico integrato, essi provvedono ad individuarlo ed a fissare le misure, le procedure, ed i tempi per l'integrazione delle gestioni esistenti.

4. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, l'Assemblea dei sindaci, convocata e presieduta dal Presidente della provincia, svolge le funzioni attribuite agli enti locali dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, integrata dai successivi commi del presente articolo. La decisione si considera adottata se si esprimono a favore della scelta i rappresentanti di Comuni i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate alla decisione stessa e comunque la maggioranza dei Comuni interessati, qualora l'Assemblea dei sindaci non adotti – entro due mesi dalla sua convocazione – i provvedimenti di competenza, l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative degli enti locali è attribuito al Presidente della Provincia in cui ricade il maggior numero di Comuni per ciascun ambito.

5. I soci delle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, concessionarie del servizio idrico integrato previsto dall'articolo 4, lettera *f*), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono eseguire per affidamento diretto da parte della società stessa i lavori ed i servizi necessari per lo svolgimento del servizio idrico integrato nei limiti della percentuale massima del 60 per cento del valore del servizio oggetto della concessione, purchè abbiano i requisiti di qualificazione stabiliti dalla normativa vigente in materia di appalto di lavori e servizi pubblici.

6. Le società concessionarie del servizio idrico integrato e di cui al primo comma, sono obbligate ad appaltare a terzi la percentuale del 40 per cento del valore del servizio oggetto della concessione.

7.0.1

GUBERT, NAPOLI Roberto

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

8.2

MORO, LAGO

In rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e della legge 8 agosto 1995, n. 341».

8.10

MICELE, COVIELLO, GRUOSSO

Sopprimere il comma 1.

8.8

MORO, LAGO

Sopprimere il comma 2.

8.5

SARTO, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

8.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 2.

8.7

MORO

Al comma 2 prima delle parole: «a liberi professionisti... propria fiducia», inserire le seguenti: «prioritariamente a dipartimenti universitari o a istituti delle facoltà di ingegneria o di architettura, ovvero,...».

8.9

FIGURELLI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3. Il comma 3 dell'articolo 21 del disegno di legge 23 giugno 1995 n. 244 convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995 n. 341 è sostituito con il seguente:

“Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessori e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, il Ministero dell'industria o la regione nel cui territorio sono ubicati i beni stessi, ove sia già intervenuta la consegna ex articolo 10 legge 266 del 1997, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone o cose, dandone preavviso idoneo al detentore o al curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'Amministrazione precedente redige uno stato di consistenza degli immobili in essi rinvenuti, con l'adozione delle opportune cautele a salvaguardia dei diritti dei terzi su questi ultimi e con assegnazione di un termine per il loro asporto da parte degli eventi diritto. In caso di contestazione o di non reperibilità dei soggetti interessati, l'Amministrazione può affidare a un custode i beni che non le appartengono, stabilendo le modalità in merito alla custodia. Le spese di procedimento promosso dallo Stato fanno carico alle disponibilità di cui alla legge n. 219 1981”».

8.3

MICELE, COVIELLO, GRUOSSO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione delle controversie)

1. Le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti, comprese quelle conseguenti ai contratti di appalto già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle connesse con il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, di cui al comma 1 dell'articolo 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, devono essere differite ad arbitri anche nei casi in cui nel contratto non sia prevista la competenza arbitrale.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Mi-

nistero di grazia e giustizia sono nominati i componenti del collegio arbitrale, composto da arbitri di cui uno presidente, sono definite le modalità di funzionamento del collegio, le norme di procedura del giudizio arbitrale in attuazione dei principi del codice di procedura civile, la durata dell'incarico e le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione delle controversie.

3. Le norme indicate nei precedenti due commi si applicano sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla definizione e risoluzione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti, e dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge 2 giugno 1995 n. 216».

8.0.1

ERROI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Norme per l'accelerazione dell'organizzazione
sul servizio idrico integrato)*

1. Gli enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizzano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge n. 36 del 1994.

2. Nelle more dell'organizzazione del servizio idrico integrato, gli enti locali possono concedere, per un periodo di tempo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la salvaguardia delle gestioni esistenti, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 10, comma 1, della legge n. 36 del 1994, purchè rispondano ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità».

8.0.2

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in ogni tempo».

10.1

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Art. 11.

L'articolo è stralciato.

11.2 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 2.

11.500 FIGURELLI

Sopprimere il comma 2.

11.1 BESOSTRI, DUVA

Art. 12.

Stralciare l'articolo.

12.1 IL RELATORE

Stralciare.

12.2 MORO, LAGO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0-1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è istituito il ruolo unico del personale dell'amministrazione statale».

12.3 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Sostituire le parole: «del personale» con le seguenti: «di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di Stato, Regioni, comprese quelle a statuto speciale, Province autonome, ed Enti locali».

12.6 FIGURELLI

Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole: «in tale sistema» fino a: «del presente articolo».

12.4 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 22-bis, sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «n. 39».

12.5 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Art. 13.

Stralciare.

13.1 MORO, LAGO

Art. 14.

Al comma 2, sostituire le parole: «sugli interventi» con le seguenti: «comprensiva delle ricadute occupazionali, della sostenibilità ambientale e del grado di coesione sociale raggiunto, in relazione agli interventi».

14.1 RIPAMONTI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: «che risponda ai requisiti richiesti a ciascuna relazione sulle aree depresse dalle norme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1».

14.2 FIGURELLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per l'accesso alle agevolazioni stabilite dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si considerano destinatari delle agevolazioni tutti i comuni compresi nei territori interessati dai contratti d'area, anche nel caso in cui siano presenti nei comuni stessi imprese non partecipanti ai contratti d'area medesimi.

14.0.1 PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO, DE LUCA Michele,
TAPPARO, DUVA, PILONI, PIZZINATO

Art. 15.

Stralciare.

15.2

MORO, LAGO

Dopo le parole: «...a distanza» inserire le seguenti: «e dal Consorzio universitario a distanza-Ricerca».

15.3

VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Dopo la parola: «...concorsi» inserire la seguente: «riservati».

15.4

VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Al comma 1, prima della parola: «banditi» inserire le altre: «che possono essere».

15.1

IL RELATORE

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – *I.* Gli articoli 6, 10, limitatamente al comma 4, e 13, limitatamente al comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sono soppressi».

16.1

MORO

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. – (*Fondo per lo sviluppo in agricoltura*) - *I.* Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, dagli articoli 2, 6, 10, comma 4 e dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, aggluiscono ad un apposito Fondo per lo

sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La dotazione del Fondo di cui al presente articolo è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 1988, n. 362».

16.2

SCIVOLETTO

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16. - (*Fondo per lo sviluppo in agricoltura*) - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, dagli articoli 2, 6, 10, comma 4 e dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, aggluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con apposito provvedimento legislativo saranno stanziati le risorse da destinare al Fondo di cui al comma 1, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

16.3

SCIVOLETTO, MINARDO, VEGAS, MARINO, BARRILE

Al comma 1, dopo le parole: «ammodernamento delle strutture» aggiungere le seguenti: «il sostegno e la promozione di settori innovativi ed emergenti quali l'agricoltura biologica.»

16.4

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «previsti dagli articoli», inserire le seguenti: «1, commi 3 e 4, 2».

16.5

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, BETTAMIO, BUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «conferenza permanente... Bolzano», con le seguenti: «Conferenza unificata di cui al decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281».

16.9

FIGURELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine"».

16.6

BETTAMIO, BUCCI, VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, il terzo periodo è soppresso.

16.7

BETTAMIO, BUCCI, VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

Art. 8-bis.

(Valorizzazione del patrimonio apistico)

1. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le organizzazioni rappresentative del settore, predispone ed avvia programmi ed attività di sensibilizzazione sull'utilizzo dell'ape in ambiente agricolo; promuove, inoltre, una campagna di valorizzazione dei prodotti dell'alveare presso la scuola dell'obbligo. Agli interventi di cui al presente comma si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da successivi provvedimenti legislativi».

16.8

BETTAMIO, BUCCI, VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici e modifiche all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio" aggiungere le seguenti: "e all'ingrosso";

2) al comma 2, dopo le parole: “al netto dell’IVA” sopprimere le seguenti: “e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio”».

16.0.1

GIARETTA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’articolo 22, 3° comma del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 è apportata la seguente modifica: la frase «non superare il 10 per cento» è sostituita da «non superare il 30 per cento»;

b) all’articolo 29, è aggiunto il seguente comma: «Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al precedente comma, costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge n. 604 del 6 agosto 1954 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti delle risorse disponibili della “Cassa per la formazione della proprietà contadina” alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con quello delle politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all’entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.

2-ter. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al cap. IV del regio-decreto 13 febbraio 1953 n. 215, adottati entro il 31 dicembre del 5° anno precedente alla data di approvazione della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l’immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti.

2-quater. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all’approvazione dei piani di cui al comma precedente a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli di cui agli articoli 26 e 32 del citato regio-decreto n. 215 del 1933 vengono riscossi mediante l’emissione di ruoli esattoriali».

16.150

CADDEO

Art. 17.

Sopprimere l’articolo.

17.1

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D’ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

17.2

MARINO, MANZI

All'articolo 17, ultimo rigo sostituire la parola: «intervento» con la parola: «settore».

17.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza)

Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge».

17.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

In deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

17.0.1001

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. A decorrere dalla data di esecuzione degli adempimenti di cui al successivo comma e, in ogni caso, alla scadenza del termine ivi previ-

sto, il Comitato per l'intervento nella SIR, istituito ai sensi della legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e i membri dello stesso Comitato cessano dalla carica. Della soppressione e della cessazione dalla carica dei predetti componenti è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il Comitato medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegna al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i libri contabili, gli inventari e rende il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

3. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452 convertito nella legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento del tesoro.

4. Relativamente alle partecipazioni di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un Commissario straordinario. Quest'ultimo subentra nelle funzioni e attribuzioni del soppresso Comitato, con esclusione della gestione delle partecipazioni di cui al comma 3. Al termine della gestione, entro e non oltre due anni dalla data di nomina, il Commissario straordinario presenta il rendiconto dell'attività svolta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che lo approva con proprio decreto.

6. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla nomina, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso, per la messa in liquidazione di società non risanabili, nonché per la dismissione delle imprese risanate o risanabili sulla base di un piano finanziario. Il programma e il piano finanziario sono approvati con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

7. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti precedentemente in capo al soppresso Comitato SIR, sono destinati al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Allo stesso fondo faranno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge».

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.26 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Sopprimere l'articolo.

18.98 LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Sopprimere l'articolo.

18.46 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Alle regioni sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, le funzioni e le relative risorse finanziarie in materia di incentivi all'occupazione, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione, anche agricola, mobilità dei lavoratori e lavori socialmente utili, al fine di consentire la necessaria differenziazione territoriale e allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro, la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, la formazione professionale, il sostegno del reddito dei soggetti che hanno perduto il lavoro e di coloro che si trovano in condizione di sospensione dell'attività lavorativa, nonché di coloro che svolgono lavori socialmente utili.

2. Le regioni provvedono a:

a) disciplinare, con propria normativa, le predette materie, assicurando, in ogni modo, l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni, anche a livello aggregato;

b) istituire, ove occorra, appositi uffici, utilizzando immobili, attrezzature e personale delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali già competenti in materia;

c) fissare le aliquote contributive per i datori di lavoro e i lavoratori e definire i relativi trattamenti.

2-bis. Lo Stato, in attesa del passaggio ad un sistema di finanziamenti con risorse proprie, trasferisce, per gli anni 2000-2001, alle regioni le risorse destinate nell'anno 1999 alle medesime finalità e utilizzate dall'amministrazione centrale e dagli enti pubblici nazionali, aumentare del tasso di inflazione programmato e ripartite tra le regioni sulla base

dell'utilizzazione dei fondi effettuate nell'anno 1999. Il riparto è effettuato dal CIPE entro il 15 gennaio di ogni anno».

I commi 5, 6, 7 e 10 sono soppressi.

18.27 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

18.117 MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «previo confronto con» con la seguente: «sentite».

18.21 TAPPARO, DE LUCA Michele, PILONI, GRUOSSO, DUVA,
BATTAFARANO, PIZZINATO, PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «previo confronto con» con la seguente: «sentite».

18.7 VEGAS, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Organizzazioni sindacali» sostituire le parole: «maggiormente rappresentative», con le seguenti: «comparativamente più rappresentative».

18.36 DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, BATTAFARANO,
DUVA, TAPPARO, PIZZINATO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Organizzazioni sindacali» sostituire le parole: «maggiormente», con le seguenti: «comparativamente più».

18.47 RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «sul piano nazionale».

18.8 VEGAS, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei lavoratori», aggiungere: «nonchè con la conferenza permanente dei Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano».

18.45

MANZI, MARINO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1999», con le parole: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

18.116

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «degli incentivi all'occupazione», aggiungere le seguenti: «anche mediante la definizione di nuovi distretti economici e produttivi sulla base di indici quali il tasso di disoccupazione, il livello di istruzione, il sistema dei servizi, le infrastrutture, la qualità ambientale.».

18.48

RIPAMONTI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «con particolare riguardo...», fino a: «aree del mezzogiorno».

18.96

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno», con le seguenti: «in tutto il territorio nazionale».

18.97

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del Mezzogiorno», con le seguenti: «che presentano squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, e alla lettera c) sostituire conseguentemente dalla parola: «revisione», alla parola: «196», con il seguente periodo: «proroga delle misure di inserimento al lavoro introdotte dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280».

18.134

FILOGRANA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del Mezzogiorno», con le seguenti: «che presentano squilibrio tra domanda e offerta di lavoro».

18.137

FILOGRANA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «aree del Mezzogiorno», inserire le seguenti: «e nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995».

18.146

FILOGRANA

Al comma 1, alinea, inserire dopo la parola: «Mezzogiorno», le seguenti: «e nelle aree che presentano squilibrio tra domanda e offerta di lavoro».

18.138

FILOGRANA

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «razionalizzare», aggiungere: «e semplificazione».

18.35GRUOSSO, PIZZINATO, DE LUCA Michele, PELELLA, PILONI,
DUVA, TAPPARO, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dulicazione e sovrapposizioni», aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle esperienze e risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente».

18.34PELELLA, PIZZINATO, TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, DE
LUCA Michele, GRUOSSO

Al comma 1, lettera a) numero 1) aggiungere dopo la parola: «giovani», la seguente: «disabili».

18.9

FILOGRANA, NOVI

Al comma 1, lettera a) numero 1) aggiungere dopo la parola: «giovani», la seguente: «disabili».

18.147

FILOGRANA

Al comma 1, lettera a) numero 1) sopprimere le parole: «di lungo periodo».

18.95

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.

18.94

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 1, lettera a) numero 3) aggiungere in fine il seguente periodo: «da individuare utilizzando il criterio dei distretti economico-produttivi definiti sulla base di indicatori relativi ai livelli di disoccupazione, di reddito, di istruzione e di dotazione di servizi, a partire da quelli sociali».

18.49

MANZI, MARINO

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis.) alla finalità di facilitare l'avviamento della libera iniziativa autonoma;».

18.123

FILOGRANA

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«5) alla finalità di facilitare l'avviamento della libera iniziativa autonoma;».

18.10

FILOGRANA, NOVI

Al comma 1, lettera a) numero 5) sostituire la parola: «medie», con la seguente: «micro».

18.11

FILOGRANA, NOVI

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti».

18.50

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«Le misure dovranno essere modulate al fine di garantire priorità e maggiore intensità degli interventi ai territori più svantaggiati, individua-

ti sulla base di indicatori statistici di risultati, elaborati a cura dell'Istat, con riferimenti ai seguenti indici:

- 1) livelli dell'occupazione e della disoccupazione;
- 2) reddito medio pro-capite;
- 3) articolazione del sistema economico e suoi livelli di produzione;
- 4) dotazioni infrastrutturali e rete di trasporti;
- 5) infrastrutture e servizi sociali;
- 6) situazione orografica;
- 7) mobilità della popolazione e dell'offerta di lavoro.

18.119

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «revisione e razionalizzazione» con le parole: «revisione, razionalizzazione e riduzione ad una sola tipologia contrattuale»; e dopo le parole: «contenuto formativo» aggiungere: «anche».

18.33

PELELLA, DE LUCA Michele, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DUVA, TAPPARO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «in conformità con» con le seguenti: «anche in relazione a».

18.53

RIPAMONTI

Dopo le parole: «n. 196» aggiungere: «operando una netta distinzione tra le finalità da attribuire ai contratti di formazione-lavoro e all'apprendistato».

18.51

MANZI, MARINO

Al comma 1, lettera b) dopo: «legge 24 giugno 1997 n. 196» aggiungere: «in attuazione dei principi e degli indirizzi ivi enunciati».

18.22

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, PELELLA, DUVA, PIZZINATO, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a)».

18.12

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in funzione» sino a: «lettera a)».

18.122

DUVA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da ricondurre le diverse degli interventi ad un'unica tipologia».

18.52

RIPAMONTI

Al comma 1, al termine del paragrafo b) aggiungere:

«Prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione alle caratteristiche dell'attività lavorativa, al territorio di appartenenza, e la corresponsione di un sussidio variabile, fra le 400 e le 800 mila lire mensili, anche in relazione al reddito familiare».

18.31

PIZZINATO, TAPPARO, DUVA, PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, la lettera c) con la seguente: «riutilizzo degli strumenti di inserimento al lavoro indicati nel decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280 per le aree che presentano squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995».

18.144

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «riutilizzo delle misure di inserimento al lavoro introdotte dal decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, valorizzando lo strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni e le piccole e medie imprese».

18.140

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «riutilizzo delle misure di inserimento al lavoro introdotte dal decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280».

18.129

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «proroga delle misure di inserimento al lavoro introdotte dal decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280».

18.141

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «riutilizzo degli strumenti di inserimento al lavoro indicati nel decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, per le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, per il periodo 1999-2003».

18.145

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «riutilizzo degli strumenti di inserimento al lavoro indicati nel decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, per le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, per il periodo 1999-2002».

18.142

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «riutilizzo degli strumenti di inserimento al lavoro indicati nel decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280, per le aree che presentano squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, per il triennio 1999-2001».

18.143

FILOGRANA

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro» con le seguenti: «trasformazione delle misure temporanee di inserimento al lavoro in rapporti di lavoro subordinato».

18.136

FILOGRANA

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro» con le seguenti: «conversione delle misure temporanee di inserimento al lavoro in rapporti di lavoro subordinato».

18.131

FILOGRANA

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro» con le seguenti: «trasformazione delle misure temporanee di inserimento al lavoro in contratti di formazione e lavoro».

18.132

FILOGRANA

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro» con le seguenti: «conversione delle misure temporanee di inserimento al lavoro in contratti di formazione e lavoro».

18.130

FILOGRANA

Al comma 1, alla lettera c) sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «riconferma».

18.135

FILOGRANA

Al comma 1, alla lettera c) sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «consolidamento».

18.128

FILOGRANA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «misure di inserimento al lavoro» aggiungere: «quali gli stages i piani di inserimento professionale, le borse lavoro,».

18.30TAPPARO, BATTAFARANO, PELELLA, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, PILONI, DUVA

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «amministrazioni» aggiungere: «il sistema scolastico formativo».

18.54

MANZI, MARINO

Al comma 1, alla lettera c), sostituire dalla parola: «secondo» fino alla parola: «196», con il seguente periodo: «prorogando gli strumenti di inserimento al lavoro previsti dal decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280».

18.133

FILOGRANA

Al comma 1, alla lettera c), sostituire dalla parola: «secondo» fino alla parola: «196», con le seguente: «riconfermando gli strumenti di inserimento al lavoro previsti dal decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280».

18.127

FILOGRANA

Al comma 1, lettera c), sostituire in fine, le parole: «secondo modalità coerenti con» con le seguenti: «anche in relazione a».

18.55

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «promuovendo, per le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, la riconferma degli strumenti di inserimento al lavoro indicati nel decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 280».

18.139

FILOGRANA

Al comma 1, lettera c), al termine, aggiungere, dopo una virgola: «ed in piena attuazione degli impegni, direttive ed indicazioni enunciati nella predetta legge, con particolare riguardo al contenuto dell'articolo 18».

18.23TAPPARO, DUVA, PELELLA, PIZZINATO, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) adozione di nuove misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza del mondo del lavoro, consistenti in stage obbligatori presso la Pubblica amministrazione, previsti nell'ultimo anno scolastico e/o universitario».

18.13

FILOGRANA, NOVI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ricorso ad istituti e strumenti» aggiungere le seguenti: «, obbligatoriamente collegati ad iniziative di formazione professionale».

18.57

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ruolo attivo dei servizi» aggiungere la seguente: «pubblici».

18.56

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «a livello locale,» eliminare le parole da: «per rendere» fino a: «... di mobilità».

18.58

RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) unificazione dei meccanismi di sostegno del reddito per tutti i lavoratori dipendenti, estendendo ed adattando gli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie».

18.59

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «categorie escluse» aggiungere: «... sia dei settori privati che pubblici; delle piccole imprese ed artigianato».

18.29DUVA, TAPPARO, GRUOSSO, PELELLA, DE LUCA Michele,
BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «alle categorie escluse» aggiungere le seguenti: «, collegare obbligatoriamente ad iniziative di formazione professionale».

18.61

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera e), dalle parole: «... anche attraverso interventi» fino alla fine del periodo.

18.60

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera e), in fine, dopo le parole: «di carattere plurimo» aggiungere: «tenendo conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva».

18.118

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), in fine, dopo le parole: «di carattere plurimo» aggiungere il seguente periodo: «tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva».

18.62

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di carattere plurimo» aggiungere il seguente periodo: «tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva».

18.99

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di carattere plurimo» aggiungere il seguente periodo: «tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva».

18.63

TAROLLI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di carattere plurimo» aggiungere il seguente periodo: «tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva».

18.64

MUNDI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di carattere plurimo» aggiungere il seguente periodo: «tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva».

18.87

GIARETTA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «di carattere plurimo» aggiungere il seguente periodo: «tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva».

18.65

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «armonizzazione dei sostegni previdenziali» inserire le seguenti: «e dei requisiti assicurativi».

18.14BETTAMIO, BUCCI, VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI,
FILOGRANA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «con un trattamento» eliminare le parole: «di base».

18.67

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di base» inserire le seguenti: «individuato nelle misure indicate all'articolo 6, comma 17-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236».

18.69

MANZI, MARINO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «o prive di copertura» aggiungere: «dei diversi settori dell'industria, agricoltura, terziario e pensioni per lavoratori già occupati a tempo indeterminato che temporaneo, stagionale o atipici».

18.68

PIZZINATO, TAPPARO

Sopprimere le parole da: «fissando» fino alla fine.

18.70

MANZI, MARINO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con la previsione che all'eventuale rifiuto di un'occupazione o di un lavoro offerto a chi gode del trattamento di integrazione salariale conseguua la riduzione di almeno il 30 per cento del trattamento di integrazione salariale».

18.88

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a finalizzare gli interventi a sostegno dei disoccupati e delle predette categorie di lavoratori alla partecipazione a corsi di orientamento e di formazione al fine di garantire loro un inserimento o un reinserimento nel mondo del lavoro».

18.66

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «privilegiando in ogni caso criteri di automaticità in relazione a situazioni oggettivamente predeterminate, per quanto riguarda particolarmente l'attribuzione degli incentivi».

18.24

PIZZINATO, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DUVA, PILONI, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) riconoscimento per un periodo massimo di due anni di un contributo alla mobilità relativo alle spese di soggiorno per lavoratori provenienti dal Mezzogiorno d'Italia che trovino occupazione in territori non compresi nella predetta zona».

18.28 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, lettera h), sostituire dalla parola: «riunione» sino a: «materia» con le seguenti: «riunione, entro 24 mesi, in testi unici delle normative e delle disposizioni in materia».

18.44 PILONI, BATTAFARANO, PELELLA, GRUOSSO, DUVA, DE LU-
CA Michele, TAPPARO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) istituzione di agenzie, anche private, di consulenza in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali».

18.15 FILOGRANA, NOVI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione che il lavoratore che abbia raggiunto l'età pensionabile possa continuare nell'attività lavorativa con l'esclusione del pagamento dei contributi previdenziali».

18.16 VEGAS, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione del contratto di formazione e lavoro finalizzato all'apprendistato con esclusione del computo degli stessi apprendisti e del personale in formazione ai fini di tutte le disposizioni legislative che operino un riferimento alle dimensioni numeriche di ciascuna impresa».

18.17 VEGAS, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) previsione del contratto di formazione e lavoro finalizzato all'apprendistato con esclusione del computo degli stessi apprendisti e del personale in formazione ai fini di tutte le disposizioni legislative che operino un riferimento alle dimensioni numeriche di ciascuna impresa».

18.72

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione per i soggetti, che siano stati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ovvero siano stati impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in progetti gestiti e finanziati dalle regioni, dell'accreditamento di una contribuzione figurativa commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei predetti progetti relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

18.32

SCIVOLETTO, LO CURZIO, BARRILE, LAURICELLA, CIRAMI,
PETTINATO, CORRAO, FIGURELLI, PELELLA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di un'adeguata percentuale di rimborso al fondo CIGS da parte delle aziende che avendone usufruito presentino nello stesso periodo di imposta e in quello successivo utili di bilancio e ne prevedano la loro distribuzione, anche parziale».

18.38

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione».

18.39

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione che negli ultimi due anni di attività lavorativa il lavoratore abbia la possibilità di svolgere lavoro part-time, a condizione che lo stesso abbia maturato e percepisca la pensione di anzianità; che il datore di lavoro assuma un giovane da formare professionalmente; che il datore di lavoro sia esonerato dal pagamento dei contributi del giovane assunto in formazione».

18.40

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione che negli ultimi due anni di attività lavorativa il lavoratore abbia la possibilità di svolgere lavoro part-time, a condizione che lo stesso abbia maturato e percepisca la pensione di anzianità; che il datore di lavoro assuma un giovane da formare professionalmente; che il datore di lavoro sia esonerato dal pagamento dei contributi del giovane assunto in formazione».

18.71

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali di cui al comma 1, il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è prorogato al 31 dicembre 1999».

18.90

GIARETTA

Sopprimere il comma 2.

18.115

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinizione della disciplina in modo da prevederne un graduale e completo esaurimento e favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile, in particolare indirizzate ad attività di ONLUS nel campo dei servizi alla persona, all'ambiente, ai beni culturali, con sperimentazioni di sostegno pubblico all'occupazione, parziale e limitato nel tempo».

18.73

RIPAMONTI

Al comma 2, alinea, sostituire dalle parole: «il medesimo» sino a «al comma 1» con le seguenti: «Entro il 28 febbraio 2000».

18.1

DUVA, GRUOSSO, DE LUCA Michele, PILONI, BATTAFARANO, PIZZINATO, PELELLA

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la definizione di borse di lavoro, con gli stessi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 26 della legge 24 luglio 1997, n. 196.

Con riferimento alle imprese appartenenti ai settori di attività già individuati dal predetto articolo 26 dalla classe G della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche, la possibilità di svolgere le borse di lavoro è consentita in presenza del requisito numerico minimo di due dipendenti.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte utilizzando le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

18.89

GIARETTA

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «almeno sessanta giorni» con le seguenti: «almeno centoventi giorni prima».

18.113

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 3, sostituire le parole da: «almeno 60 giorni» sino a «per materia» con le seguenti: «e alla Conferenza unificata Stato-Regioni istituiti ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega le Commissioni parlamentari e la Commissione unificata Stato-Regioni».

18.2

DE LUCA Michele, PELELLA, PIZZINATO, BATTAFARANO,
DUVA, PILONI, GRUOSSO

Al comma 3, dopo le parole: «si esprimono», aggiungere le seguenti: «con parere vincolante».

18.37

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla data di trasmissione», con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di trasmissione».

18.112

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 3, alla 11ª riga, dopo la parola: «trasmissione», aggiungere la seguente frase: «Il Governo, nei venti giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alla predetta Commissione, per il parere definitivo che deve essere espresso entro i successivi quindici giorni».

18.25 PILONI, PIZZINATO, BATTAFARANO, DUVA, TAPPARO,
GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA

Al comma 3, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «prorogato di sessanta giorni», con le seguenti: «prorogato di novanta giorni».

18.111 MULAS, MANTICA, FLORINO

Sopprimere il comma 4.

18.110 MULAS, MANTICA, FLORINO

Sopprimere il comma 5.

18.100 LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi,».

18.74 RIPAMONTI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata "Agenzia", con un capitale sociale iniziale di 100 miliardi, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al comma 5 *m*).

5 *a*) L'Agenzia di cui al comma 1 ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonchè l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'attività di promozione imprenditoriale, da definire all'interno di una più generale programmazione di interventi di reindustrializzazione, con particolare riguardo ad interventi di attrazione di investimenti nelle aree del Mezzogiorno;

c) il sostegno e l'assistenza tecnica alle attività di progettazione esecutiva di azioni di sviluppo promosse da soggetti pubblici locali presenti nel Mezzogiorno, a partire dalle attività di progettazione connesse all'attivazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

5 *b*) L'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti.

5 *c*) Al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 *a*) l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al comma 5 *d*). I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 5 *m*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo.

5 *d*) Al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera *c*) del comma 5 *a*) l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonchè la realizzazione degli interventi di cui alla lettere *a*) e *b*) del comma 5 *a*) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi

ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui al comma 5 c o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie.

5 e) Alle società miste regionali di cui al comma 5 d possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al comma 5 a.

5 f) Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci.

5 g) Il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

5 h) Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente a sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5 i) Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili.

5 l) I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni.

5 m) È istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al comma 5 c.

5 n) Al Fondo di cui al comma 5 m affluiscono le seguenti risorse:

a) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

b) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;

c) le plusvalenze che a partire da 1° gennaio 1997 vengono realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequi-

librio patrimoniale dell'ultima società controllante sono comunque accantonate per i fini di cui ai commi 5 e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al precedente comma 5 c.

5 o) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

5 p) Sulla base di detto piano, tenuto conto dei compiti che la presente legge affida all'Agenzia, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce con IRI spa, con ENI spa, con Italia Investimenti spa, con IG spa le modifiche ed i tempi per il trasferimento di attività e strutture societarie all'Agenzia.

5 q) È consentito all'Agenzia e alle società di cui al comma 5 d assorbire personale proveniente dalle società di cui all'articolo 5, le cui attività siano state trasferite all'Agenzia medesima. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 p, l'Agenzia e le società di cui al comma 5 d provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, a:

1 - sostituire il testo del comma 5 con il seguente «il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 1996 è sostituito dal seguente:

«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991 n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in cinque rate bimestrali consecutiva di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in parlamento».

2 - Le destrazioni per le spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica

del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

3 - Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

4 - A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

5 - A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui super alcoolici è aumentata del 10 per cento.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e da rendiconti dell'Istituto.

2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dal predetto decreto si applicano i commi 17 e 18.

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio.

4. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato positivo tra l'INPS ed il cessionario.

5. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al cessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, che sono a carico del cessionario.

6. Il cessionario e il concessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.

7. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.

8. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonchè degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.

9. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

10. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del cessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.

11. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.

12. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società in mano pubblica avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.

13. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

14. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.

15. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.

Al comma 5, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 1999» con le parole: «sino al 30 giugno 1999».

18.109

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 5, sostituire le parole: «almeno il 30 per cento» con le seguenti: «almeno il 60 per cento».

18.18

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 5, sostituire le parole: «almeno il 30 per cento dei lavoratori» con le parole: «almeno il 50 per cento dei lavoratori».

18.121

DUVA

Sopprimere il comma 6.

18.108

MULAS, MANTICA, FLORINO

Sopprimere il comma 6.

18.75

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 6, aggiungere in fine: «come definite dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.76

MANZI, MARINO

Sopprimere il comma 7.

18.101

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Sopprimere il comma 7.

18.107

FLORINO, MULAS, MANTICA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis). Agli enti pubblici, che presentano carenze d'organico, è consentito di realizzare corsi – concorso, a partire dall'aprile 1999 e da

concludersi entro il 31 dicembre 1999, a cui partecipano i lavoratori impegnati in progetti di LSU, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, promossi, prima del 31 dicembre 1997, dagli stessi Enti.

Gli oneri derivanti dai corsi e dalle conseguenti assunzioni saranno a totale carico degli Enti promotori».

18.77 BATTAFARANO, PELELLA, TAPPARO, GRUOSSO, DUVA,
PILONI

Al comma 8, sostituire: «850.000 mensili» in: «500.000 mensili».

18.102 LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 8, sostituire le parole: «850.000 mensili» con le altre: «1.000.000 netto mensile».

Conseguentemente, a:

1 - sostituire il testo del comma 5 con il seguente «il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 1996 è sostituito dal seguente:

«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991 n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in cinque rate bimestrali consecutiva di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

2 - Le destrazioni per le spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

3 - Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tas-

sa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa è di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

4 - A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

5 - A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui super alcoolici è aumentata del 10 per cento.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e da rendiconti dell'Istituto.

2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dal predetto decreto si applicano i commi 17 e 18.

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio.

4. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato positivo tra l'INPS ed il cessionario.

5. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai

concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, che sono a carico dal concessionario.

6. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.

7. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.

8. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonchè degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.

9. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

10. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.

11. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.

12. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società in mano pubblica avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.

13. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

14. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.

15. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.

18.78

CRIPPA, CÒ, RUSSO SPENA

Al comma 8, sostituire le parole: «850.000 mensili» con le parole: «900.000 mensili, totalmente esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche»

18.106

MULAS, MANTICA, FLORINO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 32, lettera b), della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 aggiungere infine le seguenti parole: “il ripristino del meccanismo perequativo sul trattamento integrativo riprende automaticamente al riequilibrio degli indicatori di cui alla citata tabella E per almeno due esercizi consecutivi”».

Conseguentemente, al comma 33, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sopprimere le parole «e b)».

18.19 D'ALÌ, LA LOGGIA, AZZOLLINI, SCHIFANI

Al comma 9, dopo le parole: «di pubblica utilità» aggiungere le parole: «di cui ai decreti legislativi n. 280/97 e n. 468/97».

18.3 GRUOSSO, PELELLA, DE LUCA Michele, TAPPARO, DUVA,
PILONI, BATTAFARANO, PIZZINATO

Al comma 9, sostituire: «10 milioni» con: «5 milioni».

18.103 LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 9, sostituire le parole: «10 milioni» con le parole: «15 milioni».

18.4 PIZZINATO, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,
DUVA, PILONI, BATTAFARANO

Al comma 9, sostituire le parole: «pro capite» con le parole: «per lavoratore partecipante al progetto d'impresa».

18.80 MANZI, MARINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In caso di costituzione di società miste o di cooperative di produzione e lavoro per l'assorbimento dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, il contributo *pro-capite* previsto per le attrezzature e macchinari è elevato nella misura di lire 5 milioni *pro-capite*».

18.5 TAPPARO, PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI, DUVA, PELELLA,
DE LUCA Michele, GRUOSSO

Sopprimere il comma 10.

18.104

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Sopprimere il comma 10.

18.6

PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DUVA,
PILONI, BATTAFARANO, PIZZINATO

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «entro il 30 settembre 1998», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1999».

18.92

DONDEYNAZ, PINGGERA, MELONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sostituire le parole: “cinque anni”, con le seguenti: “dieci anni”».

18.105

MORO, LAGO, ROSSI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sostituire le parole: “cinque anni”, con le seguenti: “dieci anni”».

18.81

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sostituire le parole: “cinque anni”, con le seguenti: “dieci anni”».

18.91

DI BENEDETTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sostituire le parole: “cinque anni”, con le seguenti: “dieci anni”».

18.93

MANIS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482, sostituire le parole: "cinque anni", con le seguenti: "dieci anni"».

18.20

D'ALÌ, VEGAS, FILOGRANA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 a seguito di intese stipulate presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1999 per l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale o di Gruppi di imprese, i datori di lavoro interessati possono assumere l'onere contributivo della prosecuzione volontaria richiesta all'INPS o all'INPDAl dai lavoratori in possesso di almeno 28 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria o in gestioni sostitutive della stessa e di 50 anni di età, con decorrenza dalla data di cessazione del godimento del trattamento di mobilità eventualmente spettante e fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS e l'INPDAl adottano il provvedimento di autorizzazione entro 30 giorni dalla istanza del lavoratore alla quale deve essere allegata la dichiarazione del datore di lavoro con la quale quest'ultimo si impegna al pagamento dei contributi. Il datore di lavoro che non adempie al predetto obbligo contributivo è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 59, comma 22, della legge 22 dicembre 1997, n. 449».

18.120

PALUMBO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge n. 176 del 5 giugno 1998, articolo 1, comma 1-ter sostituire le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999", con le seguenti: "sei mesi"».

18.84

MARCHETTI, MARINO, MANZI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge n. 176 del 5 giugno 1998, articolo 1, comma 1-ter sostituire le parole: "tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999", con le seguenti: "sei mesi o comunque non oltre il 30 giugno 2000"».

18.83

MARCHETTI, MARINO, MANZI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 15 giugno 1984, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, la regione Calabria, senza aggravio di spesa, può autorizzare l'AFOR e gli enti regionali operanti nel settore ad assumere, limitatamente ai comuni montani, sulla base di progetti finalizzati al consolidamento del territorio, lavoratori idraulico-forestali nell'ambito dei livelli occupazionali determinati alla data del 31 dicembre 1990. La deroga si esercita nei limiti del numero complessivo di giornate lavorative determinate alla data del 31 dicembre 1990 e non superando la dotazione finanziaria a questo scopo già assegnata alla regione Calabria».

18.82

MARINO, MANZI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 15 giugno 1984, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, la regione Calabria, senza aggravio di spesa, può autorizzare l'AFOR e gli enti regionali operanti nel settore ad assumere, limitatamente ai comuni montani, sulla base di progetti finalizzati al consolidamento del territorio, lavoratori idraulico-forestali nell'ambito dei livelli occupazionali determinati alla data del 31 dicembre 1990. La deroga si esercita nei limiti del numero complessivo di giornate lavorative determinate alla data del 31 dicembre 1990 e non superando la dotazione finanziaria a questo scopo già assegnata alla regione Calabria».

18.43

MARINO, MANZI, VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SARTRIANI, VERALDI, MARINI, CAMO

Sopprimere il comma 11.

18.85

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 11.

18.86

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 11, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole:
«, né aumenti di imposte, contributi sociali, tasse e accise».

18.41

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-...»

1. Al fine di assicurare la concessione dell'indennità di mobilità ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che, relativamente al solo anno 1997, sono stati esclusi dal suddetto beneficio prorogato, per detto anno, dalla legge n. 549 del 1995, articolo 2, comma 22, in conseguenza dell'insufficienza dei limiti di spesa ivi fissati, è stanziata la somma di lire 30 miliardi.

2. Al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236».

18.0.1 PIZZINATO, PELELLA, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO, DUVA,
BATTAFARANO, DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-...»

(Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente norme in materia di promozione dell'occupazione)

All'articolo 16 della legge 24 giugno 1996, n. 196 sono aggiunti i seguenti commi:

“1-*bis*. Ogni patto contrario è nullo.

6-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, aggiungere di seguito le parole: “la presente disposizione sostituisce qualsiasi altra previgente proveniente da fonte legale o da pattuizioni collettive”.

6-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, dopo le parole “fra le ore 22 e le ore 6” aggiungere le seguenti: “per l'apprendista di età inferiore ai diciotto anni”».

18.0.8 ZILIO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-...»

(Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)

1. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 le parole: “non superiore ad un giorno” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a tre giorni”».

18.0.9 GIARETTA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-...»

(Disposizioni per l'assorbimento presso ACI Italia degli esuberi di ACI 116)

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116, risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da Società interamente controllata dall'Automobile club d'Italia, è riassunto in ACI nell'ambito della disponibilità esistente nella dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equiparazioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale dell'Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1997, n. 29 allo stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

18.0.7

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-...»

(Personale addetto ai vagoni letto, commessi viaggiatori e personale equiparabile e personale addetto a pubblici spettacoli)

1. All'articolo 15, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, al comma 1, dopo la parola "viaggiatori" sono aggiunte le seguenti: "ai lavoratori del turismo"».

18.0.6

D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, NOVI, VEGAS

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-...»

(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro a tempo parziale)

1. All'articolo 13, della legge 24 giugno 1996, n. 197, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“1. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 è sostituito dal seguente:

“2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni ed il numero complessivo di ore lavorative concordate su base annuale, ovvero mensile, ovvero settimanale. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro. La distribuzione temporale dell’orario di lavoro all’interno della settimana o del mese o dell’anno deve essere concordata fra datore di lavoro e lavoratore con l’anticipo e secondo le modalità determinate dalla contrattazione collettiva concordata fra le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative”».

18.0.5

D’ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, NOVI, VEGAS

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-...

(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)

1. All’articolo 12, della legge 24 giugno 1996, n. 197, dopo il primo comma inserire i seguenti:

“1-*bis*. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 è sostituito dal seguente:

1-*ter*. Il termine del contratto può essere prorogato con il consenso del lavoratore.

1-*quater*. I contratti collettivi di lavoro individuano le ipotesi in cui il contratto è prorogabile più di una volta e per una durata anche superiore a quella iniziale.

1-*quinqies*. Il termine del contratto è altresì prorogabile in presenza di esigenze contingenti ed imprevedibili”».

18.0.4

D’ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, NOVI, VEGAS

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-...

(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato)

1. Il comma 1, dell’articolo 12, della legge 24 giugno 1996, n. 197, è preceduto dai seguenti:

“1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 è sostituito dal seguente:

1-*bis*. È consentita l’assunzione con contratto a tempo determinato fino al limite del 10 per cento del personale in forza a tempo indeterminato.

1-ter. In aggiunta alle percentuali di cui al comma precedente, il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate”».

18.0.3

D’ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, NOVI, VEGAS

Dopo l’articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-...

(Soggetti abilitati all’attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo)

Al comma 2, alla lettera *b*) dell’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: «a quattro regioni» sono sostituite dalle seguenti: «a due regioni».

18.0.2

D’ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, NOVI, VEGAS

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che gli argomenti trattati nell'articolo 18 coinvolgono le grandi tematiche relative al welfare;

rilevato che il Parlamento non può delegare una tale complessa materia al Governo il quale, attraverso un numero non precisato di decreti legislativi, marginalizzerebbe il Parlamento nella ristrutturazione del livello di welfare degli stessi riservandosi di concordare con i sindacati maggiormente rappresentativi dei datori di lavoro e dei lavoratori la ridefinizione in una materia così importante e impegnativa;

considerato che è condivisibile l'esigenza di una riforma degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali e delle norme in materia di lavori socialmente utili;

atteso che si rende sempre più necessaria la realizzazione di un sistema efficace ed organico di strumenti tesi a favorire l'inserimento al lavoro, ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione;

constatato che, nonostante le deleghe che il Governo chiede per legiferare in materia, lo stesso si riserva di emanare eventuali ed ulteriori disposizioni modificative e correttive entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, comprova l'incertezza che lo stesso Governo ha su scelte definitive e conferma la complessità della materia,

impegna il Governo:

a predisporre con urgenza una proposta organica attraverso un articolato disegno di legge al fine di consentire al Parlamento una visione globale della legislazione in corso per permettere un approfondito dibattito sul tema.

0/3593/1/5^a e 11^a VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLLETTI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VERDUCCI, FILOGRANA

Il Senato,

atteso che con l'articolo 18 si delega il Governo a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione e agli ammortizzatori sociali,

impegna il Governo:

a riferire alle Commissioni Parlamentari in via preventiva circa gli orientamenti ed i contenuti dei decreti legislativi di attuazione

0/3593/2/5^a e 11^a MANZI, MARINO

Il Senato,

premessi che nella città di Napoli da svariati anni sulla spinta della forte tensione sociale operata da gruppi di disoccupati organizzati o pseudo tali le Amministrazioni locali hanno dovuto piegarsi alla logica del ricatto della piazza avviando al lavoro i suddetti con provvedimenti particolari e preferenziali, senza tener in alcun conto norme e leggi che disciplinano l'accesso al lavoro;

che con il paravento del bisogno di pochi disperati si aggregano ai senza lavoro una folta schiera di malavitosi e familiari,

impegna

il Governo ed il Ministro del lavoro a ristabilire la legalità per ogni avviamento al lavoro, di fare rispettare dalle istituzioni locali tali adempimenti e vietare ogni tipo di trattativa con delegati di gruppi o pseudo tali.

0/3593/3/5^a e 11^a

FLORINO, MULAS

EMENDAMENTI**Art. 19.**

Sopprimere l'intero articolo.

19.8

MULAS, MANTICA, FLORINO

Sopprimere il comma 1.

19.38

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Il Governo è delegato» aggiungere: «previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

19.34

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, TAPPARO, DUVA, PELELLA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le parole: «entro dodici mesi».

19.9

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) previsione di un'assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali su base regionale, con relativa regionalizzazione dell'ente gestore pubblico;».

19.36

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, al termine del paragrafo c), aggiungere le parole: «anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto n. 626/93 e successive modifiche, nonchè del tasso di infortuni sul lavoro».

19.35 BATTAFARANO, PELELLA, PIZZINATO, PILONI, GUOSSO, DUVA, TAPPARO

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

19.18 DONDEYNAZ, PINGGERA, MELONI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «legge 9 marzo 1989, n. 88» inserire le seguenti: «, ivi precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento della prestazione non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica.».

19.31 FORCIERI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni e interpretare in modo autentico il comma 5 dell'articolo 55 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 come segue:

a) non integra gli estremi di errore rilevante ai fini della rettifica un mutamento della diagnosi medica da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni;

b) la rettifica non può essere comunque effettuata trascorsi i termini di cui all'articolo 2946 del codice civile (prescrizione ordinaria)».

19.19 DONDEYNAZ, PINGGERA, MELONI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

19.39 MARINO, MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonchè dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, finalizzata al riequilibrio della gestione, con esclusivo riferimento all'onere per le rendite relative ad infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1980, mediante forme di risanamento conformi agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;».

19.17 BEDIN, DE CURTO, ROBOL

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, finalizzata al riequilibrio della gestione, con esclusivo riferimento all'onere per le rendite relative ad infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1980, mediante forme di risanamento conformi agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;».

19.33

PIATTI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare efficacia ed economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».

19.32

SCIVOLETTO, MARINO, BARILE

Al comma 1, alla lettera h), sostituire le parole: «per l'anno 2000» con le parole: «a partire dal 1° gennaio 2001».

19.10

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 1, alla lettera h), sostituire la cifra: «2000» con la seguente: «2001».

19.20

PINGGERA, THALER

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-...) trasferimento all'INAIL, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU».

19.1

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera i) sostituire le parole: «anche ai lavoratori» con le seguenti: «anche quei lavoratori».

19.21

PINGGERA, THALER

Al comma 1, alla lettera i), dopo le parole: «dell'area dirigenziale» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori non subordinati soggetti a rischi specifici ed agli sportivi professionisti».

19.2

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera i), dopo le parole: «dell'area dirigenziale» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori non subordinati soggetti a rischi specifici ed agli sportivi professionisti».

19.900

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole da: «e di estensione» fino alla fine.

19.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-...) con decorrenza 1° luglio 1999 l'IPSEMA è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'INPS e all'INAIL secondo le rispettive competenze, con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministro del Tesoro e con il Ministro dei trasporti».

19.4

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

19.11

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 1, lettera m), sostituire la lettera con la seguente:

«m) previsione, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, e nei limiti determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, della destinazione di congrue risorse economiche dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e del settore artigianale, alle normative di sicurezza e igiene del lavoro; i progetti saranno sottoposti, a cura dell'INAIL, al parere dei Ministeri del lavoro e della sanità e saranno approvati dal Consiglio di amministrazione dell'istituto secondo criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; nella direttiva saranno fissate anche le modalità di formulazione dei progetti e i termini di invio, nonchè l'entità delle risorse che annualmente l'istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene».

19.37 PELELLA, DE LUCA Michele, BATTAFARANO, PILONI, DUVA,
TAPPARO, PIZZINATO, GRUOSSO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «previsione, in via sperimentale, nell'ambito delle spese», aggiungere le seguenti: «e delle attività finanziarie».

19.7 BEDIN

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «di risorse economiche dirette», aggiungere le seguenti: «da prelevare dai fondi indicati nella legge 19 dicembre 1952, n. 2390, per un importo pari al 50 per cento di essi».

19.28 NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «da parte delle imprese», aggiungere le seguenti: «in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni.».

19.24 RIPAMONTI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «da parte delle imprese,» inserire le seguenti: «la cui efficacia deve essere valutata anche in termini di benefici conseguibili sull'ambiente esterno.».

19.30 PILONI, PELELLA, PIZZINATO, BATTAFARANO, DUVA, TAPPARO,
GRUOSSO, DE LUCA Michele

Al comma 1, lettera m), in fine, sopprimere le seguenti parole: «del settore industriale.».

19.26

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «ed alle imprese artigiane», con le seguenti: «, alle imprese artigiane ed a quelle che operano nell'edilizia.».

19.27

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera m), alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, a condizione che siano attuate le disposizioni previste dalla legge n. 626 del 1996.».

19.22

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I progetti di cui alla presente lettera dovranno contenere indicazioni in merito alle modalità di attribuzione degli incentivi, nonché all'esatto ammontare delle somme da erogare ed ai requisiti necessari dei soggetti beneficiari.».

19.25

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera m), dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

«Le risorse economiche destinate a tale scopo devono essere di importo pari, al massimo, al 40 per cento dei fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35 e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390.

Alle aree di cui all'obiettivo comunitario 1 dovranno essere destinate almeno le unità di tali risorse».

19.5

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) disciplinare, ferma restando la obbligatorietà della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per i lavoratori autonomi, le modalità di opzione per forme di assicurazione privata».

19.16

BEDIN, CURTO, ROBOL

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) aggiornamento e revisione dell'elenco delle malattie professionali secondo criteri che tengono conto di nuove patologie legate all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo di macchinari automatizzati ed informatici;».

19.23

RIPAMONTI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*m-bis*) i fondi disponibili dell'INAIL per gli anni 1997-2000, non utilizzati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti in strutture sanitarie e centri di accoglienza per invalidi nel centro-sud d'Italia, secondo progetti concordati con le regioni e approvati dal Ministero del lavoro, ed in centri di ricerca per la sicurezza del lavoro e di studi delle malattie professionali».

19.29

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Il diritto di regresso di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal diritto di surrogazione così come regolamentato dall'articolo 1916 del codice civile».

19.6

IL RELATORE

Al comma 2, al primo periodo, modificare le parole: «almeno sessanta giorni», con le seguenti: «almeno centoventi giorni».

19.12

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 2, al secondo periodo, modificare le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sessanta giorni».

19.13

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

19.14

MULAS, MANTICA, FLORINO

Al comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore», con le seguenti: «trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore».

19.15

MULAS, MANTICA, FLORINO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, che elegge il Presidente tra i propri componenti;

e) riduzione funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;

f) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;

g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a

quanto previsto dall'articolo 12, lettera o) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

i) decentramento territoriale degli enti, in coerenza con la evoluzione della forma di stato in senso federalista, anche a costituzione invariata, ed in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di gestione da quella di indirizzo e vigilanza;

l) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, tendenzialmente limitandola alla verifica circa la legittimità nonché circa la coerenza dell'attività degli enti con gli indirizzi politici generali concernenti gli stessi settori della previdenza e dell'assistenza, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

n) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

o) favorire sinergie tra gli enti ed, in particolare, la mobilità e l'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

19.0.1 DE LUCA Michele, PIZZINATO, GRUOSSO, FIGURELLI, FERRANTE

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, che elegge il Presidente tra i propri componenti;

e) riduzione funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;

f) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;

g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, lettera o) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

i) decentramento territoriale degli enti;

l) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

n) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

o) favorire sinergie tra gli enti ed, in particolare, la mobilità e l'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

19.0.2 DE LUCA Michele, PIZZINATO, GRUOSSO, FIGURELLI, FER-
RANTE

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

Il comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

1. Le prestazioni erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto, entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite di inabilità permanente. Fanno eccezione i casi di dolo o colpa grave del titolare della rendita per quali la rettifica può avvenire anche oltre i termini di revisionabilità.

2. Nel caso in cui siano state rimosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo o colpa grave dell'interessato accertato giudizialmente. Il mancato recupero delle somme predette deve essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionamento responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della precedente normativa, possono chiedere all'INAIL il riesame del provvedimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con esclusione dei casi in cui i provvedimenti siano caduti in prescrizione o definiti con sentenza passata in giudicato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per le prestazioni erogate dall'INAIL le quali restano disciplinate dal comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989 n. 88, come sostituito dalla presente legge.

5. Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) le parole "o disposte" sono sostituite dalle seguenti, "dai titolari della rendita".

19.0.3

DONDEYNAZ, PINGGERA, MELONI

Aggiungere il seguente articolo:

«19-bis. In alternativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo precedente, il datore di lavoro può sottoscrivere apposita polizza assicurativa presso qualsiasi ente o istituto, a patto che le prestazioni in caso di infortunio o malattie professionali siano non inferiori a quelle previste dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

19.0.4

VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riconoscimento della qualifica di infortunato sul lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali)

1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali avvenute nei comuni individuati ai sensi della normativa vigente, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, un'rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata da una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontrino, ai sensi delle norme di cui al titolo 1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal Testo Unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale: le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo 1 del Tes o Unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data del nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

6. Le prestazioni di cui ai precedenti commi sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla regioni e province autonome alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del Testo Unico di cui al comma 2 delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

7. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal Testo Unico di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti.

19.0.5

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Fondo per l'assicurazione contro infortuni o malattie derivanti da incidenti rilevanti causati da imprese a grande rischio)

1. A partire dal 1o gennaio 1999, presso l'INAIL è costituito un Fondo autonomo speciale, con contabilità separata, per la copertura di infortuni o malattie occorsi ai cittadini in occasione di incidenti industriali causati da imprese a grande rischio individuate secondo la normativa in vigore.

2. Il Fondo è finanziato, nella misura di 100 miliardi annui, con un contributo, a carico delle imprese di cui al comma 1, proporzionale al rischio posto a base della individuazione del premio dovuto dalle stesse all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è rideterminato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro i primi tre mesi dell'anno, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dell'andamento della gestione nell'anno precedente.

4. Le prestazioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sulla base dei minimi dell'industria, sono erogate dall'INAIL, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai cittadini di cui al comma 1, che sono equiparati a tutti gli effetti agli infortunati sul lavoro.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento di attuazione.

19.0.6

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni.».

19.1000

IL GOVERNO

Art. 20.

Sopprimere il comma 1.

20.16

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sostituire la seguente: «maggiormente» con le seguenti: «comparativamente più».

20.17

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo: «costituzione» le parole: «a far data dall'1.7.1999» e sopprimere le parole da: «ovvero...» fino a: «...diritto privato».

20.5PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DUVA,
PILONI, BATTAFARANO, PIZZINATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: «. Ai contratti di scritturazione artistica trovano comunque applicazione le norme della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi previste dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995;».

20.18

PASSIGLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonchè», fino a: «gestioni».

20.6BATTAFARANO, PIZZINATO, PILONI, DUVA, TAPPARO,
GRUOSSO, DE LUCA Michele, PELELLA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. Revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro».

20.31

GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo, che operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quotidianamente luoghi e datori di lavoro;».

20.33

DE LUCA Michele

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Revisione della base contributiva e dell'inquadramento relativamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo, che operano sistematicamente in modo intermittente con frequenti mutamenti di datori e di luoghi di lavoro».

20.7

PELELLA, DE LUCA Michele, DUVA, TAPPARO, PILONI,
GRUOSSO, BATTAFARANO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis. Omogeneizzazione del trattamento per tutti i lavoratori che prestano, a tempo determinato, attività tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli».

20.32

DE LUCA Michele

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «attraverso» aggiungere le seguenti: «l'affidamento delle attività di accertamento e di riscossione dei contributi, in base ad apposita convenzione, all'ente di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e».

20.19

CORTIANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni in materia contributiva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto stesso».

20.20

PASSIGLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo inteso alla confluenza del “Fondo di previdenza per i dipendenti dall’Ente nazionale per l’energia elettrica e dalle aziende elettriche private”, istituito, con effetto dal 1° gennaio 1949, dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nell’Assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, del Fondo di previdenza elettrici ed iscrizione dei lavoratori di cui all’articolo 2 della legge 31 marzo 1956, n. 293, in servizio alla data del 31 dicembre 1998, ovvero assunti successivamente a tale data, all’Assicurazione generale obbligatoria;

b) trasferimento delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza elettrici e dei titolari di pensione presso lo stesso Fondo nell’Assicurazione generale obbligatoria;

c) attribuzione all’Assicurazione generale obbligatoria delle attività e delle passività, quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui al comma 1 adda data del 31 dicembre 1998».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le parole: «e 1-bis».

20.37

VERALDI, ERROI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla confluenza del Fondo di previdenza per i dipendenti dall’Ente nazionale per l’energia elettrica e dalle aziende elettriche private, istituito dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nell’Assicurazione generale obbligatoria, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, del Fondo di previdenza elettrici ed iscrizione dei lavoratori di cui all’articolo 2 della legge 31 marzo 1956, n. 293, in servizio alla data del 31 dicembre 1998, ovvero assunti successivamente a tale data, all’Assicurazione generale obbligatoria;

b) trasferimento delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza elettrici e dei titolari di pensione presso lo stesso Fondo nell’Assicurazione generale obbligatoria;

c) attribuzione all’Assicurazione generale obbligatoria delle attività e delle passività, quali risultano dal rendiconto della gestione del Fondo di cui al comma 1 adda data del 31 dicembre 1998».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le parole: «e 1-bis».

20.38

DE LUCA Michele

Al comma 4, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) all'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“2. Ai fini del conseguimento delle prestazioni a carico del Fondo, sono considerati utili, secondo il criterio della totalizzazione, i contributi versati, accreditati o dovuti a seguito di periodi di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, ivi comprese le casse di previdenza dei liberi professionisti, precedenti o seguenti il o i periodi di iscrizione al Fondo, a condizione che la contribuzione al Fondo sia durata complessivamente per almeno 5 anni”».

La lettera b) del comma 4 dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Tenuto conto delle peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica. nel caso di liquidazione del trattamento pensionistico in regime di totalizzazione di cui all'articolo 2, comma 6, ogni gestione pensionistica coinvolta oltre il Fondo determina il pro-rata di sua pertinenza secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'articolo 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, utilizzando i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A) allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Se i contributi presenti in altre gestioni si riferiscono a periodi precedenti al 1° gennaio 1996, il montante contributivo viene determinato con i criteri stabiliti con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in deroga alle condizioni fissate, nell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 citata, per i lavoratori che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo”».

All'articolo 20, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni modificative e sostitutive di cui al precedente comma 4 entrano in vigore dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565».

20.21

MANZI, MARINO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge

dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di 13 membri, di cui 2 designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 5 designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, artigianato, commercio, agricoltura e 6 eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.

5-bis. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

5-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il regolamento attuativo del presente articolo e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi INPS.

5-quater. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al comma *5-quinquies*.

5-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 milioni nel 1998 e lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5-sexies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20.8 BATAFARANO, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PILONI, TAPPARO, D'UVA

Al comma 5 sostituire le parole: «dell'INPS» con le seguenti: «autonomo».

20.9 FILOGRANA, NOVI

Al comma 5 alle parole: «comitato amministratore della gestione pensionistica» aggiungere le seguenti: «di concerto con un'apposita Commissione parlamentare».

20.11 FILOGRANA, NOVI

Al comma 5 dopo le parole: «della legge 8 agosto 1995, n. 335» aggiungere le seguenti: «e dei dipendenti di partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione».

20.10

FILOGRANA, NOVI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «su designazione delle», con le seguenti: «eletti dalle».

20.22

RIPAMONTI

L'articolo 20, comma 6, lettera a), è sostituito come segue:

a) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente.

«L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma ..., lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

20.36

PALUMBO

Al comma 6, lettera a), al capoverso 4, dopo le parole: «ovvero per l'acquisto» aggiungere le seguenti: «e la ristrutturazione».

20.23

RIPAMONTI

Dopo la lettera b) aggiungere la lettera b-bis:

«b-bis. All'articolo 8, comma 2, terzo periodo, ed al comma 3 dopo le parole: «su base contrattuale collettiva» sono inserite le seguenti parole: «ovvero gli accordi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c-bis».

20.24

PASQUINI

Al comma 7, sopprimere: «maggiormente rappresentative».

20.28

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 7, sostituire: «dodici mesi» con: «quattro mesi».

20.29

LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Al comma 8, al terzo capoverso, sopprimere le parole da: «Il periodo» a: «ulteriore triennio».

20.12

NOVI, FILOGRANA

Al comma 10, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le altre: «che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento».

20.25

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «che non ottemperano all'obbligo» inserire le seguenti: «, in presenza di opzione del lavoratore per l'iscrizione al predetto Fondo nazionale.».

20.13

BETTAMIO, BUCCI, VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI,
FILOGRANA

Al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «e dalle».

20.14

BETTAMIO, BUCCI, VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI,
FILOGRANA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I comitati regionali dell'INPS di cui all'articolo 42 della legge n. 88-89 cessano di operare entro il 30 giugno 1999. Le relative competenze sono trasferite temporaneamente ai comitati provinciali. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS, come previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, secondo principi di razionalizzazione dei compiti e delle spese. I maggiori risparmi previsti dalla soppressione dei comitati regionali confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 18 della legge n. 88-89, con la finalità di incentivare la lotta all'evasione contributiva».

20.15

NOVI, FILOGRANA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«11. L'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 3 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 si interpreta nel senso che nel trattamento economico aggiuntivo sono da ricomprendere gli incrementi attribuiti, nel tempo, sul trattamento di quiescenza, a titolo di perequazione automatica, ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.

12. La norma di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la determinazione della corrispondente indennità di ausiliaria, operano, a partire dal 1° gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente pari grado e anzianità e non già sulla misura della indennità e non già sulla misura della indennità di ausiliaria concessa anteriormente al 1° gennaio 1998 o in godimento al termine di ciascuno degli anni considerati».

20.4

MANCA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«11. L'articolo 6, della legge 31 marzo 1979, n. 92, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1998 n. 173, si interpreta nel senso che, agli effetti delle norme di previdenza e di assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le attività di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo sono da considerarsi agricole per la classificazione dei datori di lavoro prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, trovano applicazione anche ai rapporti previdenziali ed assicurativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè oggetto di controversie non definite con sentenza passata in giudicato e fatti salvi gli effetti dei rapporti già esauriti per cessazione delle relative posizioni contributive ed assicurative».

20.26

PASQUINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:

“5-bis. I redditi derivanti da pensioni di ogni genere e da assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disci-

plina convenzionale, concorrono a formare il reddito nella misura del 75 per cento.

5-ter. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 1998 i redditi di cui al comma precedente possono essere dichiarati entro il 30 giugno 1999 con apposita istanza.

A tali redditi si applicano le disposizioni di cui al comma *5-bis* del TUIR e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota marginale del contribuente, ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate.

Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in 4 rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 1999, del 15 giugno del 2000, del 15 dicembre 2000 e del 15 giugno 2001 senza applicazione di interessi.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi indicati nel comma 1, nonchè a coloro che hanno ottemperato alle norme inerenti la sanatoria per gli anni 1996-1997 e il relativo provvedimento operoso.

5-quater. Le disposizioni di cui al comma *5-bis* entrano in vigore dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998».

20.27

FERRANTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. All'articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 alla quarta riga dopo le parole: "decreto legislativo inteso a consentire", le seguenti parole sono soppresse: "per il periodo transitorio di tre anni".

All'articolo 2, comma 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 alla prima riga della lettera *d*) dopo la parola: "previsione", le seguenti parole sono soppresse: "per il periodo 1996-2000"».

20.30

GIARETTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile la frase "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria" è sostituita dalla seguente: "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o, comunque, allorchè il reddito complessivo annuo imponibile, dichiarato dall'interessato con atto di responsabilità da lui sottoscritto, sia inferiore a tre volte il trattamento minimo di pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria alla data della pronuncia. La falsa dichiarazione di responsabilità è sanzionata ai sensi dell'articolo 495 del codice penale"».

20.34

DE LUCA Michele

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-ter. Agli avvocati delle avvocature degli Enti di diritto pubblico non economici, sono corrisposti, per le cause di cui agli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile, i diritti e gli onorari nei casi, nella misura e secondo le modalità previsti dall'articolo 21 commi terzo e quarto del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, integrato dalla legge 3 aprile 1979 n. 103 e successive modificazioni».

20.35

DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rivalutazione delle rendite)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai mutilati e agli invalidi del lavoro sono rivalutate annualmente, con appositi decreti interministeriali, sulla base degli incrementi della retribuzione di riferimento intervenuti rispetto all'anno precedente, relativamente alle gestioni industria, agricoltura e medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

2. Gli oneri derivanti dalla rivalutazione di cui al comma precedente trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità di ciascuna delle suddette gestioni del bilancio dell'INAIL. Relativamente alle gestioni che risultino in disavanzo saranno stabiliti, con i medesimi decreti di rivalutazione delle rendite, contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi (nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalla rivalutazione medesima).

3. Per l'anno 1999 la rivalutazione, relativa alle gestioni industria e agricoltura, è collegata all'incremento della retribuzione dell'anno 1998 rispetto all'anno 1995.

4. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanate con il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».

20.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sistemazione giuridica del personale ex ruolo ad esaurimento delle pubbliche amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici)

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, sono conferiti, in via prioritaria, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè gli incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali, sprovvisti di titolare. Il trattamento economico del personale di cui sopra è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

2. I posti di funzione dirigenziale non generale disponibili alla fine di ogni anno presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento, possono essere coperti, entro il 31 dicembre 2001, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal personale di cui all'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I posti sono conferiti attraverso graduatorie formate da ciascuna amministrazione sulla base dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti.

3. All'articolo 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo rigo, dopo la parola: "concorsi" sopprimere le parole: "per esami" e dopo le parole: "articolo 28" sopprimere le parole: "comma 2"».

20.0.2

MULAS, MANTICA, FLORINO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sistemazione giuridica del personale ex ruolo ad esaurimento delle pubbliche amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici)

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono conferiti, in via prioritaria, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè gli incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali, sprovvisti di titolare. Il trattamento economico del personale di cui sopra è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

2. I posti di funzione dirigenziale non generale disponibili alla fine di ogni anno presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento, possono essere coperti, entro il 31 dicembre 2001, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto

conto delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal personale di cui all'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I posti sono conferiti attraverso graduatorie formate da ciascuna amministrazione sulla base dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti.

3. All'articolo 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo rigo, dopo la parola: "concorsi" sopprimere le parole: "per esami" e dopo le parole: "articolo 28" sopprimere le parole: "comma 2"».

20.0.3

MUNDI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sistemazione giuridica del personale ex ruolo ad esaurimento delle pubbliche amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici)

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono conferiti, in via prioritaria, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè gli incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali sprovvisti di titolare. Il trattamento economico del personale di cui sopra è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

2. I posti di funzione dirigenziale non generale disponibili alla fine di ogni anno presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento, possono essere coperti, entro il 31 dicembre 2001, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del personale di cui all'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I posti sono conferiti attraverso graduatorie formate da ciascuna amministrazione sulla base dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti.

3. All'articolo 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo rigo, dopo la parola: «concorsi» sopprimere le parole: «per esami» e dopo le parole: «articolo 28» sopprimere le parole: «comma 2».

20.0.4

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sistemazione giuridica del personale ex ruolo ad esaurimento delle pubbliche amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici)

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono conferiti, in via prioritaria, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè gli incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali sprovvisti di titolare. Il trattamento economico del personale di cui sopra è determinato in sede di contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

2. I posti di funzione dirigenziale non generale disponibili alla fine di ogni anno presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento, possono essere coperti, entro il 31 dicembre 2001, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del personale di cui all'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I posti sono conferiti attraverso graduatorie formate da ciascuna amministrazione sulla base dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti.

3. All'articolo 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al primo rigo, dopo la parola: «concorsi» sopprimere le parole: «per esami» e dopo le parole: «articolo 28» sopprimere le parole: «comma 2».

20.0.5

FILOGRANA, NOVI

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Istituzione della Commissione di inchiesta)

1. Viene istituita, secondo quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 20-ter.

(Finalità perseguite dalla Commissione)

1. La Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 1 della presente legge svolge la propria attività al fine di individuare le cause del dissesto dell'Ente previdenziale, l'entità dello stesso, la natura delle responsabilità nella sua gestione, gli inadempimenti del proprio personale direttivo, le eventuali ingerenze e/o influenze che parti politiche o sindacali abbiano avuto nella gestione dei fondi, dei benefici accordati a determinare categorie di soggetti e le eventuali anomalie che si siano verificate nell'effettuazione degli investimenti dei fondi dell'Ente e del proprio patrimonio immobiliare.

Art. 20-quater.

(Composizione della Commissione parlamentare)

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Senato, rispecchiando la proporzione e la consistenza numerica dei gruppi parlamentari, ed in ogni caso garantendo la presenza nel suo interno di almeno un rappresentante per ogni gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato, nel medesimo termine di cui al primo comma, provvede alla nomina del Presidente della Commissione, membro esterno al Senato della Repubblica ed individuato tra professionisti e/o docenti universitari dotati di specifiche competenze tecniche.

3. Entro quindi giorni dal proprio insediamento la Commissione provvede a nominare al suo interno un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 20-quinquies.

(Poteri della Commissione e prerogative)

1. La Commissione parlamentare procede, nello svolgimento delle proprie attività, e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni attribuite all'Autorità giudiziaria ordinaria.

2. Nel perseguimento dei suoi compiti di avvale della polizia giudiziaria e dei supporti tecnici adeguati alle proprie attività.

3. La Commissione può acquisire, d'ufficio, atti relativi ad indagini svolte da altre Commissioni parlamentari sulla stessa materia, e può acquisire d'ufficio, anche in deroga alle norme in materia di segreto nella fase delle indagini preliminari, informazioni ed atti relativi a procedimenti in corso o in fase di indagine innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 20-sexies.

(Durata dell'attività della Commissione)

1. La Commissione deve presentare al Senato della Repubblica il risultato dei propri lavori, mediante relazione conclusiva, entro e non oltre sei mesi dalla data del suo insediamento.
2. La Commissione elabora un proprio regolamento interno, per il funzionamento dell'attività e la regolamentazione delle sedute.
3. In ogni caso deve essere garantita la possibilità per i commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza da acquisire agli atti.
4. Le sedute della Commissione sono pubbliche.
5. Tuttavia, in particolari casi, qualora il Presidente, valutato l'oggetto della attività di indagine svolta lo ritenga necessario, potranno disporsi sessioni a porte chiuse.
6. I verbali delle sedute, nonché gli atti ed i documenti acquisiti, sono pubblicati, eccezion fatta nei casi indicati nel comma 4 del presente articolo e qualora il Presidente della Commissione lo disponga.

Art. 20-septies.

(Oneri finanziari)

1. Il Presidente del Senato destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

20.0.6

FILOGRANA

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

«20-bis. È disposta la messa in liquidazione coatta amministrazione dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale.

20-ter. Al termine della procedura disposta al comma precedente, viene istituita "INPS 2".

Art. 20-quater.

(Istituzione di nuovo istituto di previdenza)

1. È istituito «INPS2», istituto privatistico di interesse nazionale, con finalità di previdenza e assicurazione sociale per i lavori, ad azionario diffuso, secondo il modello della *public company*.

Art. 20-quinquies.

(Capitale sociale ed azionariato dell'Istituto)

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 è costituito nella forma di società per azioni, con capitale sociale di 8.000 miliardi di lire.

2. Il Ministero del tesoro detiene il 25 per cento dell'intero capitale sociale. La rimanente parte di capitale sociale è collocata sui mercati finanziari ed ogni soggetto economico può detenere non più del 5 per cento dell'intero capitale dell'Istituto.

Art. 20-sexies.

(Nomina di una Commissione)

1. Contestualmente alla costituzione della società per azioni è nominata una Commissione, composta da cinque membri, di cui uno designato dal Presidente della Repubblica, uno dal Governo, uno dai Presidenti dei due rami del Parlamento, uno dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa (CONSOB) e uno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Art. 20-septies.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 3 ha l'incarico di studiare le modalità di avviamento e funzionamento dell'Istituto, nonché le modalità di collocamento delle azioni dell'INPS sul mercato finanziario primario nazionale e internazionale.

2. La Commissione presenta, entro sei mesi dal suo insediamento, una relazione articolata, con la quale individua i mezzi, gli strumenti e le maestranze necessarie all'avviamento di INPS2.

3. I risultati dei lavori della Commissione sono consegnati al Consiglio di amministrazione di INPS2.

Art. 20-octies.

(Nomina di un organo di vigilanza)

1. La Commissione di cui all'articolo 3 provvede all'indicazione delle modalità più idonee per la creazione di un istituto di controllo e di vigilanza per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 9.

Art. 20-nonies.

(Finalità e scopi)

1. INPS2 crea un fondo assicurativo obbligatorio per tutti i lavoratori dipendenti autonomi o parasubordinati, che sono avviati al lavoro o iniziano la propria attività lavorativa in qualsiasi forma, dipendente, autonoma o parasubordinata, successivamente alla data d'inizio dell'attività dell'Istituto.

2. I lavoratori che abbiano iniziato a svolgere le proprie prestazioni lavorative successivamente alla data d'inizio dell'attività dell'Istituto, accedono, di diritto, al sistema contributivo attuato in conformità alle norme che seguono, mediante sottoscrizione di contratto di assicurazione con l'Istituto nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi di entrambe le parti contraenti.

Art. 20-decies.

(Funzionamento del sistema in genere)

1. I lavoratori iscritti a INPS2 provvedono al versamento dei premi assicurativi, con le modalità ed alle scadenze determinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

2. Il versamento degli importi a titolo di premio concorre alla determinazione, per ciascun assicurato, di un cumulo contributivo personale che dà all'assicurato il diritto di percepire una indennità proporzionale ai premi versati.

3. Nei termini indicati dalla Commissione di cui all'articolo 3, ciascuna organizzazione di categoria indica il tetto minimo contributivo per i propri appartenenti. L'indicazione fornita dalle organizzazioni di categoria costituisce la forma previdenziale minima per ogni contraente.

Art. 20-undecies.

(Funzionamento del sistema per lavoratori autonomi)

1. Per quanto attiene ai lavoratori autonomi, le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative determinano il minimale contributivo. Il versamento contributivo è proporzionale al reddito annuo denunciato ai fini dell'IRPEF. Il lavoratore autonomo dà prova dell'avvenuto versamento mediante produzione di copia dell'assegno emesso a favore di INPS2, nonché di attestato, rilasciato dalla banca, recante le modalità di versamento.

Art. 20-duodecies.

(Funzionamento del sistema per i lavoratori subordinati)

1. Le organizzazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, determinano i minimali contributivi per i lavoratori subordinati e parasubordinati. Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, oltre alla retribuzione allo stesso spettante, un assegno circolare non trasferibile ed intestato a INPS2, dell'importo corrispondente al premio assicurativo.

2. L'assegno di cui all'articolo 1 è versato, a cura del lavoratore, su un libretto di deposito o conto corrente, acceso a favore di INPS2, vincolato, impignorabile ed insequestrabile. INPS2 deve immediatamente investire la somma ricevuta e rendere conto trimestralmente dell'andamento dell'investimento al lavoratore che ha effettuato il versamento.

3. Ove il datore di lavoro non corrisponda contestualmente alla retribuzione l'assegno, il lavoratore deve comunicare immediatamente tale inadempienza all'Istituto di controllo e di vigilanza di INPS2 ed esso deve intervenire entro cinque giorni dalla denuncia presso il datore di lavoro insolvente mediante ingiunzione di immediato pagamento della somma dovuta al lavoratore.

4. In caso di inadempimento all'ingiunzione di cui al comma 3, e nel caso in cui il mancato versamento dei premi sia reiterato nel tempo, l'Istituto di controllo e di vigilanza provvede alla sospensione in via amministrativa dell'attività del datore di lavoro per un periodo da un minimo di giorni trenta ad un massimo di giorni novanta. Con regolamento verrà determinata la misura minima di riferimento, in proporzione al tipo di attività svolta ed al numero dei dipendenti.

Art. 20-terdecies.

(Categorie di soggetti beneficiari delle prestazioni dell'ente)

1. Beneficiano delle prestazioni indicate nella presente legge i lavoratori assicurati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, nonché gli eredi.

2. Ai fini della presente legge sono da considerarsi eredi il coniuge superstite, i discendenti legittimi e naturali o in mancanza delle due categorie gli ascendenti legittimi o naturali dell'assicurato.

Art. 20-quaterdecies.

(Condizione per l'accesso alle indennità previste dal fondo)

1. Hanno diritto alla prestazione pensionistica, con le modalità specificate negli articoli da 12 a 14, i lavoratori che abbiano provveduto al

versamento dei premi per almeno trentacinque anni lavorativi, ovvero abbiano provveduto ad effettuare almeno quattrocentoventi versamenti mensili di premi.

2. Hanno diritto al riscatto del capitale versato i lavoratori che abbiano effettuato versamenti inferiori alle quattrocentoventi mensilità, con le modalità indicate negli articoli 12 e 13.

Art. 20-quinquiesdecies.

(Modalità di corresponsione della prestazione pensionistica a favore dell'assicurato)

1. Il lavoratore assicurato, che abbia raggiunto il minimo di contribuzione di cui all'articolo 7, può:

a) riscattare, alla scadenza del contratto con INPS2, la somma versata a titolo di premio, rivalutata;

b) ottenere il pagamento di una indennità periodica, a titolo di vitalizio, per tutta la durata della vita dell'assicurato susseguente alla scadenza del contratto di assicurazione con INPS2, determinata sulla base delle scelte fatte dallo stesso assicurato secondo le proprie previsioni di vita e comunque per un numero di anni non inferiore a quindici.

2. In caso di morte dell'assicurato, che abbia raggiunto il minimo contributivo di quattrocentoventi mensilità, il coniuge superstite beneficia della rendita del capitale versato ed investito dall'Istituto, rivalutato nella misura di cui all'articolo 14.

3. Alternativamente, il beneficiario può optare per l'integrale riscatto del capitale versato al netto delle franchigie da determinarsi con successivo regolamento di attuazione.

Art. 20-sexiesdecies.

(Disciplina di INPS nel periodo di liquidazione)

1. L'INPS continua a gestire il trattamento pensionistico dei lavoratori che abbiano sottoscritto contratti di lavoro fino alla data di inizio dell'attività di INPS2, fatta salva la disciplina vigente in tema di erogazione e di corresponsione dei trattamenti pensionistici a favore degli iscritti a tale ente.

2. Un successivo regolamento, emanato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure di trasferimento di beni e di personale da INPS a INPS2.

3. Secondo le indicazioni della Commissione di cui all'articolo 3, con successivo regolamento di attuazione emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate forme di intervento straordinario da parte dello Stato e di liquidazione del patrimonio dell'ente.

Art. 21.

Al comma 1, sopprimere le parole: «di comparto».

21.1 PILONI, DUVA, PIZZINATO, PELELLA, DE LUCA Michele,
GRUOSSO, TAPPARO, BATTAFARANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 1999»
con le seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 1999».*

21.3 IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «in vigore presso i predetti fondi» ag-
giungere le seguenti: «che restano a tal fine confermate anche ai fini di
quiescienze» sostituire inoltre le parole: «alla data del 1° ottobre
1999».*

21.4 IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «in vigore presso i predetti fondi» ag-
giungere le seguenti: «che restano a tal fine confermate anche ai fini di
quiescienze».*

21.6 NOVI, FILOGRANA

*Al comma 3, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «alla
data del 1° luglio 1999» con le seguenti: «alla data del 1° ottobre
1999».*

21.7 NOVI, FILOGRANA

*Al comma 3, dopo: «ISTAT» aggiungere: «in base al costo della
vita in ciascuna regione italiana».*

21.5 LAGO, ROSSI, MORO, WILDE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis). I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici».

21.2 BATTAFARANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici».

21.8

AZZOLLINI, NOVI, FILOGRANA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici».

21.9

AZZOLLINI, FILOGRANA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici».

21.10

MINARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3. I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici».

21.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici».

21.12

DE MARTINO, FERRANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici».

21.13

PALUMBO

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «A tale contabilità» aggiungere: «alla quale faranno altresì carico gli oneri in trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1998».

21.14

IL RELATORE

Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «A tale contabilità» aggiungere le seguenti: «alla quale faranno altresì carico gli oneri in trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999».

21.15

NOVI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 5.

21.16

DE LUCA Michele, PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO, DUVA,
PILONI, BATTAFARANO, PIZZINATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e nell'ambito dell'accordo contrattuale di comparto di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità e la durata di un eventuale contributo di solidarietà, non superiore al 2 per cento, da applicare sulle prestazioni integrative dell'assicurazione obbligatoria, di cui al comma 3».

21.17

VEGAS, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2», aggiungere le seguenti: «e per il periodo di tre anni».

21.18

NOVI, FILOGRANA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto contributo di solidarietà sarà corrisposto, per un periodo di cinque anni, da coloro che alla data del 30 giugno 1999 siano cessati dal servizio e per non oltre cinque anni dalla data di cessazione, per coloro che cesseranno dopo la suddetta data».

21.19

IL RELATORE

Al comma 8, in fine, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 1998» con le seguenti: «alla data del 1° ottobre 1999».

21.20

IL RELATORE

Al comma 8, in fine, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 1998» con le seguenti: «alla data del 1° ottobre 1999».

21.21

NOVI, FILOGRANA

Sopprimere il comma 9.

21.22

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Restano fermi i livelli retributivi ed occupazionali dei dipendenti dell'INPS».

21.23

PALUMBO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Revisione della disciplina sulla capitalizzazione di una quota della pensione integrativa o sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti pubblici non economici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la ritenuta sulle pensioni integrative o sostitutive operata dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 per effetto di contratti di capitalizzazione è rideterminata in misura fissa e costante pari a quella posta a carico del pensionato all'atto del collocamento in quiescenza.

2. Per le capitalizzazioni liquidate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, a decorrere dal 1° gennaio 1999 la quota di pensione tattenuta a carico degli interessati è stabilita in misura fissa e costante pari a quella calcolata all'atto del collocamento in quiescenza, diminuita di una percentuale pari a quella esistente tra il valore capitale determinato in base al decreto ministeriale citato e quello applicato dagli enti indicati dal comma 1.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 7 marzo 1975, n. 76, e dell'articolo 14, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

21.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Le parole "possono chiedere una domanda irrevocabile," dell'articolo 8, comma 2, legge n. 404 del 27 dicembre 1990 sono soppresse».

21.0.2

TAROLLI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Il reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è equiparato al reddito riservato ai titolari di pensione di cui all'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall'articolo 11 comma 38 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 2 comma 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335».

21.0.3

TAROLLI

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

LAGO, MORO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. – 1. Il lavoratore dipendente può trasformare in tutto o in parte il proprio credito maturato dall'accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) costituito ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile in titoli azionari di nuova emissione dalla società per azioni debitrice del TFR, ovvero da società controllante della stessa. In tal caso vengono trasformati in azioni anche gli interessi annui maturati sugli accantonamenti. I titoli di cui sopra sono emessi al valore nominale e possono essere maggiorati di una percentuale non superiore al 10 per cento a titolo di rimborso spese emissione e diritti erariali. Ad essi si applica l'imposta di registro in misura fissa.

2. I lavoratori dipendenti titolari delle azioni dell'Impresa per effetto del comma precedente vengono iscritti in una "Rubrica Speciale" del Libro dei Soci. In essa sono iscritti i lavoratori dipendenti divenuti titolari delle azioni sia per effetto della trasformazione del TFR come indicato al precedente comma 1, sia per le azioni detenute o acquisite a qualsiasi altro titolo.

3. Le azioni di cui ai commi precedenti non possono essere alienate durante il rapporto di lavoro, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2120 del codice civile in materia di anticipo del TFR. Esso debbono essere conferite al Fondo pensioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e alla legge 8 agosto 1995, n. 335, quale quota di partecipazione allo stesso da parte del lavoratore, nelle percentuali stabilite dalle leggi vigenti e dai relativi accordi collettivi nazionali ed aziendali. Per le rimanenti è facoltà del lavoratore trasferire le ulteriori azioni al Fondo pensione stesso.

4. I lavoratori soci iscritti alla Rubrica Speciale di cui al comma precedente sono convocati annualmente in Assemblea Speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, con i compiti di esprimere pareri ed osservazioni sul Bilancio della Società ed eleggere un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del Collegio dei Revisori dei Conti».

22.2

MANTICA, MULAS

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «utilizzo» è inserita la seguente: «facoltativo».

22.3

MORO, LAGO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di Fondi pensione» aggiungere le seguenti: «e previo consenso del lavoratore interessato».

22.5

DE LUCA Michele, PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI, DUVA, TAPPARO, GRUOSSO, PELELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di congruo valore» con le seguenti: «di valore equivalente, accettato dal gestore del fondo».

22.6 BATTAFARANO, PIZZINATO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, DUVA, PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «congruità» con le seguenti: «equivalenza».

22.7 GRUOSSO, PIZZINATO, PELELLA, DE LUCA Michele, TAPPARO, DUVA, PILONI, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «con numero medio di dipendenti inferiore a 50,».

22.9 VEGAS, NOVI, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «inferiore a 50» con le parole: «inferiore a 200».

22.4 DUVA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 6 sostituire alle parole: “ad almeno tre diversi” le parole: “attraverso la forma della pubblica notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale”;

b) al comma 4-bis, secondo periodo, dell'articolo 6 dopo le parole: “alle diverse tipologie di servizio offerte” aggiungere il seguente periodo: “Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori”;

c) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente: “Art. 6-ter. – 1. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6 commi 2, 2-bis e 3, e all'articolo 6-bis, nonchè per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità su almeno due quo-

tidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte";

d) al comma 4, dell'articolo 16 dopo il terzo periodo che termina con le parole: "di volta in volta richiesti" aggiungere il seguente periodo: "la COVIP delibera in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, in ordine al trattamento giuridico ed economico del personale e all'ordinamento delle carriere applicando l'articolo 2 comma 28 della legge 14 novembre 1995 n. 481, nonché in ordine alla disciplina delle spese ed alla composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito con modificazioni dalla legge n. 216 del 1974" sopprimere il quarto ed il quinto periodo dalle parole: "le deliberazioni concernenti" alle parole: "le deliberazioni diventano esecutive";

e) al comma 5, dell'articolo 16 sopprimere il terzo e quarto periodo dalle parole: "l'ordinamento delle carriere" alle parole: "la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni";

f) al comma 5-bis dell'articolo 16 aggiungere dopo la parola: "i regolamenti" le parole: "le istruzioni di vigilanza" e dopo le parole: "dalla Commissione" le parole: "per assolvere i compiti di cui al successivo articolo 17"».

22.8 PELELLA, PIZZINATO, BATTAFARANO, PILONI, DUVA, TAPPARO, GRUOSSO, DE LUCA Michele

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Norme per incentivare il trasferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e per favorire la libertà di scelta dei lavoratori fra diversi fondi pensione)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

“2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazine del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa e di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di

società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

“2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo; la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base collettiva”.

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:

“3-*bis*. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di due anni con continuità degli apporti contributivi e della messa a disposizione del TFR. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possono creare nocuo agli iscritti ai fondi”.

4. È abrogato l'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il governo è delegato a emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo finalizzato a prevedere misure di coordinamento e armonizzazione con il trattamento, anche tributario, previsto dalla presente legge a salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai fondi pensione».

22.0.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, NOVI, MULAS, ZANOLETTI,
D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, FILOGRANA

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macellai pubblici)

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 175 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere ini-

ziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 56, comma 2 della legge 27 dicembre 1998, n. 449, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998».

22.0.2

CARPINELLI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n- 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: "all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 14 del presente decreto"».

22.0.3

SCIVOLETTO

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

327^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e per l'interno Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE**(3312) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*****(1110) *COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*****(3000) *MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*****(3273) *PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*****(3419) *RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Si procede alla votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3312, assunto come testo base.

La senatrice PASQUALI dà conto di quattro emendamenti (1.10, 5.2, 6.100 e 13.1), ritirando tutti gli altri emendamenti già presentati e accantonati nel corso dell'esame.

Il presidente VILLONE avverte che gli emendamenti appena presentati dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Su invito della relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, la senatrice PASQUALI precisa che se il parere della 5^a Commissione non dovesse pervenire in tempo utile per concludere l'esame in Commissione prima della sessione di bilancio, i suoi emendamenti potrebbero essere ritirati con la riserva di una riproposizione in Assemblea.

Si procede quindi alla votazione degli altri emendamenti, sui quali è stato acquisito il parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 01.1 e 01.2 (di contenuto identico) e l'emendamento 1.8 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Posto in votazione, è accolto l'emendamento 1.5, previo favorevole avviso della relatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Gli emendamenti 1.3, 1.9 e 1.7 (di contenuto identico) e 1.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.1 è fatto proprio dal senatore SCHIFANI in assenza dei proponenti. Con l'avviso contrario della relatrice D'ALESSANDRO PRISCO e del sottosegretario BARBERI, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.2 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

È accantonata la votazione dell'articolo 1 e delle annesse Tabelle A e B.

L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 2.

Quanto all'emendamento 3.1, il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO contesta il fondamento del parere contrario, poiché l'incremento del contingente annuo dei vigili ausiliari di leva è per propria natura insuscettibile di arrecare oneri aggiuntivi, dato che per gli ausiliari dei vigili del fuoco non è prevista alcuna indennità. Ciò che stupisce nell'esame svolto dalla Commissione bilancio è soprattutto l'orientamento manifestato dal rappresentante del Governo il quale, evidentemente privo di riscontri e di elementi di valutazione, non ha ritenuto necessario consultare i colleghi di Governo che avrebbero potuto chiarire l'evidente neutralità finanziaria della disposizione.

Il sottosegretario BARBERI conferma la valutazione della relatrice e precisa che la riduzione del contingente annuo degli ausiliari di leva per le forze armate e le forze di polizia, già disposta a scopo di contenimento della spesa, non ha riflessi sull'aumento relativo della quota destinata ai vigili del fuoco, che anzi determina un risparmio poiché in questo caso non sono previste indennità.

Egli suggerisce di approfondire ulteriormente la questione con una verifica nell'ambito del Governo e successivamente con un ulteriore passaggio in Commissione bilancio, anche relativamente all'emendamento 3.0.1 per il quale potrebbero essere svolte considerazioni analoghe.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO prospetta la possibilità di richiedere alla Commissione bilancio una revisione del parere sull'emendamento 3.1 ovvero di procedere alla votazione dell'emendamento che, se approvato, sarebbe sottoposto nuovamente al parere della Commissione bilancio da parte dell'Assemblea e valutato probabilmente in modo più accurato.

Secondo il presidente VILLONE, tale ultima procedura sarebbe inopportuna, soprattutto per il Governo.

La relatrice, quindi, ritira l'emendamento 3.1, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

L'articolo 3 è approvato senza modifiche.

La relatrice PASQUALI ritira l'emendamento 3.0.1, avendo aderito alle considerazioni di metodo svolte dalla relatrice e dal Presidente in ordine all'emendamento 3.1.

L'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'articolo 4 è approvato senza modifiche.

In merito agli emendamenti 4.0.1, 4.0.3 e 4.0.4 (di contenuto identico), il presidente VILLONE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In proposito la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si riserva di individuare, per la discussione in Assemblea, una copertura finanziaria idonea e ritira intanto l'emendamento 4.0.1. Gli altri due emendamenti sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 4.0.2, che ha suscitato il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO afferma che esso non comporta oneri finanziari, risolvendosi intanto a ritirarlo, con un invito, rivolto al Go-

verno, affinché ne siano valutate in modo non superficiale le ritenute implicazioni finanziarie.

Accantonata la votazione dell'emendamento 5.2, l'emendamento 5.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti. È quindi accantonato l'articolo 5.

Sull'emendamento 6.1 il rappresentante del Governo esprime parere favorevole; la Commissione accoglie l'emendamento. L'emendamento 6.100 viene accantonato e viene pertanto rinviata anche la votazione dell'articolo 6.

All'articolo 7 la RELATRICE e il Rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.1, che viene accolto dalla Commissione. È quindi accolto l'articolo 7 nel testo modificato.

L'emendamento 7.0.1 è fatto proprio dal senatore GASPERINI in assenza del proponente. Con l'avviso contrario della RELATRICE e del Rappresentante del Governo, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

All'articolo 8, sugli emendamenti 8.9 e 8.10 (di contenuto identico) la RELATRICE ricorda la propria opinione favorevole all'ultimo capoverso del comma 3. Il presidente VILLONE rammenta che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, sull'intero comma 3.

In assenza dei proponenti, la RELATRICE fa propri gli emendamenti nei limiti già indicati e successivamente li ritira in ragione del parere espresso dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 8.2, fatto proprio dal senatore SCHIFANI in assenza dei proponenti, viene respinto dalla Commissione, con il parere contrario della RELATRICE e del Rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 8.6 la RELATRICE esprime parere contrario mentre il sottosegretario BARBERI invita i proponenti al ritiro.

Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 8.3 la RELATRICE esprime un parere favorevole. Il sottosegretario BARBERI ritiene preferibile rimettere la valutazione all'Assemblea, anche in ragione del parere contrario formulato dalla Commissione bilancio. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO concorda con l'indicazione del rappresentante del Governo. Il senatore SCHIFANI fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti e successivamente lo ritira.

Sull'emendamento 8.4, il presidente VILLONE precisa che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SCHIFANI fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO e il Rappresentante del Governo esprimono un parere contrario. La Commissione respinge l'emendamento.

Nello stesso modo e con lo stesso esito si svolge la trattazione dell'emendamento 8.5.

Con il parere favorevole della relatrice è approvato l'emendamento 8.7.

Sull'emendamento 8.1 la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime un parere favorevole, mentre il sottosegretario BARBERI esprime un parere contrario.

L'emendamento è approvato dalla Commissione.

L'articolo 8 è approvato nel testo modificato.

Sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, fatti propri dal senatore SCHIFANI in assenza dei proponenti, la RELATRICE e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Il presidente VILLONE osserva che sull'emendamento 8.0.2 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni, sono respinti entrambi gli emendamenti.

Sull'emendamento 9.1 la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO conferma il suo parere contrario, trattandosi di materia contrattuale. Il sottosegretario BARBERI invita i proponenti a ritirare l'emendamento. Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento.

Con distinte votazioni sono quindi approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 9, 10, 11 e 12.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, ritira l'emendamento 12.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea una volta chiarita la posizione del Governo sulle ritenute implicazioni finanziarie.

Quanto all'articolo 13, viene accantonata la votazione dell'emendamento 13.1 e dello stesso articolo.

È accantonato anche l'articolo 14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2097-B) CAMO ed altri. – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La relatrice PASQUALI rileva in via preliminare che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ancorchè ampie, non alterano l'impianto sostanziale del disegno di legge. Dopo aver illustrato analiticamente gli elementi di novità introdotti dall'altro ramo del Parlamento, auspica l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, con il consenso della Commissione il PRESIDENTE fissa per le ore 18 di domani, giovedì 19 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3339) BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 3339)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 1998.

Il relatore VILLONE rammenta che l'elaborazione del testo è stata già quasi compiutamente definita, restando da individuare una corretta copertura finanziaria. In proposito, la Commissione ha richiesto una nuova relazione tecnica al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento. Acquisita la relazione tecnica, egli ha predisposto un emendamento che regola la disponibilità di personale per la Commissione, senza prevedere assunzioni ma la possibilità di avvalersi di dipendenti pubblici comandati o collocati fuori ruolo. In proposito egli ritiene di poter riformulare il limite complessivo delle unità di personale elevandolo da 25 a 35 unità, ma tenendo fermo il limite di 12 unità per i collocamenti fuori ruolo, i soli suscettibili di eventuali oneri finanziari, secondo la valutazione contenuta nella citata relazione tecnica, per il caso di sostituzione nell'amministrazione di provenienza. Di conseguenza presenta l'emendamento 21.100 (nuovo testo), che recepisce anche la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere reso a tale ri-

guardo. Illustra anche l'emendamento 23.1, recante la copertura finanziaria del disegno di legge, sottoposto con esito positivo al parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario BRESSA esprime un parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

La Commissione approva, con distinte votazioni, tanto l'emendamento 21.100 (nuovo testo), quanto l'emendamento 23.1.

Il relatore, quindi, prospetta l'opportunità di alcune modifiche di coordinamento, riferite al testo già elaborato dalla Commissione.

All'articolo 2, propone l'emendamento 2.Coord.1, che la Commissione approva.

All'articolo 3, il relatore VILLONE propone di omettere nella lettera *b*) del comma 2 il riferimento alla Corte dei conti, da inserire invece nella lettera *c*) come destinataria di segnalazioni da parte della Commissione: la modifica è opportuna per non ingenerare dubbi interpretativi su una eventuale alterazione dei meccanismi di attivazione delle potestà della Corte dei conti. Il senatore MISSERVILLE condivide la proposta. Il senatore PELLEGRINO ritiene opportuno individuare esattamente l'organo destinatario, eventualmente nella Procura della Corte dei conti. Conviene il senatore LISI. Il senatore GASPERINI ritiene viceversa non necessario prevedere una facoltà di segnalazione alla Corte dei conti, che può attivare d'ufficio sia le proprie potestà di controllo sia l'azione di responsabilità contabile. Il senatore MISSERVILLE considera utile, invece, una potestà di segnalazione da parte della Commissione, che non qualifica giuridicamente i casi segnalati e consente una disponibilità di elementi ipoteticamente utili per gli interventi di controllo o per l'esercizio dell'azione di responsabilità contabile senza che sia necessario, nè opportuno, individuare nella Corte dei conti l'organo destinatario.

La proposta di coordinamento avanzata dal relatore (3.Coord.1), è quindi accolta dalla Commissione, con il dissenso del senatore LISI.

Sono quindi illustrate dal RELATORE le proposte di coordinamento 4.Coord.1, 5.Coord.1, 9.Coord.1, 15.Coord.1 e 21.Coord.1.

La Commissione accoglie anche queste ultime proposte di coordinamento.

È infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 3015, nel testo modificato, con la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 3339.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0128^o)

Il PRESIDENTE avverte che per la seduta convocata per domani, giovedì 19 novembre 1998, alle ore 15 saranno trattati con priorità i seguenti argomenti: disciplina del conflitto di interessi (in sede referente), disegno di legge collegato in materia tributaria (in sede consultiva), relazione sul processo normativo comunitaria (in sede consultiva).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3312**Art. 1.**

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) individuazione dei compiti da attribuire direttamente al Corpo, nel quadro della riconosciuta rilevanza sociale del servizio prestato;

2) predisposizione di una organizzazione, imperniata sulla funzione di indirizzo politico, di alta direzione e di vigilanza del Ministro dell'interno, che preveda una configurazione autonoma e distinta del Corpo rispetto all'attuale assetto organico nell'ambito del Ministero dell'interno, articolata nel comitato amministrativo, competente in tema di gestione amministrativa e di programmazione generale dell'attività del Corpo, e nel vertice del Corpo, il direttore, responsabile operativo;

3) disciplina dell'organizzazione e delle procedure concernenti aspetti concreti dell'attività del Corpo, mediante regolamenti in attuazione delle norme contenute nella presente legge; previsione della disciplina del rapporto d'impiego del personale del Corpo sulla base dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni;

4) peculiarità del regime contabile, di gestione e dei successivi controlli, intese a rendere più spedita l'attuazione dei programmi generali e settoriali, anche di dimensione locale e, in generale, ad assicurare un più proficuo espletamento dei servizi in favore della collettività;

5) individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento del Corpo con gli enti autonomi territoriali, per il più compiuto ed efficace esercizio dei relativi compiti;

6) specificazione del contesto normativo dell'attività dei vigili del fuoco, tenendo conto della loro professionalità e delle esperienze finora acquisite;

7) valorizzazione degli aspetti di autonomia in termini di efficacia ed efficienza;

8) previsione dei collegamenti con i cittadini e con la realtà sociale del territorio;

9) previsione dello statuto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale strumento atto ad assicurare l'autonomia nella organizzazione del Corpo, con particolare riferimento alla modularità organizzativa, al decentramento funzionale e territoriale ed all'efficienza operativa;

10) costituzione dei vari livelli strutturali dell'ordinamento del Corpo: Ministro dell'interno, comitato amministrativo, direttore, collegio dei revisori, con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti in modo da garantire l'armonico coordinamento nel rispetto degli specifici compiti attribuiti che sono rispettivamente, di natura politica (Ministro), gestionale (comitato amministrativo), tecnico-operativo (direttore), di controllo (collegio dei revisori);

11) previsione che l'articolazione periferica sia individuata dallo statuto, tenendo conto, di norma, della corrispondenza dell'articolazione con gli enti regionali e con gli enti locali».

01.1 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

01.2 (Identico all'em. 01.1)

ANDREOLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Regionalizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). - 1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera *a*), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

“1-*bis*. A tal fine, sono istituiti i corpi regionali dei vigili del fuoco, con organici a cura delle regioni. Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco transiteranno nei rispettivi corpi regionali. In base alle vacanze di organico regionale, verranno banditi appositi concorsi per l'assegnazione dei posti”.

2. Conseguentemente, è abrogata la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sulle norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, l'articolo 108, comma secondo, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e gli articoli 9 e 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al riordino della struttura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

1.8

SPERONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti

al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa-tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo».

1.5

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: «delle Forze di Polizia dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

1.10

PASQUALI, MAGNALBÒ, BONATESTA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli organi costituzionali, nonché per consentire lo svolgimento dell'attività di prevenzione e vigilanza, attualmente espletata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con prestazioni extra lavorative fuori dall'orario ordinario, straordinario e di turnazione, durante l'orario di lavoro ordinario e per i comandi provinciali delle nuove province, la dotazione organica è incrementata di complessive 9.703 unità di cui:

5.674 della V qualifica funzionale, profilo professionale vigile del fuoco;

2.837 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;

1.192 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.

2-bis. In attuazione della deroga stabilita dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale si esclude dal divieto di assumere personale operativo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti recati in aumento come stabilito dal precedente comma 1 e di quelli vacanti alla data del 31 ottobre 1997, nelle qualifiche funzionali di vigile del fuoco, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi

provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato, per periodi di 20 giorni in qualità di vigili del fuoco discontinui ovvero per periodi di prestazioni nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; nelle qualifiche di capo squadra e di capo reparto si provvede mediante applicazione della normativa vigente al momento del bando di concorso.

2-ter. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale di vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni periodo di venti giorni prestato in qualità di discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni per il servizio prestato in qualità di volontari e nelle calamità. A parità di punteggio hanno la precedenza i più anziani di età. Tutto il personale vincitore di concorso è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità dello stato di salute.

2-quater. Le modalità per l'assegnazione presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di assunzione. Durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla formazione del personale assunto sulla base di un programma concordato tra Ministro dell'interno e organizzazioni sindacali di categoria.

2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 mila milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni corrispondenti.

2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di 20 giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento di venti giorni all'anno per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.

2-septies. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario della VIII qualifica funzionale e di direttore della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali sa-

ranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La dotazione organica degli stessi profili sarà determinata successivamente alla rideterminazione degli uffici dirigenziali. Il personale del ruolo ad esaurimento già inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale di nuova istituzione mantenendo l'ordine di ruolo e l'anzianità maturate. Per l'accesso ai nuovi profili si procede in via prioritaria mediante mobilità verticale con concorsi interni riservati al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto e al personale con almeno 5 anni di servizio nel profilo immediatamente precedente».

1.3

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire le parole: «715 unità», con le seguenti: «1.200 unità»; conseguentemente, sostituire la tabella A con la seguente:

PROFILO	LIVELLO	UNITÀ
Ispettore antincendi coordinatore	9°	40
Direttore amministrativo.....	9°	22
Medico direttore.....	8°	15
Funzionario amministrativo.....	8°	31
Collaboratore tecnico antincendi.....	7°	40
Responsabile amministrativo Contabile.....	7°	27
Capo reparto.....	6°	95
Capo squadra	6°	230
Vigile del fuoco.....	5°	700
TOTALE ...		1.200

1.9

ANDREOLLI

1.7 (Identico all'em. 1.9)

LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «nel profilo professionale», fino alla fine, con le seguenti: «nei professionali dell'area di supporto tecnico-amministrativo e contabile dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale si provvede mediante concorsi esterni».

1.4

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il 25 per cento dei posti vacanti negli organici del personale permanente con qualifica di vigile del fuoco sono riservati all'accesso diretto dei vigili volontari con almeno sessanta giorni di servizio.

5-ter. L'accesso diretto del personale di cui al comma precedente è regolato da apposita graduatoria da compilarsi successivamente ai corsi di formazione e previo esame di un'apposita commissione nominata con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi».

1.1

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rideterminati gli uffici dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Nei successivi sessanta giorni devono essere nominati i dirigenti del Corpo nazionale, individuati ai sensi del predetto decreto legislativo.

5-ter. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, i dirigenti possono conferire tali funzioni al personale direttivo, sentito l'ispettore generale capo del Corpo nazionale vigili del fuoco».

1.2

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale vigili del fuoco). - 1. È abrogato l'articolo 21, primo comma, punto 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 521.

2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve essere fatto dal medico legale del Servizio sanitario nazionale, operante nel luogo ove risiede il concorrente, che rilascia certificazione degli accertamenti fatti e dei relativi risultati.

3. Entro sei mesi dal giorno dell'assunzione, l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve predisporre una verifica dei requisiti psico-fisici e attitudinali presso un medico legale del Servizio sanitario nazionale diverso da quello che ha rilasciato la certificazione degli accertamenti».

2.1

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Art. 3.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le parole: "e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contingente annuo dei vigili ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 4.000 unità"».

3.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, articolo 6, comma 2, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto ministeriale 30 marzo 1998, «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

3.0.1

GUBERT, ANDREOLLI, TAROLLI, ROBOL, PASQUALI

Art. 4.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I controlli sanitari sia dell'attività che del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco sono interamente affidati al Servizio sanitario nazionale inclusi i controlli sulla somministrazione di cibi e bevande anche in ambito operativo e le verifiche medico legali ai dipendenti».

4.1

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rivalutazione servizio operativo)

1. Per il personale delle qualifiche dirigenziali e dell'area operativa tecnica dalla V alla IX qualifica funzionale il servizio operativo è rivalutato, ai fini pensionistici, nella misura di 1/5 annuo.

2. L'aumento dei periodi di servizio, comunque rivalutati, non può eccedere complessivamente i cinque anni».

4.0.1

IL RELATORE

4.0.3 (Identico all'em. 4.0.1)

ANDREOLLI

4.0.4 (Identico all'em. 4.0.1) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

4.0.2

IL RELATORE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.2

PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 3».

5.1 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Art. 6.

Sopprimere il comma 2.

6.100

PASQUALI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa Sovvenzioni Antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendio dipendente dal Ministero dell'Interno. Le Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle statali, attiveranno, entro il 31 dicembre 1998, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3».

6.1

IL RELATORE

Art. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di contenimento della spesa per la locazione di immobili adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è sancito il diritto di prelazione sulle dismissioni demaniali in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'eventuale acquisizione delle medesime».

7.1

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di fronteggiare adeguatamente le esigenze delle unità operative, si autorizza un incremento di dotazione dell'unità previsionale

di base 6.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, delle unità aeree ad ala fissa della Protezione civile, come supporto nelle operazioni antincendio delle zone valutate ad alto rischio e comunque a disposizione di azioni interregionali.

2. All'onere derivante dalla spesa di cui al comma 1, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 7.1.3.3, di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro (per l'anno finanziario 1998) all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti valutazioni di bilancio».

7.0.1

SPERONI

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). - 1. Il Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di ottimizzare il servizio reso ai cittadini, promuove lo sviluppo delle strutture volontarie sulla base dei parametri di rischio e delle esigenze operative del territorio in modo armonioso e funzionale con la diffusione delle sedi di servizio permanenti.

2. L'istituzione dei distaccamenti volontari è disposta con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sovrintende all'attività delle strutture volontarie, esercita il controllo amministrativo ed operativo su di esse, definendo le specifiche aree di competenza ai fini del servizio di soccorso.

4. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica vengono emanate specifiche norme, aventi valore di legge ordinaria, che disciplinino compiutamente l'iscrizione nei quadri e l'impiego del personale volontario secondo i seguenti criteri:

le prestazioni del personale volontario gratuitamente fornite devono essere a tempo determinato o saltuarie e non possono costituire i presupposti per un rapporto di lavoro permanente;

apposite disposizioni dovranno regolare lo *status* giuridico del personale volontario, i sistemi di reclutamento con particolare riguardo all'idoneità psico-fisica, i limiti di età per la cessazione del servizio ed i casi e le modalità di esonero dal servizio, assicurando la garanzia del

contraddittorio. Tali disposizioni dovranno essere affidate nella loro gestione ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

al personale volontario del Corpo deve essere assicurata, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, la garanzia del posto di lavoro occupato e delle competenze stipendiali, anche attraverso appositi rimborsi dei datori di lavoro».

8.9

ANDREOLLI

8.10 (Identico all'em. 8.9) LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I distaccamenti volontari dei vigili del fuoco iscritti nei quadri dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti sul territorio a livello di comune inferiore ai 30.000 abitanti e costituiscono il nucleo fondamentale del sistema di protezione civile comunale o intercomunale ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La domanda per l'iscrizione nei quadri del personale volontario deve essere presentata presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di residenza».

8.2

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Sopprimere il comma 2.

8.6

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al presente articolo deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge».

8.3

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Ai soggetti che effettuano donazioni di cui al presente articolo è concesso un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente articolo non si applica l'imposta sulle donazioni”».

8.4 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale ed in attesa della chiamata alle armi, può su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo nazionale prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria».

8.5 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, dopo la parola: «riorganizzato» aggiungere la seguente: «anche».

8.7 IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «che sono aggregati» con le altre: «che possono essere aggregati»; aggiungere in fine le parole: «fuori dalla propria area di competenza».

8.1 MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono reclutati fra coloro che facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c) posizione regolare per gli obblighi di leva;

d) qualificazione professionale in uno dei mestieri indicati per il personale appartenente all'area operativa del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente i profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) limiti di età previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato;

f) idoneità psico-fisica e attitudinale prevista per il personale permanente;

g) residenza nell'ambito territoriale del comando provinciale dei vigili del fuoco ove si richiede l'iscrizione;

h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) non aver subito condanne penali».

8.0.1

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale volontario iscritto in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, prima di essere impiegato nel servizio di istituto, deve partecipare al corso di formazione a carattere teorico pratico secondo programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

2. Il mancato superamento del corso di formazione di cui al comma 1 determina la cancellazione dai quadri del personale volontario.

3. Ai fini della determinazione del limite di ottanta giorni prevista dal terzo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, non costituiscono richiamo in servizio temporaneo i periodi di frequenza ai corsi di formazione di addestramento.

4. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato.

5. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al comma 4 deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge».

8.0.2

MANFREDI, PASTORE, SELLA DI MONTELUCE

Art. 9.

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il personale operativo può essere impiegato in lavoro straordinario solo in caso di prolungamento del turno di lavoro per esigenze connesse al soccorso tecnico urgente, limitatamente al tempo necessario per la sostituzione del personale smontante, e in caso di emergenza per grandi interventi, disastri o calamità garantendo i periodi di riposo tra un turno e l'altro come stabilito dall'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro».

9.1

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Art. 12.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco vengono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sulle pertinenti unità previsionali di base dal Centro di responsabilità protezione civile e servizi antincendi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1 e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati sui capitoli concernenti il fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

12.0.1

IL RELATORE

Art. 13.

Sopprimere il comma 5.

13.1

PASQUALI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015**Art. 21.**

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. La Commissione si avvale, per il proprio funzionamento, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per complessive 25 unità, in posizione di comando o, nel limite di 12 unità, collocati fuori ruolo».

21.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. La Commissione si avvale, per il proprio funzionamento, esclusivamente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per complessive 35 unità, in posizione di comando o, nel limite di 12 unità, collocati fuori ruolo».

21.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

Sostituire i comma 1 e 2 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.550 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.1

IL RELATORE

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3015**

Art. 2.

Al comma 2, sostituire le parole da: «Le norme» fino a: «emanate» con le parole: «Il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione nonchè sulla gestione delle spese, è emanato».

2.Coord.1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «alla Corte dei conti e» e sostituire le parole: «delle rispettive» con le parole: «della propria»; alla lettera c), premettere le seguenti parole: «effettua segnalazioni alla Corte dei conti e».

3.Coord.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere il comma 6.

4.Coord.1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «gli elementi acquisiti dalla Commissione devono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari» con le seguenti parole: «gli elementi autonomamente acquisiti dalla Commissione sono trasmessi alle amministrazioni competenti e devono essere valutati nel corso di procedimenti disciplinari».

5.Coord.1

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: «elettivi».

9.Coord.1

IL RELATORE

Art. 15.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per i soggetti di cui all'articolo 9».

15.Coord.1

IL RELATORE

Art. 21.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Il contingente» fino a: «ed», e collocare lo stesso comma 1 quale comma aggiuntivo all'articolo 2.

21.Coord.1

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

349^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C02^a, 0102^o)

Il senatore CIRAMI chiede che, nei tempi più brevi possibili, la Commissione proceda, ai sensi dell'articolo 139, comma 3, del Regolamento ad una approfondita discussione sui problemi sollevati dalla sentenza della Corte costituzionale n.361 del 1998, con la quale è stata dichiarata – in particolare – l'illegittimità costituzionale dell'articolo 513 del codice di procedura penale.

Il senatore FOLLIERI, nel ricordare di essersi già espresso a favore di una analoga richiesta avanzata dal senatore Pera nella seduta del 4 novembre scorso, sottolinea peraltro come, a suo avviso, sarebbe di gran lunga preferibile che la Commissione procedesse quanto prima all'esame dei disegni di legge costituzionali, già presentati o di imminente presentazione volti – tra l'altro – a modificare l'articolo 24 della Costituzione inserendovi il riconoscimento del diritto alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti.

Il senatore RUSSO giudica opportuna una seduta in cui la Commissione potrebbe valutare, in termini generali, quali potranno essere le iniziative legislative da assumere a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.36 del 1998, mentre manifesta perplessità circa l'eventuale adozione di una risoluzione diretta ad invitare il Governo a provvedere. Conclude infine facendo presente che anche

il Gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo ha allo studio un proprio disegno di legge sulle problematiche sottese alla citata sentenza.

Il senatore PERA, a nome del Gruppo Forza Italia, si associa alla richiesta del senatore Cirami e sottolinea l'importanza dei temi sul tappeto. Chiede altresì una riunione urgente dell'Ufficio di presidenza della Commissione al fine di consentire nei tempi più ristretti possibili l'esame di quelle iniziative legislative, costituzionali o ordinarie, che rappresentano la fisiologica risposta che il Parlamento nella sua sovranità può dare alla sentenza della Corte costituzionale.

Segue un breve intervento del senatore CIRAMI il quale, anche facendo riferimento alle – a suo giudizio – inopportune dichiarazioni del Presidente della Repubblica, ritiene che la presentazione di disegni di legge legati agli aspetti messi in rilievo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.361 del 1998 non faccia venir meno l'opportunità di un dibattito ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, anche al fine di conoscere quale sia la posizione del Governo al riguardo.

Il presidente PINTO fa presente che la procedura prevista dall'articolo 139, comma 3, del Regolamento presuppone che non siano state assunte iniziative legislative sulle questioni oggetto dell'intervento della Corte costituzionale. Poichè risultano già presentati alcuni disegni di legge costituzionali al riguardo, tale presupposto è venuto meno e non è conseguentemente possibile procedere all'esame della sentenza della Corte nei termini previsti dal citato del Regolamento. Assicura comunque che è sua intenzione convocare al più presto l'Ufficio di presidenza della Commissione al fine di valutare le soluzioni da adottare per assicurare il più celere *iter* legislativo ai disegni di legge presentati in relazione alla sentenza della Corte costituzionale.

Prende quindi la parola il senatore GRECO il quale, nel richiamarsi alle polemiche sollevate dalla recente astensione degli avvocati dall'attività forense, a sua volta connessa con l'intervento della Corte costituzionale sull'articolo 513 del codice di procedura penale, auspica che venga ripreso quanto prima l'esame del disegno di legge n.1268 sull'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria (A.S. 1268). Sottolinea infatti che un più sollecito intervento normativo del Parlamento su queste problematiche avrebbe probabilmente consentito di evitare i problemi, le difficoltà e le contrapposizioni che si sono potute riscontrare in questi ultimi giorni in conseguenza della astensione collettiva praticata dagli avvocati.

Il presidente PINTO prende atto della richiesta del senatore Greco assicurando che essa sarà sottoposta all'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. Ricorda, tra l'altro, di aver ricevuto nella giornata di ieri i rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura, del Consiglio nazionale forense e dell'Unione camere penali e di aver potuto avviare con essi un confronto costruttivo sulle problematiche in

questione e di aver, in particolare, potuto raccogliere l'indicazione che tali organizzazioni forensi continuano ad esprimere quelle indicazioni per una risoluzione su base autonormativa della regolamentazione dell'astensione collettiva che - a suo tempo - indussero la Commissione a soprassedere all'esame del disegno di legge n. 1268.

IN SEDE REFERENTE

(3610) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n.375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge di conversione.

Dopo che il senatore PREIONI ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.1 il presidente PINTO dichiara improponibile tale emendamento ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore Athos DE LUCA illustra gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 richiamando con forza l'attenzione sul momento di grave difficoltà in cui versano gli esercizi commerciali, con particolare riferimento alla situazione nei centri storici urbani. Si tratta per lo più di imprese di piccole dimensioni che non riescono a far fronte, da un lato alla concorrenza della grande distribuzione e, dall'altro, a richieste sempre più esose da parte dei locatari degli immobili adibiti a locali commerciali.

Dopo aver ricordato che il Parlamento ha quasi concluso l'intervento riformatore sulla disciplina delle locazioni abitative, sottolinea che appare, in questo contesto, ancora più indiscutibile l'esigenza di un'organica riforma anche in materia di locazioni commerciali e, alla luce di ciò, anche in vista della celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, appare opportuno ed auspicabile una sospensione delle procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a locali commerciali e a pubblici esercizi fino al 31 dicembre 2001, in modo da assicurare uno spazio di tempo senz'altro sufficiente al fine di consentire l'intervento riformatore cui ha prima accennato.

Gli emendamenti 1.1 e 1.3 prorogano peraltro fino al 31 dicembre 2001 anche il termine di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 551 del 1998 che il decreto-legge in conversione prorogherebbe soltanto fino al 28 febbraio 1999.

Il senatore CIRAMI prende la parola sottolineando che gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 dovrebbero essere dichiarati improponibili poiché estranei all'oggetto del provvedimento in titolo.

Il senatore PREIONI preannuncia il voto contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, sottolineando, tra l'altro, come non vi sia alcuna

correlazione fra la portata del prossimo Giubileo che interesserà la città di Roma ed eventualmente qualche altra grande città italiana e la sfera di operatività degli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Athos De Luca che, invece, sospenderebbero le procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a locali commerciali e a pubblici esercizi sul tutto il territorio nazionale. Non si vede poi per quale motivo l'evento del Giubileo dovrebbe fornire l'occasione e il pretesto per una normativa che accentuerebbe ulteriormente a vantaggio dei conduttori i rapporti fra questi ultimi e i locatari.

Il senatore RUSSO invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, manifestando perplessità al riguardo, in quanto il decreto-legge in conversione determina un blocco delle procedure di esecuzione degli sfratti estremamente limitato da un punto di vista temporale e che è finalizzato a consentire al Parlamento il definitivo varo della nuova normativa sulla locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo. Un intervento come quello delineato negli emendamenti in esame potrebbe trovare non concorde l'altro ramo del Parlamento e compromettere la conversione del decreto-legge n. 375 del 1998. Ciò peraltro non significa che il problema sollevato dal senatore Athos De Luca non sia reale e meritevole della massima attenzione e che non sia certamente necessario un intervento normativo sulle questioni attinenti alla problematica delle locazioni degli immobili adibiti ad uso commerciale. Il Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo è senz'altro disponibile ad affrontare nel merito tali aspetti, ma ritiene che l'esame del disegno di legge in titolo non sia la sede più opportuna a tal fine.

Il senatore BATTAGLIA preannuncia il voto contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il senatore FOLLIERI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 condividendo le considerazioni svolte dal senatore Russo.

Il presidente PINTO fa presente al senatore Athos De Luca che l'eventuale trasformazione degli emendamenti da lui presentati in un ordine del giorno che potrebbe essere sottoposto all'approvazione della Commissione, costituirebbe senz'altro un ulteriore elemento utile per richiamare l'attenzione sull'esigenza di un intervento di riforma dell'attuale normativa in tema di locazioni commerciali.

Il senatore Athos DE LUCA, anche alla luce degli elementi emersi nel corso degli interventi testé svoltisi, si dichiara disponibile a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 se ciò potrà comunque contribuire a raggiungere l'obiettivo di una riforma in materia delle locazioni commerciali nei tempi più brevi possibili.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C02ª, 0102ª)

Il presidente PINTO comunica che è stato assegnato alla Commissione giustizia in sede deliberante il disegno di legge n.3006-B, avente ad oggetto la modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale, già approvato in sede deliberante da questa Commissione e modificato dalla Camera dei deputati lo scorso 11 novembre. Avverte, quindi, che l'ordine del giorno della settimana in corso, a partire dalla seduta anti-meridiana di domani, è integrato con la discussione del disegno di legge in questione.

La seduta termina alle ore 9,30.

350ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3610) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n.375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara di ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, riservandosi di ripresentarli in occasione dell'esame in Assemblea.

Si passa, quindi, alla votazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

Il senatore PREIONI annuncia il proprio voto contrario, rilevando che l'articolo 1 del decreto-legge di cui si propone la conversione proro-

ga ulteriormente il termine relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo. Tale disposizione ha l'effetto di procrastinare nel tempo la giusta attuazione delle aspettative dei locatori ai quali un provvedimento giudiziario abbia riconosciuto il diritto a rientrare nella disponibilità della propria abitazione. È ben strano, a questo riguardo, che lo Stato, in luogo di assicurare la pronta attuazione di provvedimenti giurisdizionali, consenta che ad essi si dia una realizzazione differita.

Preannunziano il proprio voto favorevole i senatori FOLLIERI e RUSSO.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Pettinato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

PER LA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C02ª, 0013ª)

Dopo breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori CALLEGARO, RUSSO, CENTARO, SCOPELLITI, SENESE e il PRESIDENTE, l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi viene fissato per le ore 13 di martedì 24 novembre.

IN SEDE REFERENTE

(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (Rinviato dall'Assemblea in commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998)

(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali* (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998)

(100) LISI. – *Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati*

(1383) SALVI ed altri. – *Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1435) *SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra*

(3079) *FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio*

(3519) *ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti*

(3530) *PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria*

(3538) *MARINI ed altri. - Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura*

- e della petizione n. 186 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana dell'11 novembre scorso.

Interviene il senatore BERTONI, il quale osserva che, al fine di dare un senso compiuto alle disposizioni circa i criteri di valutazione di professionalità dei magistrati e di avanzamento nella loro carriera, previsti dai disegni di legge all'esame, occorre introdurre un meccanismo che ne assicuri la pratica effettività, affinché non risulti vanificata, in sede applicativa, la finalità complessiva che gli stessi disegni di legge si propongono. È necessario, pertanto, introdurre una disposizione che, con la finalità di consentire una competizione reale e non apparente tra i magistrati che aspirano ad avanzamenti in carriera, preveda la fissazione preventiva del numero di posti di volta in volta disponibili con riferimento alle funzioni superiori. Tale sistema consentirebbe una realizzazione più compiuta dei principi di meritocrazia. L'evoluzione del dibattito culturale consente, inoltre, di reintrodurre nell'ordinamento previsioni relative alla valutazione del lavoro dei magistrati, assistite da meccanismi che ne assicurino la pratica effettività, senza rischi di strumentalizzazione del lavoro giudiziario. A tal fine sottolinea l'opportunità che siano messi a disposizione della Commissione gli emendamenti al disegno n. 1799 già presentati nel corso del precedente esame in sede referente. Ricorda, infatti, a tal riguardo che egli stesso aveva presentato un emendamento inteso all'introduzione di un meccanismo di avanzamento in carriera avente le caratteristiche appena esposte.

Il presidente PINTO assicura che gli emendamenti saranno tempestivamente messi a disposizione della Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore PERA, il quale rileva come la Commissione stia discutendo, marginalmente rispetto all'esame di altri disegni di legge ed in assenza di una complessiva e razionale programmazione dei propri lavori, un argomento di rilevante importanza, peraltro senza la presenza del Governo. È, pertanto, necessario che l'Ufficio di presidenza della Commissione proceda ad una rigorosa pro-

grammazione dei lavori, anche in considerazione del fatto che il Ministro di grazia e giustizia, pur avendo nel corso della scorsa settimana esposto alla Commissione le linee dell'azione di Governo nel settore della giustizia, non ha indicato le priorità da assegnare ai singoli provvedimenti. Gli stessi disegni di legge attualmente all'esame riguardano diversi argomenti – quali la valutazione di professionalità dei magistrati, la separazione delle funzioni, la scuola della magistratura – all'interno delle quali occorre che la Commissione, a seguito di un opportuno chiarimento tra le forze politiche in essa presenti, stabilisca precisi ordini di priorità.

Il presidente PINTO chiarisce che i disegni di legge all'esame erano stati inseriti con largo anticipo all'ordine del giorno della Commissione, e sugli stessi i senatori Fassone e Valentino hanno già svolto la propria relazione nelle sedute di martedì 10 e mercoledì 11 novembre. Il Governo, d'altro canto, valuterà politicamente la propria assenza ai lavori odierni della Commissione.

Interviene il senatore SENESE, il quale – aderendo alle problematiche sollevate dal senatore Pera – sottolinea che le tematiche oggetto dei disegni di legge all'esame sono state già affrontate – nel costoso di un percorso parlamentare abbastanza tortuoso – nel corso del dibattito presso la Commissione per le riforme costituzionali, nonché presso la Commissione giustizia del Senato in sede referente e l'Assemblea del Senato, che ha deciso il rinvio dei disegni di legge in Commissione. Occorre, inoltre, considerare che di recente si è insediato un nuovo Esecutivo e che si è avuta la sostituzione dello stesso titolare del Dicastero di grazia e giustizia. È necessario, pertanto, che all'Ufficio di presidenza convocato per la prossima settimana intervenga anche il rappresentante del Governo e che quest'ultimo sia preventivamente informato della necessità di esprimere un parere circa l'organizzazione dei lavori della Commissione ed i contenuti di merito relativamente all'esame dei disegni di legge n. 1799 e congiunti.

Il presidente PINTO assicura che saranno presi gli opportuni contatti con il Governo nel senso indicato dal senatore Senese.

Il senatore RUSSO sottolinea, innanzitutto, che in nessuno dei disegni di legge in titolo si propone l'attribuzione delle funzioni proprie della pubblica accusa a soggetti che non rivestano la qualifica di magistrato. Si tratta di un aspetto di cui va sottolineata l'importanza in quanto, sia nella storia italiana sia nell'esperienza di altri paesi, si è visto spesso il prevalere di soluzioni diverse nelle quali tali funzioni sono state intese e organizzate come espressione del potere esecutivo. Deve quindi considerarsi significativo che da nessuna parte si contesti che le funzioni del pubblico ministero vadano svolte da un magistrato il cui *status* sia disciplinato in maniera tale da assicurarne comunque l'indipendenza dal potere esecutivo. Tornare a soluzioni diverse che in qualsiasi modo contemplino e consentano forme di controllo da parte del potere politico

sulle modalità di esercizio delle funzioni della pubblica accusa costituirebbe, infatti, a suo avviso, un inaccettabile passo indietro e la rinuncia ad una fondamentale garanzia per tutti i cittadini.

Ciò premesso, l'oratore rileva in primo luogo che la separazione delle carriere fra la magistratura requirente e la magistratura giudicante rappresenterebbe però un passaggio che potrebbe portare ad un'evoluzione che, alla fine, rischierebbe di vedere il riaffiorare di meccanismi di controllo del potere politico sugli uffici del pubblico ministero. Inoltre la perplessità sull'impostazione ispiratrice dei disegni di legge che tendono a questo obiettivo nascono altresì dalla convinzione che, al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti dei cittadini nell'ambito del processo, sarebbe piuttosto necessario assicurare che il magistrato possa svolgere esperienze professionali e quindi formative diverse. La separazione fra la carriera giudicante e quella requirente aggraverebbe ulteriormente i problemi derivanti da una situazione che vede oggi un'eccessiva importanza della fase delle indagini preliminari rispetto a quella propriamente dibattimentale e, troppo spesso, un appiattimento del pubblico ministero sulla polizia giudiziaria. È invece indispensabile far sì che il magistrato che ricopre l'ufficio di pubblico ministero conservi una propria autonomia rispetto a chi svolge le indagini e non si riduca ad essere puramente e semplicemente il capo della polizia.

In sintesi, ciò di cui vi è bisogno è proprio l'opposto della separazione delle carriere ed è rappresentato, semmai, da norme che assicurino la temporaneità degli incarichi e che consentano al magistrato di esercitare, in momenti diversi, sia la funzione giudicante sia la funzione requirente.

Prosegue dichiarando di condividere l'affermazione secondo cui il bene primario da difendere è costituito dalla terzietà del giudice, ma ritiene priva di fondamento la tesi per cui l'appartenenza alla medesima carriera pregiudicherebbe la stessa possibilità che un magistrato possa essere «terzo» rispetto ad un altro magistrato. Se così fosse, dovrebbe risultare quasi impossibile che un giudice di appello riformi la sentenza di un giudice di primo grado, cosa che invece non è infrequente nella concreta esperienza giudiziaria.

In conclusione, se la separazione delle carriere appare una soluzione non condivisibile, nè opportuna, va però sottolineato che il fatto che uno stesso magistrato eserciti successivamente le funzioni del pubblico ministero e di giudice non può non comportare dei problemi di compatibilità di cui l'eventuale nuova normativa dovrà certamente farsi carico.

Prende quindi brevemente la parola il senatore CIRAMI il quale rileva come, a suo avviso, sarebbe opportuno che la Commissione proseguisse i propri lavori con esclusivo riferimento ai disegni di legge in materia di valutazione di professionalità dei magistrati – riproponendo lo stralcio delle parti afferenti a problematiche diverse – in quanto si tratta di aspetti sui quali, nell'immediato, è più urgente un intervento legislativo e potrebbe essere più agevole realizzare una convergenza circa le soluzioni da adottare.

Il senatore FOLLIERI sottolinea come le problematiche in materia di funzioni giudicanti e requirenti abbiano una rilevanza diretta ed immediata rispetto all'esigenza di salvaguardare la terzietà del giudice. Tale questione, peraltro, non può essere presa in considerazione disgiuntamente dal problema di un intervento normativo che ponga rimedio allo snaturamento del carattere tendenzialmente accusatorio del processo penale, voluto dal legislatore del 1988 e venuto meno in seguito agli interventi del legislatore e della Corte costituzionale verificatisi nel 1991 e nel 1992 e, dopo il tentativo di invertire questa tendenza rappresentato dalla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale dello scorso anno, nuovamente nel 1998 con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 361. A questo proposito, ricorda ancora una volta di essere il primo firmatario di un disegno di legge costituzionale (A.S. 3623) volto ad integrare l'articolo 24 della Costituzione, inserendovi i principi del giusto processo e della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice terzo.

Per quanto riguarda i disegni di legge in titolo, richiama l'attenzione sul fatto che il disegno di legge n. 3519, di cui è firmatario insieme al senatore Zecchino, ha inteso proporre alla Commissione una soluzione delle questioni relative all'esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti sulla quale già in sede di Commissione bicamerale si è potuta realizzare un'ampia convergenza. In merito, invece, al disegno di legge n. 3530 di iniziativa dei senatori Pera ed altri, sottolinea che la costituzione di ruoli separati per la magistratura giudicante e requirente – senza prevedere una modificazione, attraverso un intervento a livello costituzionale, della struttura del Consiglio superiore della magistratura – determinerebbe una situazione contraddittoria e tale da suscitare inevitabilmente non trascurabili perplessità. Si riserva comunque di approfondire nel prosieguo dei lavori tutte le problematiche sottese ai disegni di legge in esame.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3610**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

SCOPELLITI, PERA, CENTARO, GRECO

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «28 febbraio 1999» con le altre: «31 dicembre 2001. Alla medesima data è estesa la sospensione delle procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a locali commerciali e a pubblici servizi».

1.2

DE LUCA Athos, BORTOLOTTO

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «28 febbraio 1999» con le altre: «31 dicembre 2001».

1.3

DE LUCA Athos, BORTOLOTTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma delle locazioni commerciali, anche in vista della celebrazione del giubileo dell'anno 2000, sono sospese, fino al 31 dicembre 2001, le procedure di esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti a locali commerciali e a pubblici esercizi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure di sfratto per morosità e nel caso in cui il locatore voglia adibire l'immobile all'esercizio in proprio di una attività commerciale».

1.4

DE LUCA Athos, BORTOLOTTO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

166^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SERVELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Martelli e Ranieri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del sottosegretario per gli affari esteri Ranieri sugli sviluppi della situazione in Iraq
(R046 003, C03^a, 0017^o)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore RUSSO SPENA, riallacciandosi alle osservazioni già illustrate ieri dai colleghi della sinistra di cui condivide il fondamento, dichiara di concordare con l'impostazione data dal presidente del Consiglio D'Alema alla Camera dei deputati sulla concessione dell'asilo politico al leader curdo Ocalan; non condivide invece la definizione del caso come «patata bollente» nelle mani del Governo poichè si tratta di un problema del quale non sfugge la notevole complessità, la cui soluzione si può impostare in modo politico utilizzando questo caso come il primo passo di un percorso che tutta l'Europa potrà effettuare verso una conferenza di pacificazione sulla questione curda che coinvolga, oltre alla Turchia, gli altri tre Stati interessati. Il cammino d'altronde è stato già tracciato da atti di indirizzo del Parlamento italiano nonchè da mozioni votate al Parlamento europeo, nell'ambito del rispetto delle varie convenzioni sui diritti umani che anche questi Stati hanno sottoscritto. Smentisce, se ancor ve ne sia bisogno, che vi sia stata una sotterranea manovra degli ambienti filocurdi italiani mentre è noto a tutti che una delegazione di parlamentari incontrò in Siria esponenti del PKK, ai quali fu rivolto un invito per allacciare contatti con il Governo e con il Parlamento italiano.

Passando alla questione dell'Iraq, su cui è chiaro che il vero problema di attualità è quello che riguarda l'embargo, osserva che gli irrigidimenti iracheni non sono del tutto ingiustificati data la pressione continua che le ispezioni pretendono di esercitare per fatti già accertati. Due sono i segnali positivi che l'Italia potrebbe dare, l'uno sostenendo in tutte le sedi internazionali l'impegno per fissare un orizzonte temporale delle sanzioni e l'altro, compiendo un gesto unilaterale, con l'approvazione del disegno di legge sull'utilizzo dei beni iracheni bloccati nelle banche italiane al fine di azioni umanitarie.

Il senatore ANDREOTTI concorda sulla risposta che si deve fornire alla domanda di asilo politico a una persona che, se estradata, sarebbe perseguitata e concretamente colpita dalla pena di morte prevista in Turchia. Ma proprio su questo argomento e da questo caso si potrebbe partire per discutere con il governo turco la questione curda, parallelamente alla richiesta di adesione all'Unione Europea, ricordando il richiesto adeguamento delle legislazioni interne non conformi ai principi democratici dell'Occidente.

Per quanto riguarda l'embargo imposto all'Iraq, un segno di buona volontà potrebbe essere quello di snellire la lunga e complessa procedura cui oggi si deve sottostare per quella quota di forniture concessa. Inoltre questo problema andrebbe inquadrato in una ripresa del negoziato globale di disarmo nucleare da tempo rallentato, per non dire addirittura fermo, di fronte agli interessi di tanti altri paesi che hanno accumulato armi ben più distruttive di quelle che si contestano all'Iraq.

Il senatore TABLADINI, ad integrazione dell'intervento accorciato nella seduta di ieri, per lasciar spazio al collega Speroni oggi assente, si sente di interpretarne il pensiero sul caso del leader curdo Ocalan, al quale in primo luogo certamente avrebbe sconsigliato l'arrivo in Italia dato che in questo paese sono in corso processi contro i sostenitori dell'autodeterminazione. C'è da chiedersi innanzitutto fino a che punto la lotta pacifica in difesa dei propri diritti possa dare risultati migliori rispetto a quelli ottenibili in una situazione di guerra e cosa si debba definire «terrorismo», fenomeno politico che investe un problema soggettivo di difficile inquadramento. Data la situazione del popolo curdo anche il loro leader è da considerare persona in guerra, responsabile di atti di natura politica attraverso mezzi aggressivi: la Lega Nord sosterrà senza dubbio la concessione dell'asilo politico, opponendosi peraltro ai tentativi in atto di generale criminalizzazione del popolo turco. Occorre mantenere in sede europea la pressione sulla Turchia affinché assuma di fronte alla comunità internazionale la responsabilità verso le richieste del popolo curdo, separando il caso Ocalan dai rapporti bilaterali italo-turchi.

Il presidente SERVELLO, avendo ascoltato le prese di posizione delle varie parti politiche, dichiara di sentirsi in dissonanza verso alcune di esse in quanto, se da un lato non si discutono i diritti del popolo curdo, dall'altro va espresso un giudizio estremamente severo nei confronti

di chi ha creato per l'Italia una situazione di estrema gravità sul piano dei rapporti internazionali. Sulla richiesta di estradizione, che probabilmente la Turchia avanzerà, ritiene che non dovrebbe essere accettata non solo per ragioni umanitarie legate all'esistenza della pena di morte nell'altro paese, ma anche ormai per il peso delle questioni di sicurezza e di ordine pubblico che discendono dall'afflusso di migliaia di curdi a Roma. Si domanda pertanto se l'asilo politico sia la sola soluzione alternativa oppure non si crei con esso un pericoloso precedente, che potrebbe aprire le porte a tutti gli esponenti delle minoranze che combattono in armi nelle varie parti del mondo, cosa che farebbe saltare i rapporti e gli equilibri internazionali, con grave pregiudizio per la sicurezza interna. Il leader curdo Ocalan non è apparso realmente disposto a rinunciare alla scelta terroristica e questo rivela il piano chiaro ed allarmante per cui l'ala marxista e radicale dei curdi tenta di enfatizzare e drammatizzare un problema sinora non affrontato dalla comunità internazionale, rischiando di gettare sull'Italia una conflittualità terroristica. Questo problema che è stato scaricato sull'Italia va invece rinviato agli organismi internazionali e all'Unione Europea, chiarendo altresì che ciò non riguarda solo la Turchia ma anche l'Iran, l'Iraq e in misura minore la Siria ed alcuni Stati caucasici dell'ex Unione Sovietica. Poichè sarebbe utopistico credere che la carta geografica del Medio Oriente si possa ridisegnare per creare uno Stato curdo, occorrerà sostenere in tutte le sedi un impegno attivo affinché i curdi trovino diritti e spazio in un regime speciale di autonomia.

Passando alla questione irachena, osserva che l'embargo economico va ristrutturato secondo un ragionevole calendario, nella consapevolezza che le sanzioni finiscono solo per cementare il rapporto tra il potere ed il popolo piuttosto che distruggerlo. Di certo non sono assenti calcoli di interesse relativi al mercato petrolifero, ma il ruolo dell'Italia deve essere quello di sostenere la ricerca di soluzioni che tengano conto soprattutto del dramma del popolo iracheno penalizzato senza fine.

La senatrice DE ZULUETA prende la parola al solo fine di precisare il senso dell'intervento da lei svolto nella seduta di ieri. Sulla durata dell'embargo intendeva richiedere che il Governo italiano si attivi in seno all'Unione Europea e alle Nazioni Unite per dare una prospettiva temporale alle sanzioni, collegandole a una valutazione collegiale del rispetto da parte dell'Iraq delle decisioni dell'ONU. Quanto poi alla capacità dell'Iraq di dotarsi di armi nucleari, ha fatto notare che gli ispettori della AIEA erano andati vicini alla certificazione dell'attuale impossibilità di produrle.

Il presidente SERVELLO dà atto alla senatrice De Zulueta delle sue precisazioni.

Il sottosegretario RANIERI replica anzitutto sulla questione irachena, osservando che la tattica finora seguita da Saddam Hussein ha disorientato i governi occidentali, soprattutto quelli che finora avevano sperato di ottenere il rispetto delle risoluzioni dell'ONU esclusivamente tra-

mite la minaccia militare. È poi dubbio che le sanzioni economiche abbiano ottenuto i risultati che il Consiglio di Sicurezza si prefiggeva sette anni fa. Si impone dunque un ripensamento della strategia finora seguita dall'ONU e, in particolare, dagli Stati Uniti.

In primo luogo bisognerebbe riconoscere che non è realistico il tentativo di liberarsi di Saddam Hussein attraverso le pressioni militari o economiche: non vi è ragione di ritenere che ciò che non fu possibile nel 1991 sia più facile nell'attuale situazione. L'obiettivo delle Nazioni Unite dunque non può che essere il pieno adempimento delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza. Una volta stabilito ciò, occorre una riflessione sul modo migliore per raggiungere tale obiettivo e l'Italia partecipa a tale ripensamento, senza che ciò voglia dire una scarsa lealtà rispetto ai suoi impegni internazionali.

Il Segretario generale dell'ONU ha indicato una possibile via d'uscita, che consisterebbe in un approccio più gradualistico: di fronte a un progressivo adempimento delle risoluzioni da parte dell'Iraq, si potrebbe decidere un altrettanto graduale alleggerimento delle sanzioni. Tale proposta sembra una valida base di discussione, anche se gli interessi economici dei paesi produttori di petrolio – opportunamente sottolineati da alcuni senatori – costituiscono un ulteriore fattore di complicazione che non può essere ignorato.

Fa poi presente al senatore Andreotti che in seno alle Nazioni Unite la recente crisi irachena ha riportato in evidenza il tema del disarmo globale, con particolare riguardo alle armi nucleari, chimiche e batteriologiche. Soltanto una ripresa del processo generale di disarmo infatti può consentire una soluzione durevole dei conflitti che minacciano la pace.

Passando a trattare il caso Ocalan, il sottosegretario Ranieri si richiama alle comunicazioni rese ieri dal Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati, sottolineando che l'Italia intende affrontare questo problema complesso e delicato nel rispetto dei principi di civiltà giuridica su cui si fonda la sua Costituzione. È quindi evidente che l'estradizione del *leader* turco alla Turchia, ove sia effettivamente richiesta, non potrà essere concessa, mentre la domanda di asilo politico dovrà essere valutata tenendo conto delle norme che disciplinano tale istituto giuridico, nonché degli interessi nazionali dell'Italia.

Un punto dev'essere comunque chiarissimo: una cosa è la lotta di liberazione di una minoranza oppressa e un'altra sono le attività terroristiche, che non meritano alcuna giustificazione e che il Governo non potrebbe mai tollerare.

Quanto ai rapporti con la Turchia, che è un *partner* di grande importanza per l'Italia e uno Stato di straordinaria rilevanza strategica, il Governo continuerà nella tradizionale linea di amicizia e di alleanza che è un punto fermo della politica estera italiana, assieme al richiamo altrettanto fermo al rispetto dei diritti umani e al riconoscimento del diritto dei curdi all'autogoverno, ferma restando l'integrità territoriale dello Stato turco.

Tra i problemi irrisolti che il Novecento consegna al nuovo millennio vi è indubbiamente anche la questione curda, che appare particolar-

mente complicata in quanto coinvolge un numero elevato di Stati; tuttavia anche tale questione dovrà essere affrontata e risolta in un ambito multilaterale, riconoscendo e contemperando gli interessi di tutte le parti coinvolte, come è avvenuto in Irlanda del Nord. L'Italia, pur consapevole dei limiti imposti dalla realtà obiettiva, è pronta a dare il proprio contributo per una soluzione politica del problema curdo.

Il presidente SERVELLO ringrazia il sottosegretario Ranieri per gli interventi da lui svolti nella seduta di ieri e in quella odierna.

Il senatore PORCARI, intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione del Governo sulla situazione di degrado che la presenza di numerosissimi manifestanti curdi sta provocando nel piazzale antistante l'ospedale militare del Celio. Una presenza così massiccia e continuata provoca non poco disagio tra gli abitanti e intralcio per l'attività dell'ospedale. Chiede pertanto ai rappresentanti del Governo di attivarsi per imporre il rispetto delle elementari norme di civiltà e di ordine pubblico.

Il sottosegretario RANIERI prende atto della segnalazione del senatore Porcari e assicura che la sottoporrà alle autorità competenti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SERVELLO fa presente che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della seduta di domani non potranno essere svolti in quanto i senatori Cioni e Lauricella, relatori rispettivamente sui disegni di legge nn. 3438 e 3342, saranno assenti, mentre la senatrice Salva-to ha chiesto di poter svolgere la relazione sul disegno di legge n. 2168 nella prossima settimana. Ricorda poi che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1280 è stato già spostato a martedì 24 novembre alle ore 12. Avverte, pertanto che la seduta prevista per domani pomeriggio non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15,10.*

*PER UNA RIUNIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI AFFARI ESTERI E
DIFESA SULLA POLITICA EUROPEA DI SICUREZZA
(A007 000, C04^a, 0092^o)*

Il PRESIDENTE rende noto di aver appreso da organi di stampa che il Governo italiano ha in animo di inviare circa 220/250 uomini in Macedonia nell'ambito della missione militare dell'Alleanza Atlantica per proteggere i 2000 osservatori dell'OSCE impegnati in Kosovo. Comunica di aver contattato il Ministro della Difesa e degli Esteri, affinché possano venire a riferire quanto prima sia su quest'aspetto, sia sugli sviluppi della riunione governativa UEO, tenutasi l'altroieri e ieri a Roma; auspica pertanto un incontro, congiuntamente con la Commissione Esteri, da tenersi nella prossima settimana. Conclude rivendicando il rispetto del ruolo istituzionale della Commissione Difesa e la centralità del Parlamento.

In senso adesivo intervengono i senatori PELLICINI, DOLAZZA, UCCHIELLI e MANCA.

Il sottosegretario GUERRINI si dichiara d'accordo con quanto dichiarato dal presidente GUALTIERI circa la riunione congiunta delle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa con i due Ministri competenti.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0093^o)*

Il senatore MANCA auspica una convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per varare un ordinato calendario dei lavori nelle prossime settimane.

Il senatore PELLICINI auspica una sollecita ripresa dei lavori dell'Indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

Il senatore DOLAZZA contesta il ricorso sistematico del Governo allo strumento della delega legislativa che, essendo così frequente e così ampio, di fatto aggira la potestà legislativa del Parlamento.

Il sottosegretario GUERRINI riconosce che si tratta di problema delicato, ma ricorda che il conferimento dell'atto di delega nasce da un voto parlamentare.

Il senatore PELLICINI lamenta che siano apparse su organi di stampa dichiarazioni poco condivisibili, attribuite al Ministro della Difesa nei confronti dei disertori in guerra. Chiede al Ministro di sapere se esse corrispondano a verità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-02306 dei senatori Uccielli e Petrucci. Ricorda che l'Amministrazione della Difesa per far fronte agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica in quelle regioni ha già da tempo posto in essere una corsia preferenziale per addivenire celermente alla stipula delle convenzioni nel caso di esplicita richiesta da parte di associazioni. Tuttavia, precisa che la tempistica dell'istruttoria necessaria alla formalizzazione delle convenzioni è correlata alla completezza della documentazione prodotta dall'associazione, all'eventuale aggravio di istruttoria in caso di documentazione incompleta, al contributo delle prefetture coinvolte nel procedimento di stipula ai sensi dell'articolo 17, comma 135 della legge 127 del 15 maggio 1998.

Ciò premesso, la situazione relativa alle convenzioni richieste e stipulate nelle due Regioni è ad oggi per la Regione Marche di 177 convenzioni stipulate a fronte di 208 richieste (Pesaro, 55 su 61; Ascoli, 55 su 63; Macerata, 30 su 40; Ancona, 37 su 44) e per la Regione Umbria di 17 convenzioni stipulate su 30 richieste (Terni, 6 su 10; Perugia, 11 su 20).

Replica il senatore UCCHIELLI mostrando stupore per i dati forniti – che non coincidono con quelli a sua disposizione – e si dichiara solo parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario GUERRINI risponde congiuntamente alle due interrogazioni n. 3-01933 e n. 3-02216 del senatore Ceccato. Precisa che l'immobile è sede di 3 sezioni di magazzino misto (rispettivamente la 411^a, 505^a e la 541^a) del Comando regione militare Nord, al momento non ridislocabili in altre infrastrutture. Il bene è tuttora utilizzato e funzionale al soddisfacimento delle esigenze logistiche della Forza armata e per questo motivo l'amministrazione Difesa non prevede la dismissione

dell'infrastruttura in parola. Pur tuttavia, nel quadro della riorganizzazione dell'Esercito già in avanzata fase di attuazione, qualora il bene non fosse più di interesse della Difesa, potrà verosimilmente essere dismesso secondo le previsioni della legge n. 662 del 1996.

Replica il senatore CECCATO per dichiararsi tendenzialmente soddisfatto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale n. 169601, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 353)

(R139 b00, C04^a, 0039^o)

Schema di decreto ministeriale n. 184954, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 354)

(Pareri al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: seguito dell'esame congiunto e conclusione. Pareri favorevoli)

(R139 b00, C04^a, 0040^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta del RELATORE per l'emissione di parere favorevole a ciascuno degli schemi in titolo.

Poste separatamente ai voti, le proposte sono approvate, pur con un'astensione.

Schema di decreto ministeriale n. 194429, riguardante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1998 (n. 361)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 23, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 453: favorevole)

(R139 b00, C04^a, 0041^o)

Il relatore PETRUCCI si rimette alla relazione che accompagna lo schema di decreto, che era stato distribuito ai commissari.

Il senatore MANCA si rimette alle osservazioni da lui già espresse nella seduta dell'11 novembre con riferimento ai due schemi di decreto dinanzi votati.

Posta ai voti, la proposta del RELATORE per l'emissione di un parere favorevole è approvata, pur con un'astensione.

IN SEDE REFERENTE

(361) LORETO ed altri. – *Estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra*

(2447) BONATESTA. – *Estensione al Monumento-Sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi», di Medea (Gorizia), delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, concernente le onoranze ai caduti di guerra*

(Esame del disegno di legge n. 2447 e congiunzione con il disegno di legge n. 361. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 361, congiunzione con il disegno di legge n. 2447 e conclusione)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 361, sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso.

Il relatore DE GUIDI rinuncia ad illustrare il disegno di legge 2447, rimettendosi a quanto esposto dal proponente nella relazione introduttiva. Presenta, comunque, un testo unificato che sottopone all'attenzione dei colleghi, facendo presente che con esso recepisce quanto chiesto dai firmatari di entrambe le proposte.

Il Presidente rende noto che sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, Affari costituzionali (favorevoli) e Bilancio (non ostativi). Si passa alla votazione sul testo predisposto dal relatore.

Il sottosegretario GUERRINI dichiara di rimettersi alla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore PELLICINI ricordando che con l'odierno voto si commemora opportunamente il sacrificio di tutti i soldati, aviatori e marinai che hanno offerto con abnegazione e senza atti di vigliaccheria la loro vita per la Nazione.

Il senatore MANCA si esprime in senso adesivo, perché con l'imminente voto si rispetta il ricordo dei combattenti di tutte le guerre.

Il senatore GUALTIERI rammenta comunque che ogni anno il Paese ricorda con commozione e gratitudine i caduti delle guerre.

Il senatore UCCHIELLI aderisce al provvedimento, reputando opportuno comunque prestare prossimamente analoga attenzione anche verso similari strutture commemorative.

In senso favorevole si esprime anche il senatore SEMENZATO.

La Commissione quindi accoglie il testo unificato e conferisce al relatore mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole.

PER MISSIONI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C04^a, 0094^o)

Il senatore UCCHIELLI esprime profondo apprezzamento per la professionalità dimostrata dalla Marina nel corso della esercitazione Sardinia 98 a largo di Capo Teulada, alla presenza del Comandante in Capo della Squadra navale, amm. Giardini. Reputa quindi opportuno il varo in tempi quanto mai brevi della Nuova Unità Maggiore, per la quale ricorda l'auspicio della Commissione per la denominazione «Luigi Einaudi». Esprime fiducia per l'elevata immagine che quella Forza armata potrà dare di sé e dell'Italia nei rapporti con gli altri Paesi europei e, più in generale, in ambito NATO.

Il senatore PIANETTA esprime soddisfazione per aver potuto constatare l'efficienza e l'affidabilità della Marina, nonché un clima operativo ed umano di altissimo livello; nel corso dell'esercitazione si è assistito al dispiegamento di una grande potenzialità che può essere adibita anche a funzioni di evacuazione di comunità, cioè con scopi umanitari che arricchiscono ulteriormente le funzioni di quella Forza armata. Desidera in particolare esprimere apprezzamento per il comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio Giardini, e al comandante dell'esercitazione, Contrammiraglio Fusco. Ricorda che si vive in un mondo nel quale il concetto di globalizzazione non è riferito solo agli aspetti economici e commerciali, bensì pure agli aspetti di pace. I marinai che sono stati incontrati sono persone completamente dedicate ai loro compiti ed hanno dimostrato una grande padronanza verso le necessarie tecnologie.

Il senatore DE GUIDI, dopo aver condiviso quanto dichiarato dai colleghi sinora intervenuti, sottolinea l'alto numero di missioni umanitarie fra i compiti per i quali la Marina si addestra. Da ciò ricava motivo di conforto per gli stanziamenti che annualmente vengono disposti per le Forze armate.

Il senatore AGOSTINI, riprendendo analoghe richieste da lui presentate l'8 luglio ed il 6 ottobre, propone di effettuare una visita alla Scuola di Guerra di Civitavecchia e alla Scuola Allievi sottufficiali dell'Esercito (Viterbo).

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(961) CARCARINO ed altri. - Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno 1998.

Il PRESIDENTE rende noto di aver scritto al Presidente del Senato per rappresentargli la situazione nella quale si trova la Commissione,

che non ha acquisito il parere della Commissione Bilancio in forza della mancata trasmissione del Governo della prescritta relazione tecnica del Tesoro. Ricorda che insieme al Presidente della Commissione Bilancio ha più volte sollecitato il Governo.

Convinta adesione all'iniziativa del Presidente è espressa dal senatore MANCA, che sottolinea l'urgenza del varo di un provvedimento che affronta un annoso problema. Propone quindi, non appena sarà approvato in sede referente, il passaggio alla sede deliberante, affinché quanto prima la Camera dei deputati sia messa in condizione di approvare definitivamente il progetto legislativo, mettendo termine ad una intollerabile situazione di precarietà.

Il senatore PELLICINI esprime l'adesione del suo Gruppo per un provvedimento legislativo che intende favorire una categoria di lavoratori ingiustamente penalizzata.

Il relatore PETRUCCI ricorda che la Commissione potrebbe approvare in sede referente il provvedimento in questione; tuttavia appare preferibile e più corretto vararlo con il sostegno e il conforto della Commissione Bilancio. Ciò al fine di favorirne il passaggio in sede deliberante.

Il sottosegretario GUERRINI dichiara ineccepibile il comportamento del Governo e si impegna ad attivarsi per quanto di sua competenza.

Il senatore PELLICINI esprime l'adesione del Gruppo di Alleanza Nazionale alla risoluzione di un problema, ormai annoso.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui beni pubblici nella disponibilità della Difesa e sui beni pubblici utilizzati dalla Difesa

(Esame e rinvio)

(R048 000, C04^a, 0005^o)

Il senatore SEMENZATO illustra uno schema di programma di audizioni e fa presente che esso non coincide affatto con quello di un'altra Indagine conoscitiva, deliberata il 4 novembre dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati, vertente sulla dismissione dei beni immobili della difesa nell'ambito della ristrutturazione delle Forze armate. Propone quindi il varo di un'autonoma Indagine conoscitiva vertente sui beni pubblici nella disponibilità della Difesa e sui beni pubblici utilizzati dalla Difesa.

Il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta ogni deliberazione al riguardo.

La seduta termina alle ore 16,25.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 361 E 2447**

Art. 1.

1. Il Monumento Sacario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti) e il Monumento Sacario dedicato al ricordo e ai caduti e ai dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi», di Medea (Gorizia), sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra. Sono conseguentemente ad essi applicabili le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 e successive modificazioni.

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

157ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(3574) Deputati DE SIMONE ed altri: Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 12 novembre scorso.

Il sottosegretario D'AMICO, nel rispondere ai quesiti sollevati dal relatore nella scorsa seduta, fa presente che l'ammontare dei contributi comunitari andati perduti a causa del mancato completamento delle procedure amministrative risulta pari a circa 60 milioni di Ecu; sottolinea, peraltro, che il CIPE ha recentemente deliberato un ulteriore stanziamento di risorse per 1.000 miliardi circa, quale quota di cofinanziamento nazionale per il programma di metanizzazione del prossimo triennio. In relazione all'opportunità di un riesame delle procedure vigenti, conferma l'impegno del Tesoro per la loro revisione al fine di consentire la più efficace utilizzazione delle risorse disponibili.

Il relatore Guido DE MARTINO, dopo aver rilevato che la cancellazione di risorse, seppur rilevante in termini assoluti, appare limitata rispetto alle complessive dotazioni disponibili, sollecita il Governo a procedere rapidamente verso lo snellimento delle procedure e l'individuazione di regole che consentano una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni.

Il senatore MORO precisa di non essere contrario in termini generali all'adozione di misure per lo sviluppo nel Mezzogiorno, ma di non condividere gli strumenti di intervento proposti con il disegno di legge in titolo. Ritiene, inoltre, che la proroga dei termini prevista dal provvedimento è eccessivamente dilatata nel tempo e rappresenta un premio per le amministrazioni incapaci, mentre penalizza quelle che hanno completato nei tempi prescritti gli adempimenti previsti. Gli emendamenti che ha presentato mirano, quindi, a ridurre i termini di proroga indicati nel disegno di legge; l'emendamento 1.13 intende, invece, equiparare le aliquote di tassazione del gas metano su tutto il territorio nazionale.

Il senatore FIGURELLI ritiene necessario, in considerazione dei risultati conseguiti dalla recente operazione antimafia condotta dalla magistratura e dalle forze di polizia in Sicilia e per quanto emerge in una decisione del giudice delle indagini preliminari di Palermo, presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a compiere ogni sforzo per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere di metanizzazione. Nella anzidetta operazione di polizia sono stati arrestati infatti mafiosi e imprenditori, tra i quali anche alcuni personaggi con interessi legati ai lavori della metanizzazione in molti comuni della Sicilia. È necessario, a suo avviso, definire una mappa completa delle aree e delle amministrazioni locali nelle quali può essersi determinata una situazione di rischio.

Il presidente COVIELLO fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è ampiamente scaduto e che, soprattutto su un tema così delicato come quello sollevato dal senatore Figurelli, è necessario che la Commissione e il Governo possano compiere i necessari approfondimenti. In considerazione, tuttavia, del rilievo della questione consente la illustrazione dell'ordine del giorno preannunciato dallo stesso senatore Figurelli.

Il senatore FIGURELLI illustra quindi il seguente ordine del giorno, riferendosi alle considerazioni precedentemente svolte:

«La 5^a Commissione,

considerata l'urgenza di approvazione del disegno di legge in esame,

impegna il governo

a compiere una ricognizione della situazione di emergenza e dei ritardi, ostacoli e impedimenti della metanizzazione, determinati in molti comuni della Sicilia, dalle eventuali connessioni mafiose evidenziate e colpite dalla recente operazione giudiziaria che ha portato alla cattura di

diversi mafiosi legati al capomafia latitante Bernardo Provenzano, e, tra questi, degli amministratori di società e imprese operanti nella metanizzazione, nonché a presentare una relazione al Parlamento, che contenga le proposte di provvedimenti, anche straordinari, indispensabili per fare immediatamente fronte alla necessità di escludere ogni infiltrazione mafiosa nella attività di metanizzazione; di fornire ogni sostegno ai comuni interessati nella ricerca delle soluzioni tecniche e amministrative più celeri e più idonee a liberare le opere di costruzione e di gestione delle reti dai guasti e dai condizionamenti prodotti dalle connessioni mafiose e di assicurare la massima rapidità possibile nella realizzazione degli atti indispensabili a garantire il rifornimento energetico migliore e meno oneroso delle popolazioni».

0/3574/1/5

FIGURELLI

Il senatore Guido DE MARTINO concorda con le osservazioni del Presidente in ordine alla esigenza di compiere il necessario approfondimento sulla segnalazione contenuta nell'ordine del giorno presentato dal senatore Figurelli. Sottolinea, tuttavia, come il problema di attrezzarsi per evitare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di metanizzazione non sia rinviabile.

Il senatore CURTO evidenzia la assoluta gravità della denuncia formulata dal senatore Figurelli ed osserva che il risultato che si vuole raggiungere, quello di garantire la massima trasparenza delle opere di metanizzazione, non può non essere condiviso. Fa presente peraltro che la Commissione parlamentare antimafia ha specifiche competenze in materia e che tale Commissione ha già avviato attività di indagine che possono riguardare anche la questione della metanizzazione. Propone, quindi, di trasmettere ufficialmente alla Commissione parlamentare antimafia il documento presentato dal senatore Figurelli ed il resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore GIARETTA ringrazia il senatore Figurelli per aver sollevato la questione, gravissima, delle possibili infiltrazioni mafiose nelle opere di metanizzazione. Il rischio di coinvolgimenti di carattere criminale nelle attività economiche riguarda, in effetti, l'intero territorio nazionale, comprese le aree industriali del Nord-Est, come risulta da recenti indagini.

Il senatore CÒ considera molto rilevante l'ordine del giorno presentato dal senatore Figurelli. In esso si pone un problema che non è interamente delegabile alla Commissione parlamentare antimafia: non si tratta, infatti, solo di una questione di ordine pubblico o di indagini giudiziarie, ma di come sia possibile creare sviluppo e occupazione in aree con una forte presenza della criminalità organizzata. Il Governo deve quindi essere impegnato in tutte le sue articolazioni a rimuovere gli ostacoli che possono ritardare lo sviluppo, creando le condizioni per una utilizzazione trasparente delle risorse finalizzate ad investimenti pubblici.

Il senatore FERRANTE dichiara di condividere pienamente le osservazioni del Presidente in ordine alla necessità di approfondire nel modo adeguato le sollecitazioni contenute nell'ordine del giorno proposto dal senatore Figurelli.

In considerazione delle implicazioni che derivano da quanto segnalato in tale documento, appare opportuno che esso sia trasmesso alla Commissione parlamentare antimafia, ed eventualmente, ad altre autorità competenti.

Il senatore MARINO concorda con tale proposta.

Il senatore MORO ritiene che i rischi segnalati nell'ordine del giorno stanno ad indicare che il disegno di legge in esame dovrebbe essere modificato al fine di eliminare ogni possibile varco, anche di carattere temporale, alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Dichiara, pertanto, la propria contrarietà sul provvedimento.

Il senatore FIGURELLI ringrazia il Presidente e la Commissione per aver compreso la gravità della denuncia che egli ha ritenuto doveroso di dover presentare. Comprende, le perplessità di carattere procedurale e le esigenze di approfondimento evidenziate. Tuttavia, è dell'avviso che la questione delle possibili infiltrazioni mafiose nei lavori di metanizzazione non riguardi soltanto la competenza della Commissione parlamentare antimafia: nel momento in cui si approvano nuove norme per accelerare e rendere operative le scelte compiute a favore della metanizzazione del Mezzogiorno, occorre anche rendersi conto dei danni di carattere economico che possono derivare alle amministrazioni locali e ai cittadini dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, come dimostra la situazione che si è determinata nel comune di Monreale, in parte metanizzato e in parte no.

Dà quindi lettura di una missiva del sindaco di Piana degli albanesi, comune nel quale la Commissione ha avuto modo di recarsi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di intervento nelle aree depresse, e della risposta del prefetto di Caltanissetta. Da esse risulta che nel febbraio del 1997 non si avvertiva una possibile infiltrazione della mafia nell'attività di metanizzazione. A distanza di poco tempo si è invece potuta registrare una preoccupante involuzione confermata dalla recentissima ordinanza del giudice delle indagini preliminari.

Il sottosegretario D'AMICO, nel prendere atto della grave segnalazione di cui si è fatto portavoce il senatore Figurelli e nell'assicurare che essa sarà tenuta nel dovuto conto dal Governo, osserva che vi è il pieno impegno dell'Esecutivo a valutare la stretta connessione esistente tra sicurezza dei territori e sviluppo economico. Del resto, l'Italia è stato il primo Paese ad utilizzare i fondi strutturali europei proprio in un progetto finalizzato a rafforzare le condizioni della sicurezza pubblica.

Il PRESIDENTE, nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa del senatore Figurelli, assicura che il documento che egli ha presentato sarà trasmesso alla Commissione parlamentare antimafia.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, sono posti separatamente ai voti e respinti tutti gli emendamenti.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MARINO esprime apprezzamento per il disegno di legge, che consente una rapida attuazione dell'indispensabile programma di metanizzazione nel Mezzogiorno e preannuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore MORO ribadisce il proprio voto contrario sul disegno di legge.

Il senatore CURTO esprime il proprio avviso favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando che le notevoli difficoltà di carattere burocratico che si sono riscontrate nel corso di questi anni hanno determinato ritardi nella attuazione della metanizzazione con un costo economico complessivo estremamente rilevante.

Il senatore AZZOLLINI dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, concordando con le valutazioni del senatore Curto sulle gravi disfunzioni burocratiche che si sono registrate.

Il disegno di legge in titolo – composto di un solo articolo – viene, infine, posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3574**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «tre mesi».

1.1

MORO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I comuni che alla data di pubblicazione del presente decreto-legge non hanno ancora iniziato i lavori è prevista la decadenza dei finanziamenti».

1.2

MORO

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta mesi», con le seguenti: «quindici mesi».

1.3

MORO

Sopprimere il comma 3.

1.4

MORO

Al comma 3, sostituire le parole da: «Il Ministero», fino alla fine del periodo con le seguenti: «In caso di mancata o irregolare attuazione del progetto nel termine previsto, nonchè in tutti gli altri casi di decadenza del beneficio comunitario, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero e alla restituzione delle somme erogate e anticipate, con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero e delle eventuali penalità».

1.5

MORO

Al comma 3, dopo le parole: «documentata richiesta» aggiungere le seguenti: «a fronte della presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa corredata dalla dichiarazione giurata del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione delle opere e la veridicità delle voci indicate.».

1.6

MORO

Al comma 3, dopo le parole: «documentata richiesta» aggiungere le seguenti: «quando lo stato di avanzamento dei lavori sia tale che almeno un terzo delle spese necessarie alla realizzazione delle opere sia stato effettivamente sostenuto e sia rendicontato ed ufficialmente accertabile.».

1.7

MORO

Al comma 3, dopo le parole: «completamento dei lavori» aggiungere le seguenti: «a fronte delle spese documentate sugli stati di avanzamento degli interventi.».

1.8

MORO

Al comma 4, primo periodo, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi.».

1.9

MORO

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «quarantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi.».

1.10

MORO

Sopprimere il comma 5.

1.11

MORO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Nucleo ispettivo, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, presenta al Parlamento una relazione sugli ostacoli e difficoltà oggettive che i comuni attualmente interessati incontrano o hanno incontrato per procedere ai collaudi delle opere terminate nei termini previsti dalla legge.

1.12

MORO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è sostituito dal seguente:

“4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici e usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina le nuove aliquote».

1.13

MORO

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

190^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Franciscis.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE***(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore PERDRIZZI, il quale critica decisamente l'ennesima richiesta dal parte del Governo di deleghe in materia tributaria. Oltretutto, i toni trionfalistici usati dal Ministro a commento della riforma fin qui attuata non sembrano tener conto dei disagi degli operatori e dei contribuenti costretti ad inseguire le continue novità in campo fiscale.

Sempre in relazione a quanto sostenuto dal Ministro Visco, l'oratore sottolinea come la continua revisione verso il basso delle stime di crescita del prodotto interno lordo non potrà non costringere il Governo a varare manovre di bilancio aggiuntive.

Passando ad esaminare il merito del disegno di legge, egli ribadisce le perplessità espresse dal senatore Bosello circa la genericità dei principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega. L'articolo 1, le cui finalità potrebbero anche essere condivise, nulla dice, infatti, in merito alle modalità dell'eventuale restituzione ai contribuenti del *surplus* di gettito derivante da una più efficace azione contro l'evasione fiscale.

L'articolo 2 persegue un indirizzo già sostenuto dal Polo per le libertà, poichè prevede un graduale riallineamento della tassazione sui redditi delle società di persone e delle imprese individuali, qualificati come redditi di impresa, con quella sui redditi delle società di capitali. Per quanto riguarda, invece, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto

per prestazioni e servizi resi nell'ambito di gruppi bancari, egli ricorda che analoghe disposizioni erano state proposte dalla propria parte politica come emendamenti al disegno di legge relativo alle fondazioni bancarie.

Anche la delega in materia di federalismo fiscale pecca di genericità, stabilendo, tra l'altro, una mera trasformazione delle modalità di finanziamento delle regioni senza prevedere una loro effettiva autonomia finanziaria.

L'oratore esprime quindi perplessità anche sulle modifiche alla disciplina dell'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle ONLUS.

Infine, in merito alle norme sui giochi contenute nell'articolo 12, egli stigmatizza la persistenza del Governo nell'alimentare la «fiera delle illusioni» a danno dei cittadini. Nel campo dei giochi e delle scommesse appare sempre più urgente riordinare l'intera materia con un intervento di razionalizzazione.

Conclude, preannunciando la presentazione di emendamenti che tengono conto dei rilievi avanzati dalla propria parte politica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

191ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
THALER AUSSERHOFER

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Franciscis e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene per la replica il relatore BONAVITA, il quale passa in rassegna le considerazioni di maggior rilievo emerse nel corso del dibattito, assicurando preliminarmente il senatore Bosello che le sue sollecitazioni in merito alla migliore stesura delle norme verranno tenute in

debito conto. Egli esprime una analoga valutazione positiva delle proposte modificative avanzate dal senatore Pasquini in merito ad alcuni aspetti del prelievo tributario in materia previdenziale. Anche le osservazioni del senatore Albertini sul riequilibrio complessivo del prelievo fiscale vanno accolte come sollecitazioni verso una maggiore equità del sistema tributario complessivo; purtuttavia, egli ritiene che le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, complessivamente valutate, vadano in tale direzione. Relativamente al federalismo fiscale, egli ritiene opportuno, invece, rinviare l'approfondimento della complessa tematica al momento in cui sarà possibile esaminare le disposizioni dell'articolo 10 insieme a quelle che il Governo ha preannunciato di inserire nel disegno di legge, dopo il loro stralcio dal «collegato di sessione» da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS osserva in replica che le critiche di maggior rilievo hanno riguardato le norme di delega recate dagli articoli 1 e 10; per valutare appieno la portata di tali norme, unitamente all'intero disegno di legge, è però necessario inserire tale provvedimento nel contesto della manovra di bilancio per il 1999, relativamente agli aspetti di politica tributaria, tenendo altresì conto di quanto è già stato predisposto in campo fiscale in attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 662 del 1996 (semplificazione degli adempimenti, introduzione dell'IRAP, modifiche della disciplina fiscale dei redditi di capitale, enti non commerciali e ONLUS). La manovra finanziaria per l'anno 1999, prosegue il sottosegretario, si caratterizza per l'introduzione di innovazioni tributarie finalizzate a utilizzare la leva fiscale per sostenere la domanda interna e lo sviluppo delle attività produttive. Nel nuovo scenario di finanza pubblica caratterizzato dalla adesione dell'Italia al sistema della moneta unica europea e dal consolidamento dei risultati in materia di risanamento dei conti pubblici, la politica tributaria assume, infatti, come obiettivo fondamentale il rilancio di importanti settori dell'economia nazionale. Il «collegato di sessione» presenta anche aspetti di notevole innovazione per quanto riguarda la tassazione delle emissioni nocive, cosiddetta «*carbon tax*» che, in prospettiva, rappresenta un punto particolarmente qualificante della politica tributaria.

Fatta tale premessa, il sottosegretario ribadisce il carattere innovativo delle disposizioni recate dall'articolo 1 del disegno di legge: con esso il Governo delinea le modalità per quantificare a consuntivo una quota di gettito tributario aggiuntivo rispetto a quello stimato, risultante da una più efficace lotta all'evasione fiscale, da restituire poi alla generalità dei contribuenti. La sollecitazione ad operare direttamente la riduzione delle aliquote IRPEF non può essere naturalmente accolta sia per ragioni di gettito, sia perchè una generalizzata riduzione delle aliquote non può garantire il conseguimento degli obiettivi perequativi fissati dal Governo. Nella prospettiva di ridurre il prelievo sulle imprese, invece, l'articolo 2, da più parti condiviso, è finalizzato a equiparare, quanto più possibile, la tassazione dei redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria e quella sui redditi delle società da capitale. Il Governo ha inoltre inteso potenziare il mec-

canismo incentivante della *dual incom tax* prevedendone l'estensione all'intero patrimonio netto delle stesse imprese individuali e delle società di persone.

Egli sottolinea inoltre la rilevanza delle disposizioni in materia di previdenza complementare e, accogliendo una specifica richiesta emersa nel corso del dibattito, si sofferma in particolare sulla previsione di assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. La delega in materia di previdenza complementare ha anche la finalità di armonizzare il regime fiscale in tale settore con la nuova disciplina della tassazione dei redditi da capitale prevista dal decreto legislativo n. 461 del 1997. Per quanto riguarda invece i rilievi in materia di federalismo fiscale, attesa l'opportunità di esaminare congiuntamente le disposizioni dell'articolo 10 e quelle originariamente inserite nel disegno di legge «collegato di sessione», dichiara la disponibilità del Governo a prevedere – anche per questa delega – il preventivo parere della Commissione parlamentare bicamerale per la riforma fiscale.

Conclude dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere modifiche migliorative del testo in esame.

La presidente THALER AUSSERHOFER propone di fissare alle ore 18 di mercoledì 25 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3385) *Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

(70) *FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(809) *LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti*

(889) *CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava*

(1783) *SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia*

(3407) *VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero*

(Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 3385; disgiunzione dei disegni di legge nn. 70, 809, 889, 1783 e 3407 dal disegno di legge n. 3385 e rinvio del seguito della discussione)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 settembre 1998.

Il Presidente THALER AUSSERHOFER, prendendo atto delle risultanze della discussione svoltasi nella seduta precedente, propone alla Commissione di disgiungere il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, proseguendo nella discussione esclusivamente del disegno di legge governativo n. 3385, e rinviando invece, il seguito della discussione degli altri provvedimenti all'ordine del giorno.

La Commissione approva e si passa quindi al seguito della discussione del disegno di legge n. 3385.

Il Presidente THALER AUSSERHOFER ricorda che il relatore Polidoro ha già svolto la relazione e che sul disegno di legge è stata già svolta la discussione generale. Annuncia pertanto che, in assenza di preannuncio di presentazione di eventuali emendamenti, si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Non facendosi osservazioni, si procede alla votazione degli articoli.

Prende la parola per dichiarazione di voto il senatore PEDRIZZI, il quale ricorda l'impegno assunto dall'allora sottosegretario al tesoro Cavazzuti di superare l'annoso contenzioso aperto per le richieste di indennizzi da parte di cittadini italiani che hanno perduto beni all'estero. Non vi è dubbio che l'auspicio allora formulato dal rappresentante del Governo di superare una volta per tutte alcune lentezze procedurali e burocratiche nella erogazione degli indennizzi risulta a tutt'oggi condivisibile, ma appare opportuno procedere quanto prima anche ad una revisione dei meccanismi di quantificazione degli indennizzi stessi che ristori effettivamente i connazionali aventi diritto. Permane, comunque, un problema di reperimento di risorse finanziarie adeguate a liquidare integralmente e adeguatamente gli aventi diritto. Pur con queste perplessità i senatori di Alleanza nazionale concordano sull'opportunità di dare priorità al disegno di legge n. 3385 che, intervenendo nelle procedure di corresponsione degli indennizzi, consente di chiudere le vertenze connesse con le situazioni pregresse. Eppure il Governo al momento, non sembra intenzionato a modificare i meccanismi di rivalutazione degli indennizzi stessi. D'altro canto, l'impegno ad esaminare quanto prima i disegni di legge all'ordine del giorno potrà costituire l'occasione per tener presente anche altre situazioni che meritano il riconoscimento economico e morale da parte dello Stato italiano. È il caso dei cittadini italiani di religione ebraica espulsi dalla Libia nel 1970 e per i quali è stata riconosciuta la cittadinanza italiana in un periodo non più utile per poter avanzare la domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 135 del 1985. Va sottolineato come i recenti accordi siglati con la Libia da parte del governo Prodi non abbiano contemplato anche tale particolare aspetto. Conclude, sottolineando l'opportunità che, in sede di discussione di tutti gli altri disegni di legge, si proceda all'audizione dei rappresentanti delle associazioni degli italiani che hanno comunque perduto beni all'estero.

Preannuncia, infine, il voto di astensione dei senatori di Alleanza nazionale.

Il senatore CAMERINI rileva come i numerosi disegni di legge relativi agli indennizzi per i beni perduti all'estero traggano origine da situazioni storiche molto differenti: la vicenda dei cittadini italiani vissuti per secoli nei territori poi passati alla sovranità jugoslava ha caratteristiche peculiari rispetto a quella di cittadini italiani che hanno subito danni per vicende politiche di paesi stranieri, anche recenti. Pur apprezzando l'orientamento di dare priorità all'approvazione del disegno di legge n. 3385, ribadisce il principio di valutare attentamente le complesse motivazioni che stanno alla base della richiesta degli indennizzi, auspicando la ripresa dell'attività del tavolo di concertazione in sede di Presidenza del Consiglio con il coinvolgimento anche del ministero degli esteri.

A giudizio del senatore VENTUCCI appare essenziale verificare l'impegno del Governo affinché l'approvazione del disegno di legge n. 3385 sia immediatamente seguita dall'approfondito esame di tutti gli altri disegni di legge, in modo da tener conto anche delle richieste dei cittadini italiani che hanno perduto beni, in anni recenti, in molte regioni del mondo.

Il relatore POLIDORO ribadisce il proprio favore all'approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 3385, tenuto conto che anche le altre forze politiche non intendono proporre emendamenti; puntualizza, tuttavia, che ritiene essenziale procedere al più presto all'esame degli altri disegni di legge, anche in considerazione delle trattative già avviate in sede di Presidenza del Consiglio.

Il sottosegretario CUSUMANO ribadisce l'impegno del Governo ad approfondire in tempi rapidi tutte le questioni relative alle richieste di indennizzo per i beni perduti all'estero. Esistono aspettative ormai consolidate, che sono tuttavia maturate in condizioni molto diversificate e per la valutazione delle quali è opportuno coinvolgere anche il Ministero degli esteri. A tal proposito, il Governo si impegna a recuperare le risorse finanziarie, reintegrando le iniziali previsioni di competenza per il 1998. Ribadisce, altresì, l'impegno a riorganizzare gli uffici competenti al fine di erogare con maggior sollecitudine gli indennizzi: a tale proposito, riepilogando il contenuto del disegno di legge di iniziativa governativa, sottolinea gli aspetti di semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in votazione.

Senza discussione, sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 3385, con l'astensione dei senatori Ventucci e Pedrizzi.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 3385 nel suo complesso.

La Presidente THALER AUSSERHOFER specifica che, essendo stata approvata la disgiunzione del disegno di legge n. 3385, i rimanenti disegni di legge in discussione non devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dello stesso.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

245^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(3564) Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali, approvato dalla Camera dei deputati

(3589) BUCCIERO: Intervento straordinario in favore delle attività di recupero del teatro Petruzzelli di Bari

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore BISCARDI illustra il disegno di legge di iniziativa governativa n. 3564, approvato dalla 7^a Commissione della Camera dei deputati a larga maggioranza. Esso reca un primo nucleo di disposizioni, volte ad utilizzare somme già stanziare dalla legge finanziaria per il 1998 secondo un duplice ordine di finalità: la prosecuzione di interventi per la riapertura di immobili adibiti a teatro (a tale scopo è autorizzata una complessiva spesa di 38 miliardi per il triennio 1998-2000, quale finanziamento dell'apposito fondo speciale previsto dalla legge n. 819 del 1971) e la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro e ristrutturazione degli immobili adibiti ad attività teatrali e di spettacolo di proprietà degli enti locali (a questo riguardo si prevede un limite di impegno ventennale per 3 miliardi a decorrere dal 1999).

Il disegno di legge contiene inoltre disposizioni relative alla prosecuzione degli interventi per la città di Siena, alla realizzazione del programma «Bologna città europea della cultura», alla operatività della società di cultura «la Biennale di Venezia», all'associazione «Italia nostra», alla ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari (per il quale sono

stanziati complessivi 16 miliardi per il triennio 1998-2000), alla manutenzione del Duomo di Milano. È infine previsto – disposizione che suscita invero qualche perplessità – un finanziamento di 4 miliardi per il 1998 per il restauro e il consolidamento delle mura di Cittadella.

Risultano assegnati alla Commissione altri due disegni di legge (A. S. n. 3210, d’iniziativa del senatore Greco ed altri; A. S. n. 3589, d’iniziativa del senatore Bucciero) recanti disposizioni relative al teatro Petruzzelli di Bari (oggetto, si è ricordato, dell’articolo 4 del disegno di legge governativo). Delle due proposte, la prima (che non figura ancora all’ordine del giorno perchè assegnata in sede referente, ma dovrà essere abbinata) è volta a realizzare la ricostruzione del teatro Petruzzelli attraverso il finanziamento di 15 miliardi per il triennio 1998-2000 e l’istituzione di una Commissione per l’esecuzione degli interventi, di cui è analiticamente indicata la composizione. La seconda proposta, formulata dal senatore Bucciero, predispone anch’essa un intervento straordinario in favore del teatro menzionato, prevedendo un contributo straordinario (pari a 16 miliardi) in un’unica soluzione per il 1998. Essa prevede inoltre la dichiarazione di interesse nazionale del teatro Petruzzelli nonchè – secondo peculiare disposizione, che connota tale disegno di legge – la stipulazione di un convenzione con la proprietà privata del teatro, in favore della fondazione senza fine di lucro «Messeni Nemagna», al cui riconoscimento e statuto provvederebbe apposito decreto ministeriale, conferente altresì la personalità giuridica.

Le diverse proposte relative al teatro Petruzzelli, a ben vedere, non presentano peculiari differenziazioni, concordando nelle finalità nonchè, significativamente, sull’ordine di grandezza del contributo finanziario da erogare. Esigenze di speditezza dell’iter parlamentare rendono consigliabile l’approvazione tempestiva, dunque prima della sessione di bilancio, del disegno di legge così come varato dalla Camera dei deputati, che fra l’altro offre possibilità di soluzione alla problematica inerente alla destinazione dei contributi, prevedendo (all’articolo 4, ultimo periodo) la previa intesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali con il comune di Bari.

Conclude sollecitando una rapida approvazione del disegno di legge n. 3564, nel quale assorbire quelli abbinati.

Il senatore BUCCIERO manifesta apprezzamento nei confronti della relazione testè svolta, attenta a cogliere altresì i momenti di convergenza tra le diverse forze politiche in ordine a profili significativi, quali le disposizioni relative al teatro Petruzzelli di Bari. A questo proposito, precisa che il disegno di legge di cui egli è firmatario ha carattere meramente tecnico, con la finalità di una piena e definitiva ripresa del funzionamento del teatro, scongiurando la prospettiva, che invece pare implicata dalle disposizioni dell’articolo 4 della proposta governativa, di una ricostruzione solo parziale, diluita nel tempo, solcata da infinite contrattazioni con la proprietà privata. Occorre definire preventivamente le condizioni di svolgimento delle attività teatrali, ricorrendo allo strumento della convenzione secondo le modalità indicate dal comma 3 dell’articolo 1 della sua proposta, in cui si trova inoltre individuato un

soggetto terzo (rispetto tanto al privato proprietario quanto al Ministero) avente i caratteri privatistici propri della fondazione, in pieno rispondenti alla recente evoluzione normativa nel campo delle attività teatrali e musicali. Peraltro significativamente si prevede, nel comma ricordato, la nomina da parte del Ministro di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione della menzionata fondazione «Messeni Nemagna».

Alla luce delle considerazioni sopra svolte (nonchè dell'erroneità di un richiamo alla legge n. 498 del 1992 che compare nell'articolo 4 del disegno di legge governativo) propone di sostituire le disposizioni di quest'ultimo con quelle contenute nella sua proposta. Le esigenze di speditezza dell'*iter* debbono certamente ispirare le deliberazioni della Commissione, che peraltro potrebbe procedere con tempestività pur approfondendo alcuni profili relativi al rapporto fra pubblico e privato, che il disegno di legge approvato dalla Camera non pare del tutto chiarire. Conclude invitando il Governo ad esprimersi circa l'opportunità delle modificazioni sopra suggerite.

Il senatore ASCIUTTI rileva come il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati rechi finanziamenti volti a valorizzare strutture e iniziative importanti sotto il profilo culturale, dislocate su tutto il territorio nazionale. Gli interventi a favore di Cittadella, del teatro Petruzzelli di Bari, di Siena, di Bologna, del Duomo di Milano, si configurano tutti come significativi e necessari. Dopo aver osservato come in altri Paesi europei le attività culturali siano gestite in maniera ben più redditizia che in Italia, conclude esprimendo il consenso del Gruppo Forza Italia per una sollecita approvazione.

Il senatore TONIOLLI prospetta la possibilità che gli stanziamenti per la ricostruzione del teatro Petruzzelli siano concentrati tutti sul 1998 (come previsto nel disegno di legge n. 3589), fermo restando il loro ammontare complessivo.

Il senatore BEVILACQUA avrebbe preferito una puntuale indicazione, nell'articolo 1, comma 3, degli immobili destinatari del finanziamento e giudica irragionevole aver riservato il contributo ai soli edifici di proprietà degli enti locali. I benefici per la città di Bologna, poi, appaiono nel complesso eccessivi se paragonati a quelli in passato conferiti ad altre città della cultura, come Firenze. Considera poi sorprendente la previsione, all'articolo 3, comma 4, di un ennesimo contributo alla Biennale di Venezia, che appare ormai una presenza costante in qualsivoglia legge in materia di beni culturali. Chiede poi chi abbia caldeggiato il finanziamento al comune di Cittadella – fra i tanti comuni d'Italia parimenti meritevoli – e conclude invitando ad un chiarimento circa l'esatto ammontare dei finanziamenti per il Duomo di Milano.

Concluso il dibattito, replica il relatore BISCARDI, il quale fornisce dapprima analitiche indicazioni sulle previsioni di spesa contenute nel testo, poi ricorda che Bologna – a differenza di altre città della cul-

tura – non è stata beneficiaria di altri provvedimenti legislativi, quindi rileva che lo stanziamento per Cittadella è frutto di una deliberazione adottata dalla Camera dei deputati a larghissima maggioranza, di cui il Governo non ha potuto che prendere atto.

A una interruzione del senatore BUCCIERO, il RELATORE replica che l'articolo 4 fa riferimento al solo comune di Bari, in quanto ente esponenziale dell'intera comunità cittadina. Conclude auspicando nuovamente una sollecita approvazione.

Il sottosegretario D'ANDREA rileva che la Commissione deve previamente scegliere se modificare il disegno di legge n. 3564 – il che comporterebbe il quasi sicuro slittamento della sua approvazione definitiva al nuovo anno – oppure approvarlo nella stesura della Camera dei deputati (come il Governo auspica), affidando ad ordini del giorno la soluzione dei problemi invero significativi emersi dal dibattito. In particolare, sulla ricostruzione del teatro Petruzzelli il testo dell'articolo 4 è talmente ampio da consentire le più varie forme di attuazione, ivi compresa quella prospettata dal senatore Bucciero, che potrebbe senz'altro essere inserita in un atto di indirizzo. Quanto all'articolo 1, si tratta in realtà del rifinanziamento di una legge previgente, per la cui distribuzione si applicheranno le procedure previste da tale legge. Infine fornisce chiarimenti sulle diverse tipologie di finanziamenti previste nel testo in esame, illustrando in particolare le modalità di applicazione dei limiti di impegno di cui all'articolo 6.

Il presidente OSSICINI propone conclusivamente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge n. 3564, da assumere quale testo base, a domani, giovedì 19 novembre, alle ore 13.

Dopo che il senatore BEVILACQUA ha chiesto, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, una posticipazione a martedì 24 novembre, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al disegno di legge n. 3564 a lunedì 23 novembre, alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole, risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge governativo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Il relatore MONTICONE ritiene di dover trarre alcune conclusioni dall'atteggiamento manifestato dalla Commissione, che ancora una volta era convocata oggi per procedere all'esame del disegno di

legge n. 2287-bis-B. Egli è ben consapevole, d'altra parte, che vi siano inespressi desideri di rinvio e ne tirerà le conseguenze.

Il presidente OSSICINI dichiara di essersi assunto l'impegno di avviare la discussione del disegno di legge n. 2287-bis-B prima della sessione di bilancio e che tale impegno comunque intende mantenere. A tal fine egli si è fatto conferire un espresso mandato, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza conclusasi poco fa, ad organizzare i lavori della Commissione in modo tale da assicurare tale obiettivo.

Il senatore ASCIUTTI tiene a precisare che l'opposizione ha sempre partecipato e sempre parteciperà ai lavori della Commissione.

Stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia quindi la discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

239ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3455) *Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati

(261) *DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(540) *CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica*

(796) *MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560*

(1251) *SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(1479) *NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(1959) *VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e pertanto non è possibile procedere alla loro votazione. Propone tuttavia di passare alla loro illustrazione ed avverte al contempo che il relatore, senatore Parola, ha presentato tre nuovi emendamenti (1.1-bis, 2.1-bis e 14.0); invita

quindi i membri della Commissione a valutare l'opportunità di una breve riapertura dei termini per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di modifica.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 1.1-*bis*, 2.1-*bis*, e 14.0.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti ad eccezione degli emendamenti 22.1 e 22.2 dei quali il presentatore, senatore SARTO, dà dettagliatamente conto.

La Commissione conviene poi sull'opportunità di non riaprire i termini per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3455**Art. 1.**

Sostituire gli articoli da 1 a 13 con il seguente:

«Art. 1.

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquisiti fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1959, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli enti medesimi;

d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se non hanno già provveduto ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione e non siano in mora con il pagamento dei canoni e della spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultra sessantenni o handicappati, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi.

8. Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore ad otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dal-

la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo di 20 anni di anzianità anche se l'immobile risultasse costruito in data antecedente all'ultimo ventennio. A tale riduzione di tipo oggettivo è aggiunta la riduzione soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a presentare domanda di riscatto, pari al : 50 per cento per coloro che hanno un reddito minimo inferiore a lire 17.500.000; 30 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000; 25 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 40.000.000 e lire 60.000.000; 20 per cento aggiuntivo per gli assegnatari che, all'interno delle predette fasce di reddito, hanno un'età superiore ai sessanta anni. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 20 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore del 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni ad un interesse legale agevolato pari a quello riconosciuto alle società cooperative, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, per la finalità del comma 5.

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento

del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interessi pari al tasso legale.

19. Nelle ipotesi di cui al comma 17 si ricorre all'asta con offerta in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati solo dopo che sia eluso il lasso temporale necessario al pagamento del prezzo concordato.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, dell'assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogate la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, fatta salva l'abrogazione dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dei commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data».

1.1

LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.1-bis

IL RELATORE

Al comma 2, al capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «determinate al netto delle somme occorrenti per il pagamento dei contributi sui mutui già programmati».

1.2

CASTELLI

Al comma 2, al capoverso 1-bis, sostituire la parola: «programmati» con la seguente: «erogati».

1.3

CASTELLI

Al comma 2, al capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «per i maggiori oneri relativi» fino a: «legge 23 maggio 1997, n. 135».

1.4

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

1.5

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

1.6

CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 8-bis dell'articolo 3 è abrogato».

1.7

CASTELLI

Sopprimere il comma 9.

1.8

CASTELLI

Al comma 9, al numero 2) del comma 2, lettera c) richiamata, sopprimere la parola: «massimo».

1.9

CASTELLI

Al comma 9, al numero 2), della lettera c) del comma 2 richiamato, sopprimere le parole: «, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare come al numero 1)».

1.10

CASTELLI

Sopprimere il comma 10.

1.11

CASTELLI

Al comma 10, sostituire la lettera g) del comma 2 richiamato con la seguente:

«g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprietà, in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo».

1.12

CASTELLI

Al comma 10, alla lettera g), del comma 2 richiamato sostituire le parole da: «deliberato dal Consiglio di amministrazione» fino a: «quello di presentazione del piano» con le seguenti: «in base alle richieste dei propri soci».

1.13

CASTELLI

Al comma 10, alla lettera g), del comma 2 richiamato sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione sono versate alla Cassa depositi e prestiti e sono immediatamente assegnate alla regione interessata dal piano di cessione medesimo. La regione impiega tali disponibilità per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica nel territorio del comune ove sono ubicati gli alloggi ceduti».

1.14

CASTELLI

Al comma 10, lettera g), del comma 2 richiamato aggiungere, in fine, le seguenti parole: «resta fermo quanto stabilito dai successivi commi 3 e 4».

1.15

CASTELLI

Al comma 11, al comma 2 richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La regione trasmette al comune lo schema della convenzione entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede autonomamente».

1.16

CASTELLI

Al comma 11, al comma 2 richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La regione trasmette al comune lo schema della convenzione entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede autonomamente».

1.17

CASTELLI

Al comma 11, al comma 2 richiamato, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La regione trasmette al comune lo schema della convenzione entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il comune procede autonomamente».

1.18

CASTELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le regioni destinano una quota dei fondi dell'edilizia residenziale pubblica a loro assegnati alla concessione di contributi integrativi a soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica che privata, ovvero a sostegno delle iniziative in tal senso intraprese dalle amministrazioni comunali. Le regioni promuovono e sostengono la costituzione di agenzie o istituti per la locazione da parte dei comuni, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da destinare alla locazione per periodi determinati».

1.0.1

CASTELLI

Art. 2.

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine del comma.

2.1

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

2.1-bis

IL RELATORE

Al comma 4, alla lettera c) del comma 1 richiamato, sostituire la parola: «sovracomunali» con la seguente: «comunali».

2.2

CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

2.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 6.

2.4

CASTELLI

Art. 4.

Al comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, in favore degli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al presente articolo».

4.1

BOSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: "Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con la modalità di cui al presente articolo"».

4.2

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, PALOMBO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il primo periodo del comma 10 aggiungere il seguente: "Qualora i prezzi di vendita degli alloggi risultino superiori al valore reale degli stessi o di mercato, le Regioni, fino all'attuazione della revisione generale degli estimi e su proposta degli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque determinati, possono fare riferimento a rendita catastale risultante da categoria e classe diversa da quella attualmente attribuita. Il provvedimento regionale dovrà essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta degli IACP, comunque denominati. Trascorso tale termine la proposta si intende accolta"».

4.3SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 6.

4.4SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. I piani di vendita di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, devono attuarsi entro il 31 dicembre del 2000. Le aliena-

zioni degli alloggi compresi nei piani di vendita per le quali gli aventi diritto non abbiano presentato la domanda di acquisto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non potranno essere effettuate se non su iniziativa dell'ente gestore e limitatamente agli alloggi occupati dai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 560.

6-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni riformulano i piani di alienazione degli alloggi ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, sentite le proposte degli enti gestori.

6-quater. Ai fini dell'applicazione del precedente comma *6-ter*, i commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, sono sostituiti dal seguente:

“*10-bis.* Il prezzo degli alloggi è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale, su richiesta dell'Ente gestore, con riferimento ai valori di mercato. È fatta salva la possibilità di recesso dalla domanda di acquisto da parte dell'utente, da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del prezzo”».

4.5 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.1 SARTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.2 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.3 SARTO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.4 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.5

SARTO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 81, lettera e), le parole: “in quote diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560” sono sostituite dalle seguenti: “nelle quote previste dall’articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560”».

7.6

CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «il corrispettivo della concessione» sopprimere le seguenti parole: «e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione».

7.7

SARTO

Art. 9.

Sopprimere l’articolo.

9.1

CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

9.2

CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dei lavori pubblici» sopprimere le seguenti parole: «con le modalità di cui all’articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificata dall’articolo 1 della presente legge, senza le limitazioni ivi previste».

9.3

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, PALOMBO

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso gli assegnatari che ottengono la cessione in proprietà sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprietà e quelli previsti, fino alla stessa data, per e cooperative a proprietà individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto dell'assegnazione in proprietà, nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, può autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualità di uguale importo. Le entrate risultanti dall'applicazione del presente comma sono versate alla Cassa depositi e prestiti per essere destinate alle finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica».

9.4 CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

9.5 CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

9.6 CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

9.7 CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

9.8 CASTELLI

Al comma 5, dopo le parole: «per la concessione di contributi integrativi» *aggiungere le seguenti:* «alle cooperative che abbiano ultimato e/o iniziato il programma dei lavori».

9.9 VEDOVATO

Al comma 5, dopo le parole: «in misura tale che il contributo complessivo» *aggiungere le seguenti:* «inclusi gli oneri finanziari».

9.10 VEDOVATO

Sopprimere il comma 6.

9.11 CASTELLI

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1 CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

10.2 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

10.3 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.4 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

10.5 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

10.6 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

10.7 CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

10.8 CASTELLI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.1 CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

11.2 CASTELLI

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1 CASTELLI

Sopprimere il comma 1.

13.2 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.3 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.4 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.5 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

13.6 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.7 CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

13.8 CASTELLI

Sopprimere il comma 2.

13.9 CASTELLI

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.0

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14. - (Canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). - 1. La quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da contabilizzare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è calcolata, sino al 31 dicembre 1999, in forma residuale».

14.1

CARPINELLI

Sopprimere il comma 3.

14.2SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Al comma 3, dopo le parole: «nonché risorse che le regioni destinano alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513» *aggiungere le seguenti:* «Le stesse devono essere determinate nell'ambito della programmazione poliennale degli interventi a seguito di contrattazione e/o concertazione tra la Regione, gli Enti gestori e le Organizzazioni sindacali dell'utenza più rappresentative a livello nazionale».

14.3

SARTO

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le stesse devono essere determinate nell'ambito della programmazione poliennale degli interventi a seguito di contrattazione e/o concertazione tra la Regione, gli Enti gestori e le Organizzazioni sindacali dell'utenza più rappresentative a livello nazionale».

14.4

CARCARINO

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le stesse devono essere determinate nell'ambito della programmazione poliennale degli interventi a seguito di contrattazione e/o concertazione tra la Regione, gli Enti gestori e le organizzazioni sindacali dell'utenza più rappresentative a livello regionale».

14.5 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal termine di cui al comma 1, sono trasferite alle regioni le competenze sulla determinazione del canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dell'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Nella determinazione del canone, le regioni tengono conto del reddito del nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente».

14.6 CASTELLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Piani di risanamento degli IACP)

1. Il comma 84 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 è così sostituito:

“84. Sulla base del Piano di risanamento debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli I.A.C.P. i mutui di cui ai commi a 80 a 85.”».

14.0.1 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Art. 15.

Sopprimere il comma 9.

15.1 CASTELLI

Sopprimere il comma 10.

15.2

CASTELLI

Sopprimere il comma 11.

15.3

CASTELLI

Sopprimere il comma 12.

15.4

CASTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Le unità immobiliari ricostruite dallo IACP di Reggio Emilia nell'abitato di Storlo nel comune di Ramiseto a seguito degli eventi calamitosi del 1946 con le provvidenze della legge 9 agosto 1954, n. 640, su terreni di proprietà privata, possono essere intestati nel catasto fabbricati a favore dello stesso IACP di Reggio Emilia ed essere ceduti in proprietà agli assegnatari o ai loro eredi ad un prezzo pari al doppio dell'iniziale costo di costruzione. I relativi proventi affluiranno alla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 560».

15.5

GIOVANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13. Le unità immobiliari dell'abitato di Storlo nel comune di Ramiseto, in provincia di Reggio Emilia, ricostruite a seguito della frana del 1946 con le provvidenze della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono attribuite all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia. Lo IACP è autorizzato a cedere tali unità immobiliari in proprietà agli assegnatari o loro eredi ad un prezzo pari al doppio del costo di costruzione. I relativi proventi affluiranno alla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 560».

15.6

GIOVANELLI

Art. 16.

Sopprimere il comma 1.

16.1

CASTELLI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

CARPINELLI

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 12 e 18 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

18.0.1

CARPINELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le regioni, anche a statuto speciale, fatte salve le province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformano gli Istituti autonomi per le Case Popolari (IACP), comunque denominati, in enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, organizzati secondo i principi di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

18.0.2

CARCARINO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari)

1. Le regioni, anche a statuto speciale, fatte salve le province autonome di Trento e Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformano gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, in enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, organizzati secondo i principi di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

18.0.3

SARTO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari)

1. Le Regioni, anche a statuto speciale, fatte salve le province autonome di Trento e Bolzano, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasformano gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, in Enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, organizzati secondo i principi di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

18.0.4 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Art. 19.

Sopprimere il comma 3.

19.1 SARTO

Sopprimere il comma 3.

19.2 CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

19.3 SARTO

Sopprimere il comma 4.

19.4 CASTELLI

Sopprimere il comma 5.

19.5 SARTO

Sopprimere il comma 5.

19.6 CASTELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5-bis. I redditi conseguiti dalle attività d'impresa di cui al comma precedente devono risultare da apposito bilancio diverso e distinto da quello redatto dall'Ente ai sensi dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

19.7

CASTELLI

Art. 20.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospesa fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di inadempienza delle Regioni entro il termine stabilito, i Comuni possono redigere i programmi pluriennali di attuazione sulla base dei principi di cui al primo comma».

20.1

LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospesa fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 1 del presente articolo».

20.2

RIZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

20.3

IL RELATORE

Art. 21.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - 1. Salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle regioni, l'appro-

vazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione, della provincia o di altro ente locale, ove prevista, avviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante corredata dalla necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati.

2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data».

21.1 SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle provincie o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione da parte dell'ente che lo ha adottato, del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante, corredata della necessaria documentazione. Il termine può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni; la decorrenza dei termini equivale ad approvazione. Sono fatte salve le diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vigente o successivamente adottata».

21.1-bis

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta infine la seguente:

“c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino e trasmettano tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici”.

2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

“2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati e trasmessi, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà immediata comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane”».

21.2 MAGGI, SPECCHIA, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Art. 22.

Sopprimere il comma 1.

22.1

SARTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle regioni, l'approvazione da parte del consiglio comunale di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata dagli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di centoventi giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro trecentosessanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi centoventi giorni».

22.2

SARTO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi d'iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti».

22.2-bis

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

22.3

SARTO

Al comma 2, sostituire le parole: «nei trenta giorni successivi» con le seguenti: «nei novanta giorni successivi».

22.4

SARTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Decorsi infruttuosamente i termini previsti dai precedenti commi i Piani si intendono approvati».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.5MAGGI, SPECCHIA, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Sopprimere il comma 5.

22.6

SARTO

Sopprimere il comma 6.

22.7

SARTO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vigente o successivamente adottata».

22.8

IL RELATORE

Art. 24.

Sopprimere il comma 2.

24.1

SARTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2-ter. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture».

24.2

SPECCHIA, MAGGI, BORNACIN, COZZOLINO, MEDURI, DE
CORATO, RAGNO, MONTELEONE

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (10-bis). Il parere deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla domanda; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte».

2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è soppresso.

3. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.

4. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente: "Nel caso di interventi edilizia nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinata al conseguimento dei pareri favorevoli delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso».

24.0.1

LAURO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, è soppresso».

24.0.2

LAURO

Art. 26.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava per i quali si osservano esclusivamente gli adempimenti e gli obblighi previsti dall'articolo 12 e dai capi IV e V del titolo I”».

26.1

CASTELLI

Art. 27.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un

bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracaroni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,20 della potenza massima in fase di produzione. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracaroni sono versati direttamente ai comuni».

27.1

VEDOVATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1995, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracaroni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,20 della potenza massima in fase di produzione. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracaroni sono versati direttamente ai comuni».

27.2

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, PALOMBO, BONATESTA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Gli impianti di termodistruttori non possono essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turistica ed agricola doc».

27.3

LAURO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nella vigente legislazione nazionale o regionale, l'istruttoria dei piani attuativi, anche di iniziativa privata, conformi alla strumentazione urbanistica vigente, e condotta per i piani attuativi redatti d'ufficio nel termine di 60 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha deciso di procedere allo studio dello strumento attuativo. Per gli strumenti attuativi di iniziativa privata il termine di 60 giorni di cui sopra decorre dalla data di presentazione

del relativo progetto, decorsi i quali è data facoltà ai proponenti di adire la regione per la nomina di un commissario *ad acta* che, nei successivi 30 giorni, deve espletare tutte le valutazioni istruttorie in merito al piano attuativo presentato.

2. Qualora l'istruttoria, già espletata alla data di entrata in vigore della presente legge oppure condotta nei termini e con le modalità di cui al precedente comma, abbia esito favorevole, il Consiglio comunale adotta il piano attuativo nei successivi 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, per i piani attuativi di iniziativa privata, è data facoltà agli interessati di richiedere alla regione la nomina di un commissario *ad acta*, che assuma tutti gli atti di competenza del Consiglio.

3. Intervenuta la formale approvazione del piano attuativo il Comune provvede agli ulteriori adempimenti di propria competenza per l'avvio dell'esecuzione delle opere nel termine di 30 giorni. Qualora trattasi di piano attuativo di iniziativa privata il Comune procede alla stipula della convenzione urbanistica entro i successivi 30 giorni di cui sopra. Trascorso inutilmente detto termine gli interessati possono inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di 30 giorni, procede alla stipula della convenzione urbanistica».

27.0.1

RIZZI

Art. 28.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni relative ai comuni dell'area flegrea e delle isole minori)

1. I comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Marano, Procida, Monte di Procida, Barano, Casamicciola, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Forio elaborano, entro il 30 giugno 1999, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali dell'area flegrea, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area il risanamento delle acque.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Campania.

3. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento.

4. I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, situati nei comuni di cui al comma 1, sono tenuti a presentare ai relativi comuni di appartenenza, entro il 31 dicembre 1998, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999».

28.0.1

LAURO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

213ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(849) CUSIMANO ed altri. – *Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*

(1549) BETTAMIO. – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(2065) BUCCI ed altri. – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(2924) NAPOLI Roberto ed altri. – *Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura*

(3573) Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Burani Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo

(3618) BONATESTA. – *Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo il relatore CORTIANA sottolineando che l'A.S. 3573 è stato approvato dalla Camera in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare, precisando in particolare che l'impostazione e anche alcune disposizioni degli altri disegni di legge all'esame congiunto della Commissione sono omogenei ad alcuni dei testi che, nella

discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, sono già confluiti nel testo unificato.

Nel proporre sin d'ora alla Commissione di adottare, anche tenuto conto dei ristretti tempi di esame, l'A.S. 3573 quale testo base (nel quale potranno essere dichiarati assorbiti gli altri disegni di legge ugualmente all'esame congiunto della Commissione), informa preliminarmente di avere già avuto modo di acquisire, informalmente, le valutazioni delle organizzazioni giovanili degli imprenditori agricoli, dalle quali è emerso l'orientamento e la sollecitazione concorde ad una tempestiva approvazione del provvedimento.

Il relatore si sofferma quindi sulla rilevanza del nuovo quadro normativo volto a favorire il necessario avvicendamento generazionale, promuovere e valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento e alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, alla luce anche della normativa di riferimento comunitaria.

Dopo avere dato sinteticamente conto dei contenuti e dell'impostazione dei disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924, 3573 e 3618, sottolineando che molte delle relative previsioni normative già sono confluiti nell'A.S. 3573, il relatore Cortiana si sofferma sull'articolato di tale disegno di legge, precisando che all'articolo 1 sono fissati i principi e gli obiettivi del provvedimento, mentre l'articolo 2 detta norme per la concessione, da parte delle regioni, degli aiuti per il primo insediamento dei giovani agricoltori (in attuazione dell'articolo 10 del regolamento CE n. 950/97): a tale riguardo sottolinea che la possibilità di accesso prioritario per tali aiuti consente la costruzione di un vero e proprio processo di costruzione di una cultura imprenditoriale e di impresa nel campo agricolo. Si sofferma quindi sull'articolo 3 che prevede l'armonizzazione dei parametri da utilizzare, da parte delle regioni, con accesso prioritario per quei giovani agricoltori che si insediano in alcune zone (di montagna o svantaggiate o in particolari altre condizioni), precisando che il comma 2 prevede anche alcune condizioni di qualificazione per tali imprenditori, da cui è esentato chi è già in possesso di determinati titoli di studio; sottolinea altresì la rilevanza di quanto previsto dal comma 5 che autorizza la definizione di accordi e convenzioni da parte del MIPA con istituti di istruzione, anche universitaria, per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione di giovani agricoltori. Dopo aver dato conto dell'articolo 4 (che autorizza la Cassa per la formazione della proprietà contadina a finalizzare una parte rilevante delle proprie disponibilità ad azioni di ricomposizione fondiaria da parte di giovani imprenditori, anche attraverso la predisposizione di programmi cofinanziati con le regioni), il relatore si sofferma altresì sugli articoli 5 (relativo alla destinazione di fondi, da parte delle regioni, ai piani di miglioramento aziendale), 6 (relativo all'accesso, da parte dei giovani agricoltori, ad una quota di produzione loro riservata per i regimi nei quali la normativa comunitaria prevede limitazioni produttive) e 7 (in ordine al quale sottolinea la rilevanza di assicurare la gestione sostenibile delle risorse territoriali, questione della quale si occupa anche l'A.S. 849). Da quindi conto sinteticamente degli articoli 9 (relativo ai servizi di sostitu-

zione nelle aziende associate), 10 (in materia di accesso alla garanzia fideiussoria del Fondo interbancario di garanzia) e 11 (sui consorzi di garanzia). Richiama altresì l'attenzione sulla rilevanza di quanto previsto dall'articolo 12 relativamente alle campagne di informazione, precisando che tale aspetto – che dovrebbe essere esteso alla vera e propria attuazione di campagne promozionali sulla possibilità, con ricorso alla normativa in esame, di attivare nuove capacità imprenditoriali – potrà essere ulteriormente precisato e definito nel corso della successiva discussione. Dà quindi conto degli articoli 13 (sul regime agevolativo per la ristrutturazione dei fabbricati rurali), 14 (relativo alle varie agevolazioni fiscali previste, a partire da quelle riferite agli atti di successione o donazione), 15 (in materia di registrazione dei contratti d'affitto) e 16 relativo alla copertura finanziaria.

Il relatore Cortiana, nel ricordare che, anche alla luce di quanto previsto dagli altri disegni di legge in discussione congiunta con l'A.S. 3573, vi sono altri profili normativi che potrebbero essere ulteriormente precisati, preannuncia sin d'ora la eventuale presentazione, anche alla luce di quanto emergerà dalla discussione generale, di un ordine del giorno, per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo su alcuni aspetti da seguire con particolare attenzione nella successiva fase attuativa, auspicando un orientamento condiviso da tutte le parti politiche, al fine di garantire al mondo imprenditoriale il varo di una normativa così lungamente attesa.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'ampia e dettagliata esposizione, ricorda alla Commissione la proposta, avanzata dal relatore, di adottare l'A.S. 3573 quale testo base.

La Commissione conviene di adottare tale testo quale testo base per il successivo *iter*.

Il PRESIDENTE richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'imminente avvio della sessione di bilancio che – secondo quanto già di massima deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari – dovrebbe iniziare il 26 novembre prossimo; pertanto, tenuto conto dell'orientamento, condiviso dalle forze di maggioranza e anche di opposizione, di procedere in sede deliberante al fine di varare il provvedimento prima dell'inizio della sessione, propone di fissare sin d'ora, per domani alle ore 17, il termine di presentazione degli emendamenti, preannunciando che avanzerà analoga proposta anche con riferimento al disegno di legge n. 3571 in materia di interventi urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico, ugualmente iscritto all'ordine del giorno della Commissione, alla luce delle medesime considerazioni.

Dopo che il senatore CUSIMANO, nel convenire sul termine proposto dal Presidente, propone di concludere comunque la discussione generale entro la giornata di martedì prossimo e dopo un breve intervento di chiarimento del senatore MINARDO, la Commissione

delibera di fissare per domani alle ore 17 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti all'A.S. 3573 assunto quale testo base.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(3571) *Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 novembre scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, in sostituzione del relatore Piatti, trattenuto da concomitanti impegni, propone, alla luce delle medesime considerazioni già illustrate in sede di discussione dei disegni di legge in materia di imprenditoria giovanile in agricoltura, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di domani, nell'intesa che la discussione generale potrà comunque concludersi non oltre martedì prossimo, e ciò al fine di consentire una sollecita conclusione dell'*iter*, possibilmente prima dell'avvio della sessione di bilancio giovedì prossimo.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha preannunciato che interverrà, in discussione generale nella seduta di domani, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di domani, nel presupposto che la discussione generale si concluda comunque entro martedì prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

197^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,40.**PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: seguito e conclusione dell'esame del documento conclusivo*
(R048 000, C10^a, 0005^o)

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il presidente CAPONI ricorda che nella seduta odierna la Commissione procederà alla votazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo con le modifiche che il relatore ha apportato a seguito del dibattito svoltosi su di esso.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il presidente CAPONI, intervenendo a nome della sua parte politica, dichiara che voterà a favore del documento con cui la Commissione conclude un'indagine conoscitiva ampia ed approfondita, che l'ha vista impegnata per numerose sedute e che ha comportato anche lo svolgimento di alcuni sopralluoghi. Esprime apprezzamento per la proposta formulata dal relatore che ha redatto un testo equilibrato ed equamente articolato nelle sue due parti, relative rispettivamente ai fattori di attrazione degli investimenti esteri in Italia ed agli strumenti di controllo dell'attività delle imprese multinazionali.

Rileva, poi, con soddisfazione, che l'indagine ha fatto giustizia della tesi secondo cui il costo del lavoro e la flessibilità del mercato della manodopera costituirebbero un importante fattore nell'indirizzare le scelte degli investitori esteri: come risulta dal documento e come è stato evidenziato dalle audizioni, infatti, tale elemento si colloca in uno degli ultimi posti fra i fattori di localizzazione delle imprese multinazionali.

Il senatore DEMASI, nel dare atto al relatore dell'impegno profuso nella redazione del documento e nel sottolineare la centralità e l'importanza dei temi interessati dall'indagine conoscitiva, ritiene che tali temi meriterebbero ulteriori approfondimenti. Nel ricordare il programma redatto all'epoca dell'avvio dell'indagine conoscitiva e nel richiamarsi alle sue finalità originarie, egli ritiene che una maggiore attenzione avrebbe dovuto essere prestata e sarà necessario devolvere in futuro alle capacità di attrazione degli investimenti differenziate per territorio. Si tratta di un tema difficile e che non era probabilmente possibile esaurire nel contesto in esame, ma di un tema comunque da tenere costantemente presente.

Egli svolge, poi, argomentazioni analoghe con riguardo all'individuazione delle tipologie di interventi più urgenti e si richiama alla recente ricognizione effettuata dal Ministero del tesoro sui flussi finanziari fra l'Italia e l'Unione europea. Un'accurata analisi delle condizioni necessarie allo sviluppo delle diverse aree e dei diversi ambiti territoriali richiederebbe anche l'individuazione delle condizioni e del tipo di investimenti produttivi meglio confacenti al tessuto sociale in cui essi si vanno ad inserire ed al rispetto dell'ambiente; meriterebbe, insomma, un discorso più ampio di quello meramente improntato a valutazioni economiche.

Per i motivi esposti, e ritenendo che la tematica necessiterebbe di ulteriori approfondimenti, il Gruppo di Alleanza nazionale dichiara il suo voto di astensione.

Il senatore MUNGARI, nel manifestare apprezzamento per l'accuratezza delle analisi contenute nel documento conclusivo, si richiama, però, ad alcuni punti che meriterebbero un approccio più incisivo. Egli ritiene, innanzitutto, che sarebbe stato necessario procedere all'individuazione delle aree territoriali che maggiormente necessitano di vedere aumentata la propria capacità di attrazione degli investimenti: si riferisce, in particolare, ad alcune zone della Calabria e della Sicilia. Manca poi, nel documento, un'attenta analisi delle cosiddette diseconomie esterne: la carenza di infrastrutture che drammaticamente caratterizza molte parti del territorio meridionale avrebbe meritato una maggiore evidenziazione. Anche il tema dell'accesso al credito e del permanere di una visione garantista nell'erogazione del medesimo, con conseguenti forti dislivelli nei tassi di interesse fra il Nord e il Sud del Paese, appare particolarmente rilevante; mentre le carenze nella formazione professionale e la necessità di pervenire ad una riduzione del costo del lavoro (senza per questo intaccare il salario) andrebbero pure menzionate. Sul tema della criminalità, poi, merita di essere richiamato il fatto che il Fondo di solidarietà nazionale anti-racket non si è dimostrato in grado di operare.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sul problema della responsabilizzazione delle imprese multinazionali e delle garanzie di durata dell'investimento e di mantenimento dell'occupazione che esse dovrebbero prestare, sollecitando, al riguardo, la creazione di un

apposito organismo a livello dell'Unione europea. Conclude dichiarando il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore SELLA di MONTELUCE interviene, quindi, in dissenso dal suo Gruppo. Nel manifestare apprezzamento per l'impostazione complessiva del documento, si sofferma, però, su alcuni punti che meriterebbero un diverso approccio ed un'analisi più puntuale ed approfondita. Dopo aver premesso che il richiamo ai problemi di bilancia dei pagamenti contenuto al punto 2, lettera *a*) della premessa appare inappropriato, considerata l'ormai imminente realizzazione dell'Unione monetaria europea, e che, d'altra parte, il riferimento alla «delocalizzazione selvaggia» contenuto nel punto 2 della medesima premessa gli pare stridente ed inopportuno, si sofferma sul capitolo relativo all'attrazione degli investimenti esteri. In esso - a suo modo di vedere - si procede ad una corretta identificazione dei problemi, ma si manca di individuare in maniera adeguata le misure idonee per affrontarli. Si tratta, in realtà, di risolvere problemi di natura strutturale: si riferisce, in particolare, all'assetto del mercato del lavoro e si richiama alla legislazione italiana in materia di società per azioni, che è inadeguata alla realtà contemporanea e che pone il nostro Paese fuori mercato.

Le misure suggerite nel documento, poi, sono di carattere locale: lo sportello unico, in particolare, va riconsiderato alla luce delle dimensioni che esso è destinato a servire e dei soggetti presenti sul territorio. Le agevolazioni alle imprese, d'altra parte, gestite attraverso il sistema bancario, risentono di un'impostazione di natura diversa da quella prettamente industriale che dovrebbe orientarle.

Il documento appare poi improntato ad un'ottica dirigistica laddove si occupa della tematica del controllo sull'attività delle imprese multinazionali, mentre la prospettata agenzia per la promozione degli investimenti può tuttalpiù svolgere un ruolo di informazione all'estero, in carenza di valide condizioni di localizzazione da offrire. Il paragrafo relativo alle infrastrutture, poi, si presenta eccessivamente generico, in mancanza della necessaria individuazione delle priorità.

Conclude dichiarandosi d'accordo con l'analisi svolta, ma in completo disaccordo sugli strumenti di intervento individuati nel documento, che registrerà, pertanto, il suo voto contrario, e sottolinea la necessità che l'Italia si doti di una politica industriale nuova ed incisiva, particolarmente necessaria col venir meno della disponibilità degli strumenti della politica monetaria e di quelli della politica fiscale nel quadro dell'integrazione europea.

Il senatore PORCARI si associa alle argomentazioni testè svolte dal senatore Sella di Monteluca e dichiara, a sua volta, il proprio voto contrario al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara, invece, il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo. Egli ritiene, infatti, il documento conclusivo proposto meritevole di apprezzamento per l'accuratezza dell'analisi

e delle indicazioni politiche in esso contenute, che si augura possano tradursi nell'adozione di misure concrete ed incisive.

La Commissione, a maggioranza, approva quindi il documento conclusivo.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

283^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(195) SALVATO ed altri: *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(2873) CURTO: *Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(3100) PELELLA ed altri: *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 17 novembre 1998.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono più iscritti a parlare nella discussione sullo schema di testo unificato predisposto dal relatore, gli dà la parola, per la replica.

Il relatore TAPPARO osserva preliminarmente che il dibattito ha evidenziato la complessità della materia oggetto dei disegni di legge all'esame, complessità che ha richiesto tempi adeguati per la discussione e l'approfondimento.

Un primo problema riguarda l'ampiezza del provvedimento che si intende varare: negli interventi che hanno evidenziato una scarsa organicità dello schema di testo unificato, si è sottolineata l'opportunità di un testo di più ampio respiro, oltre i profili previdenziali specificamente

oggetto dei disegni di legge all'esame, in considerazione degli effetti che derivano dall'esposizione all'amianto non solo per i lavoratori ad esso direttamente esposti, ma anche per gli altri lavoratori a vario titolo coinvolti nei processi produttivi che comunque prevedono l'utilizzo del minerale, e per le popolazioni che risiedono nelle zone interessate. Tuttavia, anche restando nell'ambito delle finalità originariamente previste dai disegni di legge all'esame, occorre comunque affrontare alcuni problemi focalizzati nel corso della discussione: in primo luogo la questione del periodo di esposizione minimo per l'accesso ai benefici previdenziali previsti all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Su questo tema, anche in base alle audizioni informali con esperti, è emerso che i tempi di latenza delle malattie da esposizione all'amianto sono lunghissimi, e che rispetto ad essi è assai difficile individuare con certezza soglie temporali minime per quanto riguarda il rischio di esposizione - considerato che danni irreversibili possono sorgere anche per effetto di periodi di esposizione non particolarmente prolungati - o soglie minime di concentrazione di particelle volatili nell'aria. Per tali motivi, il relatore ritiene di dover insistere sulla proposta di abbassare a sette anni il tetto minimo previsto al citato articolo 13, comma 8, della legge n. 257, pur nella consapevolezza che si tratta di una proposta di mediazione, che tiene conto anche delle posizioni espresse dall'INAIL.

Sorge peraltro una difficoltà a legiferare sul pregresso, a causa delle carenze nell'opera di mappatura delle lavorazioni dell'amianto, affidata alle Regioni dalla legge n. 257. Poiché molte regioni risultano inadempienti, in alcuni interventi si è sottolineata la necessità di prevedere per questo aspetto l'attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi. La questione è indubbiamente fondata, anche se non si deve dimenticare che all'origine dell'inadempienza di molte Regioni vi sono i ritardi e le carenze con cui sono pervenuti i finanziamenti per lo svolgimento di tali attività.

Entrando più specificamente nel merito, il relatore dichiara di comprendere le perplessità espresse nel dibattito sulla previsione che figura al comma 3 dell'articolo 1, di demandare ad un atto del Ministro del lavoro l'individuazione e la classificazione delle lavorazioni connesse alle attività di bonifica, scoibentazione e smaltimento dell'amianto, e ritiene possibile che esse siano specificate direttamente nel testo unificato. Potrebbe invece restare inalterato, almeno per questo aspetto, il comma 2 dell'articolo 3.

Per le aziende che operano nei settori sopra richiamati, anche se adempienti del tutto o in gran parte agli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza del lavoro, appare necessario prevedere comunque l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie derivanti dal rischio amianto. Per le aziende che utilizzano l'amianto nei cicli produttivi senza aver provveduto ad assicurare i lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al minerale, potrebbe invece prevedersi la costituzione di un fondo di garanzia, sul modello di quello a suo tempo istituito per le vittime dei pirati della strada, alimentato da un contenuto incremento dei contributi assicurativi.

L'articolo 4 dello schema di testo unificato è conseguente ad una riflessione sulla necessità di non predeterminare un tetto di spesa rigido per affrontare un problema suscettibile di coinvolgere una platea molto ampia di soggetti, anche in considerazione delle conseguenze delle lavorazioni dell'amianto sull'ambiente.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di prevedere norme che colmino le lacune della legge n. 257 per quanto attiene ai profili sanzionatori, il relatore osserva che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento che si va configurando non appaiono proibitivi, e devono essere valutati anche alla luce della necessità di affrontare una situazione che per molti aspetti presenta caratteristiche di emergenza.

Secondo il sottosegretario MORESE è preferibile che il testo che verrà licenziato dalla Commissione rimanga nell'ambito delle problematiche trattate nei disegni di legge in titolo, poiché un ampliamento delle materie in esso disciplinate potrebbe comportare un'ulteriore diluizione dei tempi di approvazione.

Egli condivide i rilievi del relatore sull'individuazione e classificazione delle attività di scoibentazione, bonifica e dismissione; per quanto riguarda l'ipotesi di creare un fondo per il risarcimento dei lavoratori non coperti dall'assicurazione per le malattie derivanti dal rischio di esposizione all'amianto, i competenti uffici del Ministero del lavoro stanno riflettendo sulle possibili soluzioni; sull'ipotesi poi di modificare il limite temporale di esposizione all'amianto, di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257, nel senso indicato dal relatore, pur ribadendo le perplessità già espresse, il Sottosegretario ritiene opportuna una riflessione che dovrebbe coinvolgere anche l'INAIL e l'INPS e che dovrebbe investire anche il problema delle carenze nella mappatura delle lavorazioni dell'amianto effettuate dalle Regioni. Su tali problemi si riserva comunque di reintervenire nel corso dell'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(104-156-1070-1164-2177-2363-B) *Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Camo ed altri; Mulas ed altri; Serena; Serena e modificato dalla Camera dei deputati)*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 17 novembre 1998.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono altri senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore BATTAFARANO esprime preliminarmente apprezzamento per l'andamento della discussione fin qui svoltasi, che ha consentito di mettere efficacemente in luce le implicazioni delle scelte che la Commissione è chiamata ad effettuare in relazione alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo già approvato in prima lettura.

Al riguardo, rileva come l'opzione per il mantenimento di un meccanismo di quote obbligatorie di riserva per le assunzioni dei disabili sia risultata confermata, nella considerazione che l'inserimento delle categorie svantaggiate nel mondo del lavoro non possa essere affidato esclusivamente a misure incentivanti a favore delle imprese, secondo la proposta avanzata dalla Confindustria. D'altra parte, l'abolizione pura e semplice del meccanismo delle quote di riserva avrebbe allontanato l'Italia dagli indirizzi prevalenti in Europa, ove tale strumento trova applicazione pressochè generalizzata, secondo valori percentuali prossimi a quel 7 per cento del totale della forza lavoro che si propone ora di adottare.

Nel confermare il meccanismo delle quote di riserva, il provvedimento si caratterizza al contempo per la scelta nel senso del rafforzamento degli strumenti di promozione e incentivazione dell'inserimento lavorativo dei disabili. Non vanno poi sottaciuti i numerosi elementi di flessibilità previsti dal testo, dalla previsione della chiamata nominativa per tutte le assunzioni da effettuare ad opera dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 lavoratori e per una rilevante quota di quelle previste presso le imprese di maggiori dimensioni, alla stessa facoltà per le aziende di ottemperare agli obblighi mediante il ricorso a convenzioni con cooperative sociali.

Rispetto all'impianto a suo tempo previsto dalla legge n. 482 del 1968, va rimarcato un importante elemento innovativo, quale è il superamento della ripartizione della quota di riserva secondo liste differenziate per categoria di disabili. A tale proposito, il rischio evocato dal senatore Roberto Napoli per il quale la categoria più numerosa, cioè quella degli invalidi civili, finisca per assorbire una percentuale preponderante delle opportunità di inserimento lavorativo che si renderanno disponibili potrà essere evitato attraverso la fissazione da parte delle Regioni di appropriati criteri per la formazione delle graduatorie. Inoltre, le stesse Regioni dovranno attenersi agli indirizzi definiti, alla stregua dell'articolo 1, comma 4, con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi a cura del Presidente Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda la soppressione degli organismi tecnici già contemplati al Capo IV del testo approvato in prima lettura dalla Commissione lavoro del Senato, fa presente come si sia trattato di una scelta obbligata una volta intervenuta l'opzione per la regionalizzazione dei servizi per l'impiego ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997.

Quanto ai rilievi relativi alla possibilità che le imprese siano indotte ad avvalersi soltanto dei disabili che presentano un grado di invalidità non elevato, la scelta di graduare il beneficio della fiscalizzazione degli oneri contributivi in ragione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa sembra idonea a scongiurare il rischio paventato.

Per ciò che più specificamente attiene alle modifiche introdotte dalla Camera, talune appaiono senz'altro apprezzabili, mentre altre suscitano fondate perplessità. Fra tali ultime rientra certamente la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 3, che fa decorrere l'obbligo delle assunzioni introdotto dal comma 1 dello stesso articolo nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti soltanto dopo quindici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, entrata in vigore che a sua volta è differita, alla stregua dell'articolo 23, al trecentesimo giorno dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Inoltre, non appare condivisibile la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 4, in quanto suscettibile di ampliare la facoltà per il datore di lavoro di computare unità di personale già alle proprie dipendenze affetto da ridotta capacità lavorativa ai fini dell'ottemperanza della quota di riserva obbligatoria ai casi in cui l'inabilità derivi genericamente da infortunio o malattia, a prescindere dal nesso causale con l'attività lavorativa.

Per quanto riguarda la soppressione delle modalità di avviamento agevolato al lavoro già previste a favore di alcune categorie di cittadini in possesso della qualifica di profugo, questione richiamata dal senatore Florino, potrebbe risultare opportuno predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo a ripristinare il beneficio all'interno di un diverso provvedimento. Ciò, anche in considerazione del fatto che la disposizione abrogativa è stata introdotta già in occasione dell'esame del disegno di legge in prima lettura da parte della Commissione lavoro del Senato, il che preclude ora la possibilità di un intervento in via emendativa, dovendo la Commissione discutere soltanto le norme che hanno formato oggetto di modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

In conclusione, auspica la sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare di una riforma da lungo tempo attesa da ampie fasce della popolazione.

Il sottosegretario MORESE sottolinea come il provvedimento giunga alla discussione della Commissione lavoro del Senato a conclusione di un *iter* particolarmente lungo e complesso. Si tratta di disposizioni da lungo tempo attese, che realizzano una sintesi efficace fra i tradizionali strumenti di garanzia a tutela del diritto dei disabili ad essere inseriti nel mondo del lavoro e nuove forme di promozione dell'inserimento lavorativo.

Nelle presenti condizioni, fra l'obiettivo di un ulteriore perfezionamento del testo e quello della sua rapida, definitiva approvazione, quest'ultimo appare probabilmente da privilegiare. IL Governo intende comunque adoperarsi perchè la riforma sia pienamente operativa nei tempi più ravvicinati, ove possibile anche prima della scadenza dei vari termini contemplati nell'articolato; in particolare, sarà sua cura promuovere al più presto l'istituzione di un'unità di monitoraggio per seguire l'applicazione del provvedimento sul territorio, così da intervenire tempestivamente nel caso dovessero manifestarsi ingiustificate disparità nella tutela del diritto dei disabili all'inserimento lavorativo a seconda della regione di residenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione degli impegni connessi all'esame del disegno di legge n. 3593, collegato alla manovra di finanza pubblica, da parte delle Commissioni riunite 5^a e 11^a, la seduta dell'11^a Commissione convocata per le ore 8,30 domani, giovedì 19 novembre, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

195^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il presidente CARELLA avverte che, essendo state svolte le repliche alla discussione generale sul testo unificato dei disegni di legge in titolo e in attesa che la 5^a Commissione esprima i pareri di sua competenza, nella seduta odierna inizierà l'illustrazione degli emendamenti.

In via preliminare il senatore CAMPUS chiede che venga acquisita una risposta ufficiale del Ministro delle attività e dei beni culturali – al quale il decreto legislativo n. 368 del 1998 ha trasferito la competenza in materia di sport – in ordine alla sua partecipazione all'esame del provvedimento, che riveste grande importanza per il mondo dello sport. Appare infatti una decisione politica non irrilevante l'eventuale scelta

del ministro Melandri di non rispondere positivamente all'invito della Commissione.

Il presidente CARELLA comunica che il ministro Melandri è stata informata della richiesta avanzata dal senatore Campus; in attesa di una sua risposta, peraltro, la Commissione non può che procedere nei propri lavori.

Il senatore DI ORIO giudica speciose le considerazioni espresse dal senatore Campus, giacché l'*iter* dei disegni di legge in titolo, non a caso assegnati alla Commissione igiene e sanità, sta a dimostrare che la materia da essi affrontata ha carattere eminentemente sanitario ed è di competenza del relativo Ministero. L'eventuale intervento del ministro Melandri in Commissione non costituisce pertanto un'iniziativa doverosa o comunque necessaria ai fini dell'esame della normativa sul *doping*.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore GRECO – illustrando gli emendamenti a sua firma, con particolare riferimento all'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo – osserva in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato dal senatore Di Orio, le considerazioni svolte dal senatore Campus non appaiono affatto capziose. Secondo un'impostazione che non contraddice ma integra le argomentazioni svolte da molti senatori intervenuti in discussione generale, infatti, il *doping* non può essere considerato come un fenomeno di carattere esclusivamente sanitario, implicando – come del resto la problematica attinente alla tossicodipendenza, per taluni versi prossima – anche rilevanti aspetti etici e sociali. In questa prospettiva è legittimo ritenere che il ministro Melandri debba sentire il dovere di partecipare ai lavori della Commissione, proprio perchè l'attività sportiva non è diretta soltanto alla promozione della salute e dell'integrità biologica, ma anche all'affermazione di valori etici e di principi educativi, così come peraltro affermato a livello internazionale e nei codici di giustizia sportiva. Inoltre, se si adotta una impostazione esclusivamente sanitaria, resterebbero fuori dalla normativa in esame fenomeni che meritano di essere sanzionati, quale ad esempio l'uso di metodologie o sostanze in grado di alterare le capacità di prestazione degli animali adibiti a competizioni sportive.

Il senatore GRECO, nel ricordare l'esigenza che vengano tra loro riaccordati il testo in esame e il disegno di legge n. 3412, sul quale egli è il relatore presso la Commissione giustizia, sottolinea altresì l'importanza di definire il termine «atleta», allo scopo di limitare opportunamente il campo d'intervento normativo, soprattutto in relazione alla fattibilità e al costo dei controlli obbligatori nonchè per ciò che riguarda l'ambito di punibilità, da circoscrivere ai soli atleti professionisti. L'emendamento 1.1 – sul quale il senatore GRECO preannuncia la ri-

chiesta di votazione per parti separate – raccoglie tutti gli elementi testè illustrati, mentre le altre proposte emendative da lui presentante all'articolo 1 devono intendersi come ad esso subordinate.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 1.3.

Il senatore CAMPUS, dopo aver illustrato l'emendamento 1.14, precisa, in riferimento alla precedente osservazione del senatore Di Orio, che egli non ha inteso sollevare un conflitto di competenza sui disegni di legge in titolo, ma porre un serio problema politico circa l'esigenza che, nel loro esame, il mondo dello sport sia adeguatamente rappresentato a livello governativo.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.16, e si dichiara in linea generale d'accordo con il senatore Greco circa l'opportunità di non ridurre il *doping* ad una questione meramente sanitaria, trascurando gli aspetti educativi che rivestono invece un indubbio rilievo.

Nell'illustrare l'emendamento 1.9, il senatore DI ORIO ribadisce che l'intervento del ministro Melandri in Commissione non rappresenta un dovere, giacchè l'oggetto del testo in esame ha carattere eminentemente sanitario e non è sotto tale profilo che il Ministro mostrerà minore o maggiore sensibilità per i problemi dello sport. Pur apprezzando la competenza del senatore Greco, inoltre, sottolinea che il testo unificato ha adottato un'impostazione che inquadra il problema del *doping* soprattutto sotto il profilo della tutela sanitaria. Condividendo tale approccio, il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo ha presentato solo emendamenti di carattere definitorio, tendenti a rendere più chiare talune formulazioni.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 1.17 e 1.18, il primo dei quali, in particolare, è volto a trasferire nell'articolo 1 le norme – che il testo unificato reca all'articolo 9 - concernenti i trattamenti terapeutici a cui sono eventualmente sottoposti gli atleti: come principale modifica si propone di non prevedere, nei casi in questione, l'esclusione dell'atleta dalla partecipazione a competizioni agonistiche.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 1.13, volto ad introdurre una formulazione più semplice e chiara relativamente alle sostanze e ai farmaci vietati.

Il presidente CARELLA dichiara che si intendono illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 1 del testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI

al testo proposto dal relatore
per i disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945

Titolo

Nel titolo sopprimere la parola: «sanitaria».

Tit. 1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela delle attività sportive, definizione e divieto di doping*). - 1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva, nonché dei principi etici e dei valori educativi delle competizioni. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e di correttezza delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze che possono mettere in pericolo l'integrità psicofisica o biologica degli atleti ovvero alterare le capacità di prestazione degli animali usati nelle competizioni sportive. Per atleta si intende la persona che partecipa abitualmente ad attività sportive organizzate.

2. Per *doping* nello sport, perseguito secondo quanto previsto nella presente legge, si intende la somministrazione agli atleti o ad animali adibiti abitualmente alle gare sportive di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica, nonché qualsiasi metodo inerente alle predette sostanze, non giustificato da patologie documentate, ed effettuato con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche o di modificare le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero di modificare i risultati di controllo dell'uso delle suddette sostanze.

3. L'elenco delle sostanze e dei metodi di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni proposte dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO),

4. I farmaci dell'elenco di cui al comma 3 devono essere marcati con un tracciante innocuo e riconoscibile, incluso nell'eccipiente del farmaco».

1.1 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sopprimere nel titolo la parola: «sanitaria».

1.2 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire nel titolo la parola: «sportive» con le altre: «fisico-sportive».

1.3 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «L'attività sportiva» inserire le seguenti: «nelle sue diverse forme deve essere diretta alla salvaguardia della».

Conseguentemente sopprimere le parole : «e diretta alla promozione».

1.4 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «salute», inserire le altre: «e della educazione».

1.5 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «individuale e collettiva», inserire le seguenti: «e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522».

1.6 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire le parole da «con l'ausilio» a «sostanze» con le altre: «con l'ausilio di sostanze o metodologie ad esse collegate o di tecniche invasive indirizzate a modificare i parametri bioumoralmente o l'assetto psico-fisico dell'atleta, quando non collegate alla cura di patologie documentate.».

1.7 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alterare le capacità degli animali adibiti a gare sportive».

1.8

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce *doping* la somministrazione di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), ovvero l'uso di metodi vietati dal medesimo CIO, quali la somministrazione di medicinali o l'uso di pratiche terapeutiche non giustificate da documentate condizioni patologiche ed effettuate con l'intento di migliorare le prestazioni agonistiche. Non costituisce reato assumere i predetti medicinali o sottoporsi ai predetti metodi».

1.9

DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Costituisce *doping* qualunque atto, non giustificato da accertate condizioni patologiche, diretto a potenziare le prestazioni agonistiche dell'atleta professionista, dilettante o amatoriale, alterandone le normali condizioni biologiche, attraverso l'uso di sostanze chimiche o farmacologiche di qualunque tipo. È altresì considerato *doping* qualunque atto diretto ad eludere i controlli predisposti per individuare l'uso delle predette sostanze, ovvero ad alterarne i risultati.

1.10

LAVAGNINI

Al comma 2, sostituire le parole da «all'atleta professionista, dilettante o amatoriale» fino a «di questi» con le seguenti: «a persone che partecipano abitualmente ad attività sportive da chiunque organizzate o ad animali abitualmente adibiti a gare sportive e l'uso da parte di queste persone».

1.11

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole «di qualunque farmaco e di qualunque sostanza farmacologicamente attiva, comprese quelle di natura endocrinologica ed ematologica» con le altre: «di qualunque farmaco o sostanza farmacologicamente attiva compresi nell'elenco di cui al comma 3».

1.13

BRUNI

Al comma 2 sostituire le parole: «pratica inerente alle predette sostanze non giustificata» con le seguenti: «trattamento medico non giustificato».

1.12 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 2 sostituire le parole da «non giustificata» fino alla fine del comma con le seguenti: «o qualsiasi tipo di intervento esogeno al di fuori dell'adattamento fisiologico indotto con l'allenamento, non giustificati da documentazioni certificanti patologie e diretti a migliorarne le prestazioni agonistiche o a modificarne le condizioni biologiche dell'organismo, ovvero a modificare i risultati di controlli sull'uso delle dette sostanze. Per interventi esogeni si intendono anche le sollecitazioni psicologiche o l'induzione all'osservanza per i professionisti di obblighi contrattuali riconducibili all'accettazione passiva di trattamenti non controllabili».

1.14 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Al comma 2 sostituire le parole : «documentazioni patologiche» con le altre: «documentate condizioni patologiche».

1.15 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole «dell'organismo» inserire le altre: «anche con tecniche invasive non collegate all'uso di sostanze predette, quando non vi siano esigenze terapeutiche legate alla cura di patologie documentate».

1.16 TIRELLI, MANARA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. In presenza di condizioni patologiche, accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento purché sia attuato secondo le modalità ed i dosaggi indicati dal relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale.

2-ter. Nel caso di cui al comma 2-bis, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione ed

il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atto a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.

2-quater. Il medico curante che viola le disposizioni di cui al comma 2-ter è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni».

1.17 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere il comma 3.

1.18 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'elenco delle sostanze di cui alla legge 29 novembre 1995, n. 522, viene aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2, in conformità alle revisioni annuali proposte dal Comitato internazionale olimpico (CIO).

1.19 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTEO, SEMENZATO

Al comma 3 sopprimere la parola: «annuali».

1.20 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I farmaci inclusi nell'elenco di cui al comma 3 devono essere marcati con un tracciante innocuo e riconoscibile incluso nell'eccezione del farmaco».

1.21 DE ANNA, TOMASSINI, GRECO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali, istituisce una Commissione di esperti per la vigilanza ed il controllo sull'uso di medicinali o di metodi a scopo di *doping* nelle attività sportive esercitate anche in forma dilettantistica. La Commissione svolge altresì funzioni consultive per la definizione delle norme concernenti il controllo sanitario della pratica sportiva dilettantistica o professionale».

2.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Comitato nazionale di tutela delle attività sportive e della lotta al doping). – 1. Per gli scopi e per gli adempimenti previsti nella presente legge è istituito il comitato nazionale per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al doping, di seguito denominato comitato, con sede presso la Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Sono membri di diritto del comitato il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o loro delegati, il presidente del CONI, il presidente degli Ordini dei medici, dei biologi, dei farmacisti. Fanno altresì parte del comitato un clinico medico sportivo, un farmacologo, un patologo clinico, uno specialistico in analisi biologiche, un nutrizionista, un farmacista, uno psicologo, e un esperto in materie giuridiche designabili dal Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuati sulla base della loro esperienza scientifica nei settori della lotta al doping e nella tutela della salute».

2.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Sostituire nel titolo le parole «tutela sanitaria» con l'altra «vigilanza».

2.3 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole «per la tutela sanitaria» con le seguenti» di vigilanza».

2.4 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Comitato è composto dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, che lo presiede, dal Presidente della Commissione scientifica antidoping e dal Presidente della Federazione medica sportiva italiana. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, un pediatra e due medici specialisti dello sport, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individuati sulla base della loro competenza scientifica nei settori della lotta al doping e delle politiche sanitarie».

2.5 TOMASSINI, DE ANNA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono membri di diritto del Comitato il Ministro dei beni e delle attività culturali, che lo presiede, il Ministro della sanità, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Presidente del CONI, o loro delegati. Fanno altresì parte del Comitato un farmacologo, un tossicologo, un clinico medico, tre medici specialisti in medicina dello sport scelti tra persone particolarmente esperte nella materia del *doping*, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali d'intesa con il Ministro della sanità.

2.6

LAVAGNINI

Al comma 2, sostituire le parole: «il clinico medico» con le altre: «un medico internista».

2.7

CAMPUS, CASTELLANI C., MONTELEONE, BONATESTA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I membri del Comitato di cui al comma 2 durano in carica tre anni e non possono essere rinominati».

2.8

TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le regioni sono tenute a istituire il Comitato regionale di tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al *doping*, con sede presso l'Assessorato alla sanità, di seguito denominato Comitato regionale.

2-ter. Sono membri del Comitato regionale, l'assessore regionale della sanità, l'assessore regionale allo sport, il responsabile regionale della Federazione medico-sportiva, un medico specialista dello sport, il Presidente regionale del CONI, un delegato degli enti di promozione sportiva.

2-quater. Il Comitato regionale, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Comitato nazionale, organizza e coordina gli interventi di prevenzione e controllo di cui alla presente legge, anche attraverso l'utilizzo di proprie dotazioni di bilancio, e valuta, riferendone al Comitato nazionale, l'impatto sociale delle iniziative per la lotta al *doping* e la loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute di chi pratica attività sportive».

2.9

TIRELLI, MANARA

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente.

«Art. 3. - (*Comitato interministeriale di tutela sanitaria delle attività fisico-sportive e per la lotta al doping*). - 1. Per gli scopi e gli adempimenti della presente legge è incaricato il Comitato interministeriale di cui all'articolo 19, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. In applicazione dell'articolo 19, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro della sanità, si avvale di una Commissione tecnico-scientifica composta da due farmacologici, un biochimico, un tossicologo, uno psicologo, due clinici medici o pediatri, due medici specialisti dello sport, designati dalle associazioni di categoria, e da un rappresentante, rispettivamente, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Ordine dei medici, dell'Ordine dei farmacisti e della Federazione medico-sportiva italiana (FMSI)».

3.1 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Funzioni del Comitato*). - 1. Il Comitato di cui all'articolo 2:

a) aggiorna l'elenco delle sostanze e dei metodi dopanti vietati di cui al comma 3 dell'articolo 1;

b) stabilisce l'elenco degli esami e delle visite da effettuare per il controllo dell'assunzione dei farmaci e per i controlli clinici atti a tutelare la salute degli atleti, compresi quelli validi per il rilascio dei certificati di abilitazione sportiva;

c) stabilisce l'elenco dei farmaci permessi per interventi di natura transitoria e con carattere d'urgenza;

d) individua ogni tre anni laboratori autorizzati ad effettuare controlli antidoping in conformità ai requisiti ratificati a livello internazionale in materia di standard tecnologici e di personale, di procedure analitiche e di verifiche di qualità;

e) propone, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, programmi educativi, preventivi e riabilitativi nei settori di sua competenza;

f) mantiene rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping, in attuazione in particolare della Convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ed alle attività dell'osservatorio europeo sulle droghe.

2. Per i compiti di cui alla lettera c) del presente articolo, il Comitato potrà avvalersi di professionisti operanti presso le strutture pubbliche o di consulenti esterni, oltre che di presidi sanitari pubblici o accreditati in accordo con le regioni e in collaborazione con le autorità locali».

3.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

All'articolo 3, sostituire le parole «il Comitato di cui all'articolo 2, con le altre «il Ministro della sanità».

3.3 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Al comma 1, alla lettera a), prima della parola «ratifica» inserire le seguenti «aggiorna e».

3.4 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «dopanti vietati» sopprimere le parole «di cui al comma 3 dell'articolo 1».

3.5 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE,
VALLETTA

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole «per l'effettuazione» con le altre «e le caratteristiche operative».

3.6 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola «periodicamente» con l'altra «annualmente».

3.7 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. Definisce il fabbisogno di componenti biologici effettivamente persi dall'atleta nell'esercizio delle singole discipline sportive che può essere legittimamente reintegrato».

3.8 MONTELEONE, SERVELLO, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «Conferenza Stato-Regioni» inserire le seguenti «e con il Ministro della pubblica istruzione, «. Dopo le parole «nei settori di», sopprimere inoltre la seguente: «sua».

3.9 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola «programmi» inserire la seguente «informativi».

3.10 TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole «rapporti operativi» inserire le seguenti «e di scambio».

3.11 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere l'articolo.

4.2 SERVELLO, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., BONATESTA

Sopprimere l'articolo

4.3 CAMPUS, CASTELLANI C., MONTELEONE, BONATESTA

Sopprimere l'articolo.

4.4

LAVAGNINI

Sopprimere l'articolo.

4.5

TIRELLI, MANARA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Nucleo di valutazione*). – 1. È istituito presso il comitato di cui all'articolo 2 il nucleo di valutazione dell'impatto sociale delle iniziative per la tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta al doping di seguito denominato nucleo.

2. Il nucleo è composto da quindici membri, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e rappresentativi di organizzazioni che operano nell'ambito sportivo, anche se non aderenti al CONI, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti, delle organizzazioni dei cittadini e dei consumatori e di esperti in materie giuridiche.

3. Il nucleo svolge funzioni di consulenza del comitato di cui all'articolo 2, in particolare con riferimento alla valutazione dell'impatto sociale delle decisioni assunte in materia di doping e della loro adeguatezza alle esigenze di prevenzione e tutela della salute dei giovani che esercitano attività sportiva».

4.6

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni ed i membri non possono essere rinominati».

4.7

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ... - (*Centri regionali e servizi territoriali*). – 1. Le regioni, singole o associate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, individuano il Centro medico-scientifico avente sede nel loro territorio cui attribuire i seguenti compiti:

- a) interventi di educazione sanitaria ad ampia diffusione, nel settore della biologia, medicina e farmacologia dello sport;
- b) corsi di lezioni e seminari da integrare con programmi scolastici e universitari;
- c) organizzazione di un centro di documentazione scientifica;
- d) avvio di studi epidemiologici, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riabilitazione, sulla popolazione sportiva del territorio;
- e) esecuzione di controlli clinici e laboratoristici e specificamente ricerca delle sostanze comprese nella lista di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Il funzionamento del Centro è finanziato dalla regione anche mediante l'utilizzazione di quote del fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Per i primi anni di applicazione della presente legge tale legge non può essere inferiore al 5 per cento del Fondo globale.

3. In applicazione della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le regioni, nell'ambito dei propri piani sanitari regionali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive assicurando:

a) servizi di primo livello con accesso gratuito a tutti i cittadini che intendano svolgere attività sportiva. Tale servizio, espletato dai medici di base, generici, pediatri, medici scolastici, effettua la valutazione dello stato biologico e sanitario e documenta l'assenza di condizioni che controindichino in tutto o in parte l'attività motoria;

b) servizi di secondo livello svolti da medici specialisti dello sport che hanno il compito di definire il rischio personale nei confronti di una o più attività motorie provvedendo al rilascio dei certificati di idoneità specifica per singole discipline e ai prescritti aggiornamenti periodici degli stessi. A tali servizi compete inoltre l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza, comprese le prestazioni di urgenza, i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione ed educazione sanitaria espletate secondo le direttive emanate dal Centro regionali di riferimento di cui al presente articolo».

5.1 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Compiti delle regioni*). - 1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia sanitaria, organizzano i servizi per la tutela sanitaria delle attività motorie assicurando:

a) la valutazione dello stato biologico e sanitario degli sportivi e la documentazione dell'assenza di controindicazioni all'attività sportiva o motoria organizzata;

b) la definizione del rischio personale delle singole attività motorie, provvedendo anche al rilascio dei certificati di idoneità specifica per le singole discipline;

c) l'assistenza sanitaria d'urgenza durante le manifestazioni sportive che si svolgono nell'ambito territoriale di competenza;

d) i trattamenti clinici preventivi e riabilitativi e le attività di informazione e di educazione sanitaria.

2. Le regioni provvedono altresì:

a) all'individuazione delle strutture rispondenti alle norme fissate dal comitato di cui all'articolo 2 per l'effettuazione dei controlli clinici e di laboratorio per le diagnosi di doping;

b) alla formazione e alla tenuta delle liste dei medici che possono essere designati per le attività previste dalla presente legge;

c) al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo in favore di atleti appartenenti a società sportive dilettantistiche nei modi ritenuti più opportuni a garantire un'efficace politica di prevenzione della salute del praticante le attività sportive.

3. Le regioni inoltre provvedono a realizzare interventi di educazione sanitaria nel settore della biologia, della medicina e della farmacologia dello sport nonché l'avvio di studi epidemiologici, con particolare riferimento alla prevenzione e alla riabilitazione, sulla popolazione sportiva del territorio.

4. Le regioni, tramite le aziende sanitarie locali, debbono vigilare sulla procedura di cui all'articolo 9, comma 2».

5.2

LAVAGNINI

Al comma 1, dopo la parola programmi, inserire la seguente: «informativi».

5.3

TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, sostituire le parole: «impegni agonistici di carattere dilettantistico» con le seguenti: «manifestazioni sportive» e le parole: «possono disporre» con le seguenti: «dispongono».

5.4

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «di carattere dilettantistico» con l'altra: «organizzati».

5.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sopprimere le parole: «in corso di allenamento».

5.6 CAMPUS, CASTELLANI C., MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2 dopo le parole: «individuati dalla regione» inserire le seguenti: «sulla base di standard qualitativi e quantitativi su professionalità e attrezzature definiti con decreto del Ministro della sanità su indicazioni del comitato di cui all'articolo 2».

5.7 CAMPUS, CASTELLANI C., MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Inoltre le regioni possono disporre controlli antidoping sugli animali abitualmente adibiti a gare sportive».

5.8 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni provvedono altresì ad effettuare adeguati controlli antidoping periodici e straordinari, ispettivi e preventivi, nelle palestre e nei luoghi dove si esercita attività sportiva a livello dilettantistico e amatoriale».

5.9 TOMASSINI, DE ANNA, GRECO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «enti pubblici e privati» inserire le altre: «gli enti di promozione sportiva affiliati al CONI».

6.2 BRUNI

Al comma 1 sostituire le parole: «sono tenuti ad inserire nei loro regolamenti» con le seguenti: «provvedono ad adeguare alla presente legge i loro regolamenti con».

Sopprimere inoltre i commi 2 e 3.

6.3 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Sopprimere i commi 2 e 3.

6.4 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SSERVELLO, BONATESTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3- bis. Il CONI cura altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il *doping*».

6.5 LAVAGNINI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 LAVAGNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli operatori sanitari» con le seguenti: «dei propri iscritti».

7.2 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Medicinali contenenti sostanze dopanti*). – 1. Le confezioni di medicinali contenenti uno o più principi attivi o loro analoghi che risultano inclusi nelle liste dei farmaci vietati dal CIO debbono essere contrassegnate sull'involucro da un esplicito logo.

2. Nel caso di cui al comma 1, il foglio illustrativo interno deve presentare il logo di cui al medesimo comma, unitamente ad

esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "indicazioni per coloro che praticano attività agonistica".

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nelle confezioni dei medicinali all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale».

8.1 DI ORIO, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comitato di cui all'articolo 2 è tenuto a sottoporre a periodiche verifiche le attività dei produttori, degli importatori e dei distributori di prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1, tramite il libero accesso ai dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità farmaceutica, qualora lo ritenga opportuno».

8.2 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole: «prodotti medicinali che contengono anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse» con le seguenti: «qualunque sostanza inclusa».

8.3 LAVAGNINI

Al comma 1 sostituire le parole: «anabolizzanti, ormoni peptidici e glicoproteici, fattori di crescita o altre sostanze incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 1» con le seguenti: «sostanze dopanti».

8.4 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È, altresì, obbligatoria la disposizione di accertamenti delle patologie per cui sono previste prescrizioni mediche finalizzate a specifici interventi terapeutici, contenenti sostanze farmacologiche con i principi attivi contenute nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, per ogni caso singolo segnalato al Centro regionale di riferimento, da parte della struttura sanitaria di base o del medico curante».

8.5 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le specialità medicinali, le preparazioni galeniche o magistrali e preparati di erboristeria che contengono principi attivi o eccipienti contenuti nell'elenco delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica. È vietata la vendita o la fornitura a qualsiasi titolo di preparati contenenti le sostanze predette nelle erboristerie, nelle palestre, nei circoli sportivi e società sportive e in ogni altro esercizio pubblico o privato al di fuori delle farmacie».

8.6

LAVAGNINI

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

8.7

CAMPUS, CASTELLANI C., MONTELEONE, BONATESTA

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Sopprimere l'articolo.

9.2

BRUNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Divieto di partecipazione a competizioni sportive*). – 1. In presenza di condizioni patologiche accertate e certificate dal medico, sulla base di protocolli terapeutici che rispettino le condizioni e la volontà del paziente nonché la natura della patologia, all'atleta può essere prescritto qualsiasi trattamento attuato con le modalità ed i dosaggi indicati dalla farmacopea ufficiale.

2. L'atleta, finché dura l'effetto della malattia, del relativo farmaco o dell'eventuale trattamento medico non può partecipare a competizioni sportive ed ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti, per tre anni, la relativa documentazione».

9.3

CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Nel titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sanzioni per l'inosservanza».

9.4

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1, dopo la parola: «patologiche», inserire le seguenti: «e fisiopatologiche».

9.5

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole da: «venga prescritto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'atleta venga sottoposto a qualsiasi trattamento chimico, fisico o farmacologico regolarmente prescritto dal medico stesso, egli ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, non può partecipare a competizioni sportive fino a quando non verrà di nuovo certificata la sua idoneità da parte di un medico abilitato».

9.6

LAVAGNINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «quando tale partecipazione comporterebbe, a causa della natura della patologia o degli effetti della terapia, un rischio concreto per la vita o un peggioramento delle condizioni di salute dell'atleta».

9.7

BRUNI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il medico curante ha l'obbligo di annotare ogni elemento atto a giustificare la diagnosi e la terapia su un apposito registro che deve custodire ed esibire alle autorità competenti, fatto salvo il rispetto delle norme di deontologia professionale.

1-ter. L'atleta che viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

1-quater. Il medico curante che viola disposizione di cui al comma 1 bis è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 e lire 5.000.0000.

Conseguentemente nel titolo aggiungere le parole: «e sanzioni per l'inosservanza».

9.8

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Fatti salvi i regolamenti sportivi vigenti, i praticanti attività sportive che in seguito all'uso di sostanze stupefacenti seguono protocolli di reinserimento sociale e di disintossicazione presso enti pubblici o privati riconosciuti, e trovano nell'attività sportiva organizzata un valido e documentato supporto a tali protocolli, soggiacciono agli obblighi previsti nella presente legge. Per l'abuso di quelle sostanze che sono oggetto dei programmi di disintossicazione e reinserimento sociale viene temporaneamente esclusa l'efficacia del controllo antidoping. Esclusivamente nel caso sia inequivocabilmente dimostrata, attraverso la certificazione preventiva delle strutture sanitarie competenti e di un medico specialista in medicina dello sport, la necessità terapeutica di tali sostanze, il soggetto, al quale dovrà essere garantita la necessaria riservatezza, potrà partecipare ad attività sportive organizzate».

9.9

LAVAGNINI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Illecita fornitura di sostanze vietate*). - 1. Chiunque illegittimamente fornisce agli atleti, anche a titolo gratuito, i medicinali vietati ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il medicinale vietato è acquistato all'estero o proviene da strutture ospedaliere la pena è aumentata.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un dirigente di società o di associazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un dirigente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionale o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. Le pene previste dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli articoli 11 e 12, sono aumentate fino al doppio se il fatto è avvenuto nei confronti di un minore di anni diciotto.

4. Chiunque produce, introdurre nel territorio dello Stato, manipola, detiene o trasporta ai fini di distribuzione, ovvero distribuisce medicinali di cui al comma 2 dell'articolo 1, non essendo in possesso di una specifica autorizzazione prescritta, ai sensi del diritto nazionale e comunitario, è punito con la reclusione da un o a tre anni.

5. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta l'interdizione dagli uffici direttivi delle società o associazioni sportive, del CONI, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI».

10.1

DI ORIO, BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE, VALLETTA

Al comma 1 sostituire le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni» con le altre: con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

10.2 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «tre».

10.3 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2, dopo le parole: «acquistata all'estero» sostituire la parola: «e con l'altra o».

10.4 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Al comma 4 sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire trenta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

10.5 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 4 sostituire la parola: «uno» con le altre: «sei mesi» e la parola: «tre» con l'altra: » due».

10.6 GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 5, dopo le parole: «la condanna» inserire le seguenti: «passata in giudicato». Aggiungere, inoltre in fine, le seguenti parole: «, previa sospensione cautelare dell'attività a seguito di ipotesi di reato emerse dalle indagini preliminare».

10.7 MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10. - (Disposizioni relative all'esito dei controlli). - 1. Il responsabile dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 5 comunica,

entro ventiquattro ore, i risultati delle indagini risultate positive prima alle autorità giudiziarie e successivamente alle autorità sportive.

2. Il giudice accerta le responsabilità del caso di doping segnalato ai sensi del comma 1 ed applica le sanzioni previste dalla presente legge.

3. Le autorità sportive rendono pubblico l'esito dei controlli antidoping ed applicano le sanzioni di propria competenza».

10.0.1 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Sanzioni per gli esercenti professioni sanitarie*). – 1. Chiunque nell'esercizio della professione medica o di quella veterinaria prestando la propria assistenza od opera agisca in difformità al dettato dell'articolo della presente legge, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Il farmacista che, in assenza di specifica prescrizione medica, fornisca al praticante attività sportive organizzate farmaci di cui all'articolo 1 o che comunque richiedano ricetta medica, come prescritto nell'articolo 8, comma 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

3. La condanna per i delitti di cui all'articolo 1 della presente legge comporta l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione sanitaria».

11.1

LAVAGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il medico o l'esercente ad altro titolo una professione sanitaria che, al di fuori di una provata esigenza terapeutica e allo scopo di migliorare le prestazioni sportive, prescrive o fornisce all'atleta farmaci contenenti talune delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 3, o esegue altri interventi esogeni è punito con la reclusione da due a cinque anni».

11.2

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1 sostituire le parole «allo scopo», con le altre «ed al solo scopo».

11.3

TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole «provvedimenti terapeutici», inserire le seguenti «o metodi».

11.4

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, sostituire le parole «con la reclusione da due a cinque anni» con le altre «con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

11.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parole «due» con la parola «uno» e la parola «cinque» con la parola «tre».

11.6

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole «da due a cinque anni», con le altre «da uno a tre anni».

11.7

BRUNI

Al comma 2, dopo le parole «la condanna» inserire le seguenti «passata in giudicato». Aggiungere inoltre in fine le seguenti parole «, previa sospensione cautelare dell'attività a seguito di ipotesi di reato emerse dalle indagini preliminari».

11.8

MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI C., SERVELLO, BONATESTA

Al comma 2 sostituire la parola : «cinque» con la parola «uno» e la parola: «dieci» con la parola: «cinque».

11.9

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole «da cinque a dieci» con le altre «da due a cinque anni».

11.10

BRUNI

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Sanzioni per l'atleta). – 1. L'atleta che volontariamente si sottopone all'uso delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. I genitori esercenti la potestà sui minori praticanti attività sportive, i quali consentono che sugli stessi vengano usate le sostanze di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

12.1

LAVAGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il farmacista che, in assenza di specifica ricetta medica, fornisce all'atleta farmaci di cui all'articolo 1 comma 3, ad eccezione di prodotti che non richiedono ricetta medica, è punito con la reclusione da due a cinque anni».

12.2

CAMPUS, CASTELLANI C., MONTELEONE, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «l'articolo 1» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

12.3

TIRELLI, MANARA

Al comma 1 sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le altre: «con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

12.4

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la parola: «due» con la parola «uno» e la parola: «cinque» con la parola: «tre».

12.5

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire le parole: »da due a cinque anni» con le altre: «da uno a tre anni».

12.6

BRUNI

Al comma 2 sostituire la parola «cinque» con la parola »uno» e la parola «dieci» con la parola «cinque».

12.7

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Al comma 2 sostituire le parole «da cinque a dieci anni» con le altre: «da due a cinque anni».

12.8

BRUNI

Dopo l'articolo 12 aggiungere i seguenti:

«Art. 12-bis. - (Assunzione di sostanze o sottoposizione a metodi vietati). - 1. L'atleta che, al fine di modificare artificialmente le proprie energie o le prestazioni dell'animale da lui usato per la competizione sportiva, fa ricorso all'assunzione delle sostanze o alla sottoposizione ai metodi di cui al comma 3 dell'articolo 1, è punito, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

Art. 12-ter. - (Possesso di sostanze vietate in occasione di competizioni sportive). - 1. Chiunque in occasione di competizioni sportive, si è trovato, negli spazi destinati agli atleti, nelle corse, alle gare e al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al comma 3 dell'articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire trenta milioni.

Art. 12-quater. - (Applicabilità delle disposizioni della legge 13 dicembre 1989, n. 401). - 1. Si applicano se ed in quanto compatibili per i procedimenti relativi ai fatti di cui alla presente legge, le disposizioni previste nell'articolo 2 e nell'articolo 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

12.0.1

GRECO, TOMASSINI, DE ANNA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12. - (*Sanzioni per l'atleta*). 1. L'atleta che risulti nelle condizioni di cui all'articolo 1 o che rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 5 è punito con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

2. All'atleta si applicano, altresì, le sanzioni previste dal CIO, per quanto di competenza dell'autorità sportiva».

12.0.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Art. 13.

Al comma 1 dopo la parola: «comitato» inserire le altre: «nazionale e dei comitati regionali».

13.1 TIRELLI, MANARA

Al comma 1, dopo le parole: «del comitato» inserire le parole: «e del nucleo di cui all'articolo 4».

13.2 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «un miliardo» e «due miliardi» rispettivamente con le parole: «tre miliardi» e «cinque miliardi».

13.3 CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, LUBRANO
DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3563) Deputato PROCACCI: *Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente GIOVANELLI dà notizia del nuovo parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, non più condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SPECCHIA non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 (al quale dichiarano di aggiungere firma i senatori RESCAGLIO e IULIANO), presentato nella seduta di ieri e sul quale il relatore MAGGI ed il sottosegretario MANGIACAVALLLO reiterano rispettivamente il parere favorevole e la dichiarazione di accoglimento del Governo.

Si passa all'articolo unico del disegno di legge ed agli emendamenti ad esso proposti.

Al senatore MANFREDI, che aveva illustrato gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, il relatore MAGGI ed il sottosegretario MANGIACAVALLLO replicano invitando al ritiro delle proposte emendative avanzate.

Su invito anche del presidente GIOVANELLI, il senatore MANFREDI ritira i suoi emendamenti all'articolo 1 presentando il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3563,

impegna il Governo

ad attuare la legge n. 281 del 1991 tenendo conto della necessità di prevedere che i proprietari di animali di affezione li tengano in condizioni tali da non molestare la quiete pubblica e da garantire pulizia ed igiene nei luoghi da essi frequentati;

a presentare al Parlamento annualmente una relazione sullo stato di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281».

0/3563/2/13

MANFREDI

Il relatore MAGGI, precisato che il secondo impegno deve intendersi come decorrente dopo i sei mesi di cui all'ordine del giorno n. 1 già accolto, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, che risulta poi accolto a nome del Governo dal sottosegretario MANGIACAVALLLO.

La Commissione, dopo aver convenuto sull'ordine del giorno n. 2, approva il disegno di legge n. 3563 nel suo articolo unico, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero

(R046 003, C13^a, 0007^o)

Si riprende con il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'ambiente nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il senatore VELTRI ricorda come necessario completamento dell'iniziativa del Dicastero dell'ambiente, prima della crisi di Governo, era considerata la celere approvazione del disegno di legge n. 3499, che il Senato licenziò a marce forzate e che ancora oggi giace alla Camera dei deputati, nelle more della sessione di bilancio. Si augura che il Ministro, nel tener ferme le priorità finanziarie contenute in quel testo, non ometta di difendere anche il frutto dell'intenso lavoro compiuto in Senato sulle aree naturali protette e sui rifiuti; peraltro, un nuovo ambito di disciplina organica sta per essere individuato in materia idrica, sulla quale l'emanazione dello schema di decreto delegato andrebbe preceduta da brevi ma dense audizioni parlamentari dei Ministri competenti.

Interesse suscita poi il ruolo che il Ministero dell'ambiente può esercitare nella difesa del suolo e delle relative consultazioni con i rap-

presentanti delle autonomie locali: quanto il Ministro ritenga di poter incidere, nella redazione di una proposta organica di riforma della legge n. 183 del 1989, è questione su cui egli deve investire le sedi parlamentari competenti, visto che alla sensibilizzazione ambientalista dell'opinione pubblica devono corrispondere atti consequenziali nell'organizzazione amministrativa (attraversando trasversalmente l'operato del Governo).

La politica internazionale ambientale – come rilevato nel corso della Conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sui cambiamenti climatici, tenutasi nei giorni scorsi a Buenos Aires – rifugge da posizioni isolate che riflettono spinte volontaristiche avulse dal contesto globale: proprio per questo, però, le politiche ecologiche comuni devono potersi trasporre nelle scelte di Governo con il massimo di efficacia, valorizzando uno sviluppo eco-compatibile che si può giovare anche di misure di fiscalità ambientale. L'Unione europea – forse soffrendo della volontà dei nuovi governi di rassicurare il sistema imprenditoriale – stenta a raggiungere una posizione unitaria dinanzi alla politica espressa dagli Stati Uniti d'America, per cui il contributo offerto (anche solo in termini di sostegno ai Governi) dalle delegazioni parlamentari alle conferenze internazionali risulta vieppiù utile. Un migliore coordinamento tra parlamentari e delegazioni governative alle Conferenze internazionali ambientali può rappresentare perciò un'occasione di impulso per posizioni maggiormente condivise e sostenibili a livello nazionale, superando il provincialismo dimostrato in diverse occasioni.

Il senatore MANFREDI si associa alle considerazioni del senatore Veltri per quanto concerne la partecipazione italiana alla Conferenza di Buenos Aires sui cambiamenti climatici. Chiede poi l'avviso del Ministro riguardo alle iniziative di riforma dell'assetto della protezione civile avviate in ambito governativo, per la parte che coinvolge il Ministero dell'ambiente. Sollecita altresì una pronuncia sull'opportunità che la Commissione prenda in esame alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare che, a suo avviso, rivestono un notevole rilievo, avendo ad oggetto argomenti prioritari.

Il senatore BORTOLOTTI, dopo aver espresso apprezzamento per l'attività in corso illustrata dal Ministro nella relazione, sottolinea con rammarico l'esistenza di vischiosità nei rapporti con altri Ministeri, quali ad esempio i Lavori pubblici e l'Industria, sulle materie aventi una rilevanza ambientale, esprimendo l'avviso che tale situazione rende auspicabile in tempi brevi una riorganizzazione delle competenze. Formula infine dei rilievi sull'inadeguatezza della partecipazione italiana alla Conferenza di Buenos Aires, essendosi trovata la delegazione sprovvista dei più elementari supporti, oltre che della dovuta attenzione da parte della stampa: il dato più rilevante è comunque che in questa occasione si è rivelato con grande evidenza un problema generale da tempo avvertito, vale a dire la mancanza di una sede nella quale maturare una posizione italiana univocamente concordata tra Parlamento e Governo.

Il senatore CONTE, premesso il convincimento che nelle sedi internazionali vengano discusse ed assunte decisioni di natura politica e non meramente tecniche, dichiara di associarsi agli interventi appena svolti a tale riguardo, nella considerazione che i parlamentari possano contribuire ad elevare la qualità di tali decisioni, recando una partecipazione propositiva. Attraverso il Parlamento è infatti possibile pervenire ad un coordinamento dei vari aspetti che compongono una linea politica complessiva, che non sempre è facilmente raggiunto o garantito dalla concertazione tra i vari Ministeri interessati. Ad esempio, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni in atmosfera, pur essendo scientificamente accertato che il settore agricolo partecipa in modo massiccio alla produzione delle emissioni inquinanti, non sono stati assunti per esso i provvedimenti conseguenti. Sarebbe anzi interessante conoscere dal Ministro se sul piano agricolo siano maturate iniziative recenti.

Il senatore POLIDORO rileva che la politica di gestione dei rifiuti non sembra mostrare, anche attraverso l'attività che sta svolgendo la relativa Commissione di inchiesta, una evoluzione positiva e soprattutto coerente con lo sforzo compiuto sul piano legislativo. Molteplici sono le carenze emerse sulla raccolta, la gestione degli impianti e la loro localizzazione, così come numerose sono le prove di infiltrazioni criminali nel settore, probabilmente agevolata dalla carenza di impianti di smaltimento regolari e quindi dalle conseguenti difficoltà dei vari soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti. Con riferimento poi allo schema di testo unico *in itinere* presso il Governo, auspica che siano assunte efficaci misure di tutela della risorsa «acqua», idonee a creare nella collettività una sensibilità nuova sia nei confronti della disponibilità di tale bene che riguardo alla sua qualità.

Il presidente GIOVANELLI, premesso che la Commissione dovrà compiere un esame molto approfondito, benché in sede consultiva, sullo schema di testo unico riguardante le acque, prospetta l'ipotesi di compiere anche prima della trasmissione di tale atto un ciclo di audizioni sull'argomento, anticipando una sorta di istruttoria. Sottolineata altresì l'eventualità di rivedere la delega in materia di valutazione di impatto ambientale, esprime l'avviso che poiché le deleghe conferite al Governo sono molto ampie, occorrerebbe nel contempo irrobustire gli strumenti di controllo a disposizione del Parlamento, in modo che le Commissioni di merito possano esercitare un monitoraggio continuo almeno sui grandi temi di competenza. Convenendo con il senatore Polidoro circa le difficoltà di decollo del cosiddetto «decreto Ronchi» sui rifiuti, auspica che l'approvazione e la conseguente attuazione del provvedimento sui nuovi interventi in campo ambientale possano avvenire nel tempo più breve possibile ed esprime l'avviso che una seconda Conferenza nazionale sui parchi, di cui si è ventilata l'imminenza, sia probabilmente prematura. Conclude riconoscendo l'opportunità di promuovere un nuovo dibattito in Assemblea in materia di politica nazionale ambientale attraverso l'esame di un atto prodotto dalla Commissione.

Rinvia quindi il seguito delle comunicazioni del ministro Ronchi, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta di Commissione di domani, giovedì 19 novembre 1998 prevista per le ore 15, è anticipata alle ore 14.30.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3563**Art. 1.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto il seguente:

“12-bis. Gli animali di affezione, in particolare i cani ed i gatti, devono essere tenuti dal proprietario in condizioni tali da non molestare la quiete pubblica e devono garantire pulizia ed igiene dei luoghi da essi frequentati”».

1.1

MANFREDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis. 1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge”».

1.2

MANFREDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo le parole: «il controllo della popolazione dei cani e dei gatti» sono inserite le seguenti: «e degli altri animali di affezione».

1.3

MANFREDI

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Milanese, Tutore pubblico dei minori della Regione Friuli Venezia Giulia
(R047 000, C35^a, 0003^o)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver ringraziato il dottor Milanese, Tutore pubblico dei minori della Regione Friuli Venezia Giulia, per avere aderito all'invito della Commissione, gli dà la parola.

Il dottor MILANESE esordisce ricordando la sua esperienza di Tutore pubblico dei minori da oltre due anni, nonché la sua personale vicenda di genitore affidatario e fondatore di una associazione che si occupa di affidamento e solidarietà familiare. In primo luogo precisa di ritenere la legge n. 184 in materia di adozioni una legge fondamentale e tuttora assai efficiente al fine di tutelare il minore. Tra i motivi che possono confortare l'esigenza di realizzare modifiche alla normativa, devono essere unicamente tenute in conto le carenze effettivamente riscontrate nella sua concreta esperienza. Pertanto ritiene corretto non solo operare modifiche in via legislativa, ma apportare sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dei servizi e alla formazione degli operatori. L'attesa sociale di un'elevata qualità di intervento è la stessa per i servizi sanitari e per quelli socio-assistenziali. Quest'ultimo settore opera attraverso un insieme di funzioni che occupano sia il terreno delle prestazioni che quello delle relazioni che non possono essere considerate sotto il profilo esclusivamente quantitativo. Operare interventi qualificati a tutela dei minori implica non solo elevate qualità professionali, ma soprattutto una disponibilità reale di tempo necessario a costruire le necessarie

relazioni umane e di supporto. Né a suo avviso deve essere dimenticato che, in base alla legge n. 142 del 1991 e dei successivi atti normativi, è l'ente locale l'unico responsabile dell'organizzazione dei servizi assistenziali, nonché dell'attuazione dei disposti del Tribunale dei minorenni. Ciò rende l'istituzione più gravata di responsabilità, ma nello stesso tempo quella meno considerata qualificante dal punto di vista delle politiche di intervento sociale sul territorio. Sottolinea pertanto questo problema affinché accanto alla riforma dell'istituto dell'affidamento e dell'adozione, si attui una significativa azione di riordino organizzativo e di allocazione di risorse.

L'articolo 1 della legge n. 184 in materia di adozioni fissa l'irrinunciabile diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia e questo - a suo avviso - rappresenta il principale baluardo giuridico ed operativo contro ogni tentativo di allontanamento ingiustificato dalla famiglia. Tale presupposto fissa contemporaneamente tre fondamentali principi: il soggetto di tale diritto è il minore e in tal modo si allontana ogni tentazione proprietaria dell'adulto sui figli, sancendo al contrario che dal fatto procreativo discendono i modificabili doveri di responsabilità. Altro principio fondamentale è rappresentato dal fatto che devono essere le esigenze del minore ad imporre i criteri di scelta di un'eventuale famiglia sostitutiva. Infine il terzo principio è rappresentato dal diritto del minore ad una famiglia e non ad una qualsiasi forma di convivenza. A suo giudizio, fino a quando non sarà modificato il valore costituzionale da attribuirsi alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non appare corretto porre in essere deroghe dalle conseguenze pericolose. Ciò che la legge dovrebbe fare sarebbe piuttosto indicare un argine per la qualificazione di un normale percorso adottivo, non precludendo la possibilità di individuare altre forme di espressione di solidarietà.

Osserva quindi che l'attuale normativa in materia di adozioni manifesta un limite di determinazione normativa che ha causato ambiguità e incertezze nella sua applicazione: si utilizza infatti da un lato il criterio di idoneità/inidoneità e dall'altro il criterio dell'abbandono morale e materiale: due condizioni distinte che danno per esito due diverse soluzioni, una temporanea e l'altra definitiva. Riterrebbe pertanto opportuno ritornare all'indicazione contenuta nell'articolo 30 della Costituzione ove si definisce che la legge provvede a che siano adempiuti i compiti della famiglia verso il figlio, quando questa sia incapace a provvedervi. Infatti questa azione di supplenza sulla famiglia che non sia in grado di adempiere ai propri compiti può essere esercitata solo in virtù della legge e non già di un provvedimento giurisdizionale o amministrativo. Ritiene che il concetto di capacità consenta invece di valutare nel modo più possibile oggettivo le singole abilità educative affettive e materiali la cui presenza o carenza concorre alla valutazione se preferire per quel minore un affidamento o un'adozione. Assieme al criterio della capacità va considerato il criterio fondamentale dell'interesse del minore che consentirebbe di introdurre nella valutazione che il giudice deve fare rispet-

to alla condizione di vita del minore, la cosiddetta nozione di rischio che è più orientata alla individuazione prospettica del complesso di condizioni che a quel minore devono essere garantite per il suo armonico sviluppo, piuttosto che ai singoli comportamenti. Combinando i concetti di capacità, rischio ed interesse del minore, si potrebbero definire le diverse gradualità di interventi assistenziali e protettivi. Quando infine si realizzano le condizioni di totale incapacità della famiglia ad assolvere i propri compiti, si attua necessariamente l'istituto dell'adozione. Fa presente quindi come il problema del tempo sia un elemento determinante che non deve essere sottovalutato, ma deve rappresentare un criterio di certezza che consente di verificare entro un termine preciso le modificazioni apportate nel nucleo familiare. Ciò che rende il criterio della temporaneità innaturale e lacerante per le famiglie affidatarie è l'assenza di un percorso di recupero, per cui il rientro nella famiglia di origine spesso avviene solo perché è scaduto il tempo di affidamento. Occorre quindi rivedere le forme entro cui si può riscrivere il modello di affidamento, affrontando anche i problemi di un rientro graduale e gestito del minore nella famiglia di origine, ma nello stesso tempo definendo meglio limiti e garanzie per la stessa famiglia affidataria esposta da sola ad enormi conflitti.

Tenendo conto delle considerazioni fin qui svolte, propone di definire, nel senso di operarne un rafforzamento, il diritto del minore a vivere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, oltreché ridisegnare una progressione di interventi e una chiarezza delle giurisdizioni. Partendo da tali premesse, un primo utile intervento è quello di sostegno del nucleo in difficoltà, affinché superi il proprio disagio, un secondo intervento è prevedere un programma prescrittivo che si origina quando a fronte di una segnalazione, la famiglia opponga resistenza. Un terzo livello di intervento è l'affidamento di sostegno, ove si valuta che il programma di recupero delle capacità genitoriali degli adulti impone un periodo di distacco del minore dai genitori. A questo livello il giudice dispone l'affidamento del minore ad altra famiglia che assume così insieme alla responsabilità sul minore, una posizione processuale che ne legittimi l'azione. Un quarto livello di intervento è l'affidamento protettivo: laddove la condizione di rischio del minore è grave, occorre valutare se i genitori siano o meno in grado di intervenire su se stessi recuperando le proprie capacità genitoriali; l'ultimo livello di intervento è l'adozione cui si può accedere a seguito del fallimento del programma protettivo. A questo proposito condivide le valutazioni già espresse dal Presidente per il tribunale dei minorenni di Milano, dottoressa Pomodoro.

Ritiene altresì necessario definire le forme dell'affidamento consensuale del minore all'interno della famiglia allargata o presso altra famiglia, precisare il ruolo delle comunità di accoglienza di tipo familiare, nonché il meccanismo della segnalazione del disagio del minore. Infine deve essere assolutamente chiaro che, nell'interesse del minore in una situazione di adozione, è necessario porre la necessità di offrire al mino-

re le maggiori garanzie in ordine alla famiglia sostitutiva che gli si offre. In tal senso ribadisce che un principio di preferenza deve essere accordato alla famiglia che ha fondato la propria società naturale sul matrimonio.

Seguono brevi interventi del senatore LO CURZIO (che, rilevata l'esistenza di un dibattito aperto tra giudici minorili sul tipo di assistenza e accudimento inteso a meglio tutelare i diritti dei minori, chiede di conoscere con più esattezza quale sia la funzione del magistrato nei confronti delle famiglie inadempienti), del senatore CALLEGARO (che vorrebbe approfondire il concetto di percorsi non istituzionali delineato dal dottor Milanese, nonché conoscere quali interventi specifici potrebbero essere previsti per migliorare la qualità dei servizi sociali), della senatrice BRUNO GANERI (che, sottolineata l'importanza del problema dei servizi sociali, rileva che i sindaci non sono quasi mai posti nelle condizioni di poter fronteggiare i loro compiti soprattutto in una sfera così delicata com'è quella della tutela dei minori), della senatrice CASTELLANI (che chiede approfondimenti del concetto di «appropriatezza» della famiglia nei confronti del minore).

Replica brevemente ai senatori intervenuti il dottor Milanese il quale sottolinea l'importanza del problema di garantire un'adeguata integrazione delle competenze dei servizi sociali, nonché di meglio definire la differenziazione tra compiti di tutela e compiti di natura terapeutica, nell'ambito delle procedure dell'affidamento di sostegno. Rinvia quindi per ulteriori approfondimenti alla memoria scritta consegnata alla segreteria della Commissione.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI dichiara perciò conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3543) Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze (Risultante dallo stralcio degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge n. 2756. Approvato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

La relatrice DANIELE GALDI riferisce alla Giunta illustrando il provvedimento in titolo, che reca una serie di misure di lotta contro la tossicodipendenza, risultante dallo stralcio delle disposizioni di un decreto-legge reiterato 23 volte dal Governo.

L'articolo 1 prevede in particolare un osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza nonché lo svolgimento di campagne informative finanziate dal Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga il quale, utilizzando le risorse del Fondo per le politiche sociali, finanzia anche progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze e dell'alcooldipendenza correlata, iniziativa di cui la relatrice sottolinea la novità.

Il 75 per cento di tali fondi è ripartito fra le varie Regioni – cui spettano anche compiti di controllo – sulla base del rapporto fra tossicodipendenti e popolazione residente ed è destinato a finanziare progetti presentati dalle ASL, dagli Enti locali e dagli organismi di volontariato. Al riguardo l'oratore osserva come il regime definito dal provvedimento in titolo abbia carattere transitorio in quanto, con il completamento della riforma sanitaria, verrà riconosciuta la competenza primaria delle Regioni, che dovranno stabilire la rispettiva organizzazione. Il rimanente 25 per cento dei fondi è invece destinato a programmi nazionali per attività quali la rilevazione dei dati, il collegamento con le iniziative dell'Unio-

ne europea e la formazione. È prevista anche la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale.

La relatrice rileva altresì come, sotto il profilo del merito, il dibattito si sia incentrato sull'articolo 1, comma 8, come risulta modificato dalla Camera dei deputati, che limita l'uso del metadone per la riduzione del danno alle sole strutture sanitarie pubbliche, determinando l'interruzione delle esperienze condotte al riguardo da talune comunità terapeutiche. Tale soluzione, tuttavia, è apparsa l'unica in grado di sbloccare la discussione sul provvedimento, di cui viene auspicata l'approvazione senza modifiche da parte del Senato, onde evitare di procrastinarne la definitiva adozione.

Osservando come il disegno di legge tenga conto del principio di sussidiarietà, prevedendo specifiche disposizioni in caso di inadempimento da parte delle Regioni, l'oratore illustra altresì le norme concernenti il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, composto da esperti delle varie discipline tecnico-scientifiche coinvolte nel settore, e della Consulta degli esperti e degli operatori sociali istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'oratore sottolinea altresì l'importanza delle disposizioni, attese da molti anni, che disciplinano la posizione del personale dei Servizi per le tossicodipendenze (SERT).

Rilevando come le disposizioni del provvedimento coincidano con le iniziative comunitarie e con le indicazioni del Parlamento europeo in materia di prevenzione della tossicodipendenza, su aspetti quali le sperimentazioni per la riduzione del danno, la raccolta dei dati e le esigenze di coordinamento, la relatrice propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il presidente BEDIN conviene che il disegno di legge corrisponde alle sollecitazioni rivolte dall'Unione europea agli Stati membri, in particolare con l'azione comune del 17 dicembre 1996, relativa al ravvicinamento delle legislazioni ai fini della lotta contro la tossicodipendenza, e condivide, pertanto, la proposta della relatrice.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole.

(3412) CALVI ed altri – Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo, il quale modifica il codice penale in relazione alla definizione del reato di *doping* ed alle pene connesse, esprimendo talune personali perplessità sulle sanzioni previste, che tuttavia non attengono i profili di competenza della Giunta.

Ritenendo che l'articolo 445-*septies*, che vieta l'introduzione nel territorio di medicinali non autorizzati ai sensi del diritto nazionale e comunitario, non presenti problemi di compatibilità con la normativa

dell'Unione europea, l'oratore si sofferma sull'articolo 445-*sexies*, recante disposizioni per le confezioni dei medicinali contenenti sostanze dopanti, che prescrive che tali medicinali rechino specifiche indicazioni sull'involucro e nel foglio illustrativo. Al riguardo l'oratore osserva l'esigenza di definire la portata delle suddette disposizioni, le quali possono essere considerate ammissibili, sotto il profilo comunitario, purché non vengano applicate a medicinali posti legittimamente in circolazione in altri Stati membri nel rispetto della normativa comunitaria. In tal caso, infatti, si configurerebbero delle illegittime restrizioni all'immissione sul mercato nazionale di medicinali di altri paesi dell'Unione europea.

L'oratore propone quindi di esprimere un parere favorevole con le suddette osservazioni.

Il senatore LO CURZIO esprime apprezzamento per l'esposizione svolta dal relatore e sottolinea le proprie preoccupazioni per la diffusione della somministrazione di sostanze dopanti nei confronti di atleti minorenni. Tale inquietante fenomeno è stato denunciato dall'oratore anche nell'ambito di un convegno nazionale svoltosi lo scorso ottobre a Siracusa, dove egli ha avuto modo di sottolineare l'esigenza di far luce sugli interessi finanziari che sottendono talune connessioni fra case farmaceutiche, scuola e mondo sportivo. Al riguardo l'oratore, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che nel suddetto convegno esponenti di Forza Italia ed Alleanza nazionale abbiano sostenuto le qualità tonificanti e fortificanti di alcuni dei medicinali che vengono somministrati, sottolinea la gravità del fenomeno – di cui ha avuto modo di occuparsi anche in relazione alla scomparsa di due atleti minorenni cui erano state somministrate siffatte sostanze – e chiede che la Giunta approfondisca ulteriormente la materia svolgendo, se del caso, l'audizione dei Ministri competenti e del Presidente del CONI.

Il presidente BEDIN rileva come siano stati assegnati alla Giunta, per il parere alla 12^a Commissione permanente, una serie di provvedimenti che affrontano in termini generali il problema del *doping*, il cui esame potrà fornire l'occasione per svolgere quell'approfondimento proposto dal senatore Lo Curzio, anche al fine di sentire il Governo sulle iniziative di coordinamento adottate in tale settore a livello comunitario.

Per quanto concerne il provvedimento in esame l'oratore concorda con le proposte del relatore.

Il relatore BESOSTRI rileva come le sanzioni attualmente vigenti siano risibili e come il disegno di legge in titolo introduca opportunamente delle pene più severe, che vengono raddoppiate nel caso di somministrazione di sostanze dopanti nei confronti di minori di anni 18.

Il senatore BETTAMIO condivide la proposta di approfondire la materia nella sede che si riterrà opportuna.

La senatrice DANIELE GALDI osserva che la Commissione Sanità ha avviato l'esame dei disegni di legge sul *doping* e che sarebbe opportuno che la Giunta esprimesse il parere su tali provvedimenti.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere con le osservazioni emerse nel dibattito.

(3168-bis) SCOPELLITI ed altri – Modifiche agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in materia di revisione (risultante dallo stralcio, deliberato dalla 2ª Commissione permanente, degli articoli 2 e 3 del disegno di legge d'iniziativa della senatrice Scopelliti ed altri)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in esame, che introduce il diritto alla revisione della sentenza di condanna qualora la Corte europea dei diritti dell'uomo sancisca che il soggetto interessato non sia stato posto in condizione di esercitare il suo diritto ad un'effettiva difesa, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. L'oratore propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale

(Parere alle Commissioni 5ª e 11ª riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore TAPPARO illustra il disegno di legge in titolo, che costituisce un provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Come analoghe iniziative legislative il testo assume un carattere eterogeneo, recando taluni elementi che si aggiungono al nucleo di disposizioni centrali, concernenti il processo di programmazione di interventi per lo sviluppo e la realizzazione di un nuovo patto sociale. La prima parte del provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad aumentare le capacità di spesa per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali prevedendo la costituzione, tra l'altro di unità tecniche di supporto alla programmazione, con lo scopo di valorizzare gli investimenti pubblici, nell'ambito del Ministero del Tesoro e del bilancio. Si prevede altresì la creazione di un Fondo per programmare gli investimenti pubblici nonché la costituzione di un'unità tecnica preposta ad assistere le Amministrazioni centrali e locali per le attività collegate all'attuazione di progetti onde disporre di strumenti idonei a procedere alla rapida realizzazione di opere pubbliche qualora si liberino le risorse finanziarie necessarie. Altre disposizioni sono volte a snellire le procedure amministrative concernenti le modalità di affidamento in concessione dell'adeguamento della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria.

L'oratore rileva il più diretto interesse della Giunta per l'articolo 9, che modifica la disciplina contabile applicabile al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie per rendere più celere la restituzione dei contributi comunitari non utilizzati, onde ridurre le spese connesse agli interessi di mora maturati ed alle eventuali differenze di cambio. Osservando sotto il profilo del merito che tale articolo introduce degli elementi di accentramento nella gestione dei suddetti contributi, il relatore ritiene tuttavia che esso sia coerente con la normativa dell'Unione europea. Un altro aspetto in ordine al quale si riscontrano degli elementi di competenza della Giunta è costituito dalle disposizioni che devolvono al giudice amministrativo tutte le controversie relative all'affidamento di appalti pubblici, ivi compresa l'applicazione della normativa comunitaria. Anche queste norme, che pure si prestano a differenze di valutazione nel merito, non sembrano contrastare con il diritto comunitario.

L'oratore si sofferma quindi sulle disposizioni volte a realizzare un sistema informativo che colleghi tutte le strutture amministrative e su quelle che prevedono adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000. È noto, infatti, che nella prospettiva del 2000 esiste il rischio di un blocco dei *computer*, che sono generalmente preordinati ad esprimere le date indicando solamente le ultime due cifre dell'anno. Al riguardo l'oratore, considerando il carattere universale del problema, propone di osservare nel parere della Giunta l'esigenza di procedere a forme di raccordo con analoghe iniziative assunte a livello comunitario.

Il relatore illustra altri aspetti del provvedimento in esame concernenti l'accesso delle università agli accordi di programma, il personale del Consorzio universitario a distanza che interessa le università di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo in agricoltura, cui dovranno affluire le risorse destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo n. 173 del 1998, ed il coordinamento tra le variazioni compensative e le risorse destinate ad investimenti, che non attengono profili di rilevanza comunitaria.

Descrivendo le disposizioni che recano una riforma di taluni interventi di programmazione e degli ammortizzatori sociali l'oratore esprime il proprio rammarico per il loro inserimento nell'ambito della manovra finanziaria, laddove sarebbe stato preferibile, considerando l'importanza della riforma che viene prefigurata, un esame più accurato nella sede opportuna. In tale ambito viene affidata un'ampia delega al Governo per il riordino degli incentivi allo sviluppo e all'occupazione onde favorirne l'utilizzazione. Viene anche modificato il regime applicabile ai lavori socialmente utili (LSU), strumento che è succeduto ai lavori di pubblica utilità (LPU), incrementando fino a lire 850 mila l'assegno mensile e rafforzandone il collegamento con sbocchi occupazionali di carattere stabile. Altre importanti disposizioni riguardano il settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in relazione al quale viene conferita una delega al Governo per procedere al riordino prevedendo un sistema di incentivi che inducano le piccole e medie imprese ad applicare la normativa sulla materia.

L'oratore si sofferma altresì sulla portata di due deleghe conferite al Governo in materia previdenziale concernenti, rispettivamente, il trattamento di fine rapporto – onde favorire l'afflusso di capitali ai fondi pensione attraverso agevolazioni procedurali e di natura fiscale – e il riordino del regime previdenziale applicabile agli sportivi professionisti ed ai lavoratori dello spettacolo, costituendo due apposite gestioni speciali separate nell'ambito dell'INPS.

L'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni esposte, per quanto attiene i profili di rilevanza comunitaria dichiarandosi disponibile a valutare le eventuali ulteriori osservazioni che emergessero nel dibattito.

Il senatore BETTAMIO sottolinea come l'ampia quantità di deleghe disposte dal provvedimento in titolo, che interessano settori economici e finanziari di estrema rilevanza, non consentano di valutare appieno i profili di compatibilità con la normativa comunitaria giacché bisognerebbe disporre di indicazioni più precise sul modo in cui verranno esercitate le deleghe stesse.

Esprimendo per quanto attiene al merito del provvedimento la propria perplessità sulla sua efficacia, soprattutto in termini di accelerazione della realizzazione di opere pubbliche, l'oratore preannuncia quindi la propria astensione in ordine al parere proposto dal relatore.

Il senatore MUNGARI si associa alle considerazioni del senatore Bettamio preannunciando la propria astensione.

Il senatore BESOSTRI rileva come dal punto di vista comunitario sia importante assicurare il rispetto della normativa dell'Unione europea qualunque sia il giudice competente. Nel merito, tuttavia, egli ritiene che sarebbe stato opportuno inserire le disposizioni sulla giustizia amministrativa nell'ambito del più articolato provvedimento sulla riforma del processo amministrativo, peraltro di iniziativa governativa, all'esame del Parlamento. Con il provvedimento in titolo sembra infatti che il giudice amministrativo venga a riappropriarsi di funzioni che gli sono state sottratte dal legislatore attribuendo determinate funzioni a soggetti di diritto privato. Appare peraltro improprio attribuire al giudice amministrativo il controllo di atti di soggetti quali determinate società per azioni che, pur essendo caratterizzate dalla partecipazione pubblica, adottano degli atti, come le deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione, che sono diversi per definizione dai tipici atti amministrativi.

Il presidente BEDIN, in relazione all'articolo 9, sottolinea come la definizione di un sistema centralizzato di rimborso dei contributi non spesi all'Unione europea consenta di svolgere un monitoraggio più efficace sull'impiego dei contributi stessi e costituisca, pertanto, un incentivo a spendere più efficacemente tali fondi.

In relazione all'articolo 18, recante norme sugli incentivi all'occupazione e sugli ammortizzatori sociali, l'oratore esprime l'apprezzamento per il conferimento di una delega che reca già nei principi e criteri

direttivi l'esigenza di rispettare gli indirizzi dell'Unione europea. Al riguardo, tuttavia, la Giunta potrebbe sottolineare l'esigenza che l'Italia intervenga in sede europea per sollecitare, così come fatto da altri Stati quali Francia e Germania, l'inserimento di parametri connessi all'occupazione nell'ambito degli indirizzi di politica economica dell'Unione europea.

Il relatore TAPPARO condivide la sottolineatura proposta dal Presidente.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, B40^a, 0012^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, in data 17 novembre 1998, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Luigi Negri in sostituzione del deputato Antonino Mangiacavallo, entrato a far parte del Governo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(R0348 000, B40^a, 0002^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica di aver ricevuto ieri, informalmente, il ministro per gli affari regionali, Katia Bellillo. Nel corso dell'incontro ha espresso a nome della Commissione l'esigenza – condivisa dal Ministro – di un costante e forte raccordo su tutte le tematiche afferenti il regionalismo. Il Ministro ha inoltre manifestato la disponibilità ad una prossima audizione formale in Commissione.

Comunica, inoltre, che la Giunta per il regolamento ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 102 del regolamento della Camera in materia di competenze consultive della Commissione (Doc. II, n. 29). Auspica, quindi, l'impegno di tutti i gruppi per un rapido inserimento della proposta nel calendario dei lavori della Camera.

Ricorda, infine, che nella seduta di domani l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi vaglierà la proposta di un'indagine conoscitiva in materia di ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse e per il Mezzogiorno. Analoga iniziativa conoscitiva potrebbe essere assunta dalla Commissione, in prosieguo, anche in materia di politiche di

prevenzione dei rischi catastrofali ed eventi calamitosi in genere, con lo specifico obiettivo di verificare il ruolo svolto dalle regioni.

In merito a quest'ultima proposta interviene il senatore Armin PINGGERA, sottolineando l'opportunità di analizzare in tale settore il potenziale ruolo del volontariato, che non comporta praticamente nessun onere finanziario e dovrebbe quindi, a suo avviso, essere incoraggiato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A007 000, B40^a, 0035^o)

Il deputato Mario VALDUCCI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che venga inserito nel calendario della Commissione uno specifico dibattito in merito ai cambiamenti di maggioranza recentemente avvenuti in alcune regioni.

Il deputato Eugenio DUCA ritiene inopportuno affrontare oggi il tema proposto dal deputato Valducci, mentre sarebbe a suo avviso estremamente utile discutere in prosieguo l'argomento, in termini, peraltro, di carattere generale, tenuto conto che i consigli regionali, di fatto, sono l'unico organo elettivo per il quale è pressoché impossibile attuare una procedura di scioglimento. Se, al contrario, il tema venisse affrontato ora, si darebbe inevitabilmente spazio ad una polemica di carattere essenzialmente politico. In tal caso, la questione avrebbe dovuto essere sollevata già in occasione della crisi politica avvenuta nella regione Molise.

Il deputato Daniele FRANZ osserva che l'argomento di cui il deputato Valducci ha chiesto l'esame da parte della Commissione riflette un'esigenza di carattere non politico ma istituzionale, essendo in gioco il rispetto della volontà espressa dagli elettori. Sarebbe a suo avviso estremamente inopportuno se la Commissione rinunciasse a dibattere di questioni di tale rilevanza.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, nel condividere le proposte e le valutazioni dei colleghi Valducci e Franz, rileva che proprio in materia di scioglimento dei consigli regionali emerge una competenza propria, di rilievo costituzionale, della Commissione. Per tale motivo, a suo avviso, la Commissione dovrebbe impegnarsi in un lavoro utile e propositivo, al di fuori di qualsiasi spirito di polemica politica, inteso piuttosto a colmare l'evidente mancanza di una precisa disciplina attuativa dell'articolo 126 della Costituzione.

Il Presidente Mario PEPE ritiene che l'argomento sollevato, se affrontato nei termini indicati nel corso del dibattito e cioè con un «taglio» prettamente istituzionale, possa essere senz'altro posto all'ordine della Commissione. Si riserva, anzi, di riferire personalmente in merito in una prossima seduta della Commissione.

Disegno di legge:

«*Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità*» (Approvato dalla XIII Commissione della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio) (A.S. 3522)

(Parere alla 9ª Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

Il deputato Daniele FRANZ, *Relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 3522 recante «Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità»;

considerato che in esso sono enunciati principi largamente condivisibili che tendono all'introduzione di uno strumento ulteriore di difesa dei territori con vocazioni produttive di particolare qualità o di interesse agrituristico;

rilevato, in particolare, che l'articolo 2 appare rispettoso delle competenze regionali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il disegno di legge, nel rispetto del principio di irretroattività, ha effetto solo per il futuro e non interviene, quindi, sulle situazioni pregresse;

b) poiché la legge non prevede, nel caso in cui le regioni non si attivino, termini perentori, essa è destinata a valere quale normativa programmatica di principio; tale aspetto, unitamente a quello segnalato *sub* a) rende, pertanto, meno incisivo l'intervento normativo;

c) restano naturalmente ferme le competenze primarie spettanti in virtù di norme di rango costituzionale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome».

Il senatore Armin PINGGERA esprime le sue perplessità in ordine al rispetto delle competenze delle regioni, particolarmente con riferimento all'articolo 2 e all'articolo 3. A suo avviso non può spettare allo Stato sancire quello che le regioni, nei propri ambiti di competenza, debbono fare o non fare. Ciò sia con riferimento alle regioni a statuto ordinario, sia con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Tali sue perplessità risultano rinforzate dalla considerazione che ormai tutte le regioni hanno una potestà di diretta attuazione delle direttive comunitarie.

Il deputato Daniele FRANZ, *Relatore*, pur riconoscendo che le ragioni delle perplessità sono chiare e, in un certo senso, da lui stesso condivise, come può emergere dalla lettura della sua relazione, osserva che il disegno di legge in esame rappresenta, in definitiva, una sorta di «obbligazione naturale», in quanto si limita a porre solo norme di principio. Nella proposta di parere, del resto, si afferma in modo perentorio che «restano ferme le competenze spettanti in virtù di norme di rango costituzionale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome».

Il senatore Guido DONDEYNAZ ritiene che nella materia in esame debba essere valorizzato al massimo il ruolo delle regioni, che possono, in virtù della recente modifica apportata alla legge La Pergola, attuare direttamente le direttive comunitarie. Ritiene inoltre limitativo, nell'osservazione di cui al punto c) della proposta di parere, il riferimento alle norme di rango costituzionale, in quanto le competenze delle regioni possono discendere anche da altre fonti normative.

Il deputato Daniele FRANZ, *Relatore*, replica alle considerazioni del senatore Dondeynaz, facendo rilevare che il richiamo alle norme di rango costituzionale non ha una portata limitativa, ma tende piuttosto ad evidenziare che le relative competenze non possono essere modificate o lese da una fonte di livello inferiore.

Il senatore Armin PINGGERA ribadisce le sue perplessità, specialmente in merito all'articolo 3 del disegno di legge. Tale norma, riguardante la valutazione d'impatto ambientale, collide con la potestà esclusiva in materia urbanistica delle regioni a statuto speciale e potrebbe valere tutt'al più come principio per le regioni a statuto ordinario. A suo avviso sarebbe opportuno rendere esplicita la non applicabilità della legge in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI afferma di non comprendere le riserve espresse dal senatore Pinggera sulla proposta di parere del relatore, che a suo giudizio enuncia con chiarezza l'esigenza di rispettare i poteri di cui le regioni a statuto speciale siano effettivamente titolari.

Il senatore Guido DONDEYNAZ ribadisce che nella materia in esame, per la presenza di una normativa comunitaria, le regioni possono recepire direttamente la normativa medesima. Del resto, l'articolo 11 della legge n. 36 del 1989 prevede espressamente il potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza regionale. A suo giudizio, la proposta di legge in esame di fatto ostacola l'esercizio da parte delle regioni di un potere ad esse spettanti.

Interviene, quindi, il deputato Eugenio DUCA, il quale ritiene che il parere tenga nel debito conto le preoccupazioni del senatore Pinggera.

Dopo che i senatori DONDEYNAZ e PINGGERA hanno dichiarato voto contrario, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Francesco STORACE

Interviene il direttore di RAI International, Roberto MORRIONE.

La seduta inizia alle ore 13,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B60^a, 0088^o)

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL DIRETTORE DI RAI INTERNATIONAL

(R047 000, B60^a, 0017^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'audizione in titolo.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Paolo RAFFAELLI, il senatore Stefano SEMENZATO, i deputati Mario LANDOLFI e Giuseppe GIULIETTI, i senatori Giorgio COSTA ed Enrico JACCHIA. Ad essi replica il direttore della RAI International, Roberto MORRIONE.

Pone altresì un quesito il deputato Mario BORGHEZIO, al quale replica il direttore di RAI International, Roberto MORRIONE.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

Presidenza del Presidente

Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B37^a, 0063^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del professor Franco Barberi, sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il professor Barberi per essere intervenuto all'odierna seduta, ricordando il contenuto della sua audizione presso la Commissione d'inchiesta monocamerale nella scorsa legislatura. Lo invita a prendere la parola, in particolare sulle ricerche e sullo stato dell'arte relativi all'individuazione dei siti per il deposito dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alle esperienze di altri Paesi.

Il sottosegretario per il coordinamento della protezione civile, Franco BARBERI, ricorda che già nella XII legislatura ebbe modo di riferire sulle problematiche connesse all'individuazione dei siti destinati ad ospitare le scorie radioattive. Premesso che l'Italia si trova in una situazione potenzialmente a rischio a causa di eventuali incidenti nucleari al di fuori dei suoi confini, auspica innanzitutto un riordino definitivo delle competenze per quanto riguarda il controllo di tali incidenti, e si riferisce in particolare alle stazioni fisse gestite dall'ANPA ed alle postazioni dei vigili del fuoco.

La necessità di affrontare compiutamente il tema del deposito delle scorie radioattive è presente fin dall'inizio del suo mandato governativo, anche se deve riconoscere che non si è finora approdati a soluzioni definitive: il suo impegno, quindi, in materia si è svolto soprattutto sotto il profilo scientifico ma non sotto quello operativo.

Dà conto in seguito dei lavori svoltisi nell'ambito della sezione nucleare della commissione grandi rischi della protezione civile a partire dal 1996, con l'istituzione di un gruppo di lavoro in cui sono rappresentati diversi enti ed operatori nazionali interessati al problema, nonché esperti dell'ANPA in qualità di osservatori: tale gruppo di lavoro è attualmente affidato al coordinamento del professor Bernardini.

Rileva anche che, sempre nel 1996, l'ENEA, dando seguito alle indicazioni della commissione grandi rischi, ha costituito una *task force* incaricata di intraprendere le azioni di natura progettuale dirette all'individuazione e qualificazione di un sito idoneo ad ospitare il deposito, incluso quello per l'immagazzinamento temporaneo di lungo periodo dei rifiuti ad alta attività, ed alla progettazione del sistema: suo obiettivo è di preparare il rapporto preliminare di sicurezza del deposito.

Precisa che la commissione grandi rischi ha invitato i componenti della *task force* dell'ENEA ad approfondire le tematiche connesse all'individuazione di un sito geologico profondo, ad esempio miniere abbandonate, pur osservando che allo stato delle conoscenze appare difficile reperire un sito già esistente della necessaria estensione, anche considerando che i vantaggi non sono tali da giustificare investimenti supplementari rispetto a quelli per i depositi superficiali. Si devono anche considerare le caratteristiche di impermeabilizzazione delle rocce e di sicurezza dal punto di vista sismico, nonché considerare le implicazioni di natura economica per la costruzione.

Ricorda che presso la *task force* dell'ENEA è in fase avanzata la progettazione tecnica, con l'analisi dettagliata delle condizioni per la realizzazione di un deposito di tipo superficiale per i rifiuti a bassa attività, specificando che sono anche in corso attività di ricerca per l'individuazione di aree situate su formazioni argillose potenzialmente idonee per un deposito superficiale: di tali attività dovrebbero essere disponibili i risultati entro la fine del 1998.

Il Presidente Massimo SCALIA, rifacendosi alla delega demandata alla commissione grandi rischi della protezione civile per la questione delle caratteristiche connesse al sito geologico profondo, ritiene che si dovrebbe tener conto anche del confinamento geotermico nonché del calore residuo delle scorie radioattive.

In rapporto all'esperienza francese circa il deposito dei rifiuti radioattivi, ricorda che parte del *budget* dell'ANDRA viene destinato all'attività di ricerca per l'individuazione di soluzioni volte a ridurre il grado di attività delle scorie radioattive a vita lunga. Chiede al professor Barberi se la commissione grandi rischi disponga di materiale documentario in materia.

Il professor Franco BARBERI risponde ai quesiti formulati, ricordando in particolare gli studi svolti presso l'università di Pisa, in colla-

borazione con l'ENEA, in relazione agli effetti dell'aumento di temperatura sul mantenimento delle caratteristiche argillose dei terreni montagnosi: i risultati di tali studi possono essere definiti incoraggianti.

Il senatore Giovanni IULIANO, riferendosi al rischio derivante da possibili incidenti nucleari nei Paesi limitrofi, chiede se esista una mappatura del territorio sotto il profilo del rischio e se siano stati predisposti piani di evacuazione per la popolazione.

Il professor Franco BARBERI precisa che la commissione grandi rischi si occupa da tempo delle simulazioni in materia, anche facendo riferimento alle prescrizioni definite dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica: si riferisce in particolare allo studio connesso alla velocità dei venti, alla verifica dell'operatività delle strutture di controllo per una tempestiva segnalazione dell'incidente, allo scenario dei fenomeni possibili ed alle misure di salvaguardia per la popolazione. Come ha ripetuto più volte nelle riunioni svoltesi in ambito europeo, l'intero problema non può essere affrontato facendo riferimento al solo territorio nazionale.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede alcune informazioni sulle problematiche sorte, in ordine alla sicurezza della popolazione, nell'ambito degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante.

Il professor Franco BARBERI, assicurando che farà pervenire alla Commissione una documentazione aggiornata sulla pianificazione complessiva dell'emergenza, fornisce ampia risposta al quesito testé formulato dal Presidente, riferendosi in particolare al contenuto della direttiva Seveso 2 ed al relativo regolamento di attuazione, attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Il Presidente Massimo SCALIA, dopo aver ringraziato il sottosegretario Barberi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dà il benvenuto al senatore Luigi Grillo, che sostituisce il senatore Vittorio Mundi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B37^a, 0015^o)

Il Presidente Massimo SCALIA comunica che è da qualche giorno attivo un sito Internet dedicato alla Commissione, il quale fa parte del più ampio sito «Parlamento», già in rete da qualche tempo. L'indirizzo completo è: www.parlamento.it/parlam/bicam/rifiuti/home.htm.

Nel sito sono disponibili: una nota informativa sulle funzioni e competenze della Commissione, dati relativi alla sua composizione, nonché la legge istitutiva ed il regolamento interno. Sono anche disponibili in rete tutti i resoconti, sommari e stenografici, delle sedute della Commissione, nonché quei resoconti stenografici delle audizioni svolte du-

rante le missioni fuori sede che sono stati utilizzati per la predisposizione delle relazioni sulle singole regioni. Un'apposita sezione evidenzia poi i documenti e le relazioni approvati dalla Commissione, nonché i convegni da essa organizzati.

Il sito, che rappresenta una nuova forma (benché non ufficiale) di pubblicità dei lavori parlamentari, è organizzato con modalità tali da renderlo utilizzabile, compatibilmente con la complessità della materia, anche dal pubblico non specializzato. Per favorire un contatto diretto con i cittadini, è stata anche istituita una casella postale elettronica, con lo scopo di avvicinarli alle problematiche trattate dalla Commissione.

Si può quindi affermare che il sito rappresenta uno strumento per avvicinare sempre di più l'attività del Parlamento alla vita del Paese, mantenendo il passo con i tempi e le tecniche propri delle attuali forme di comunicazione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 novembre 1998, alle ore 13, per iniziare l'esame della proposta di relazione sulla regione Puglia.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

78 Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 5^a e 11^a riunite:

(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale: parere favorevole

alla 6^a Commissione:

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale: parere favorevole

alla 9^a Commissione:

(3573) Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Burani Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo e di un disegno di legge di iniziativa governativa: parere favorevole

(849) CUSIMANO ed altri: Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura: parere favorevole

(1549) BETTAMIO: Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura: parere favorevole

(2065) BUCCI ed altri: Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura: parere favorevole

(3618) BONATESTA: Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura: parere favorevole

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

14ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5ª Commissione:

(3647) Apporto al patrimonio della «Poste italiane SpA» dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

23^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scivoletto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale: parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

27^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7^a Commissione:

(3564) Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali, approvato dalla Camera dei deputati

(3210) GRECO ed altri: Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari

(3589) BUCCIERO: Intervento straordinario in favore delle attività di recupero del teatro Petruzzelli di Bari

(Parere favorevole con osservazioni).

alla 9^a Commissione:

(3573) Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti, Burani Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo

(849) CUSIMANO ed altri: Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

(1549) BETTAMIO: Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura

(2065) BUCCI ed altri: Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura

(2924) NAPOLI Roberto ed altri: Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura

(3618) BONATESTA: Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

(Parere favorevole).

COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

4ª Seduta

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3ª Commissione:

(2168) SPERONI. – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996: parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 19 novembre 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione*

- I. Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione.
- II. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:
 - Richiesta avanzata dal senatore Renato Meduri, in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR - n. 15/97 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria.
 - Richiesta avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, in relazione al procedimento penale n. 1524/97 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Perugia.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(7^a - Istruzione pubblica)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 9

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri. - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (3366).

- SALVATO ed altri. - Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia (167).
 - BRUNO GANERI. - Tutela dei patrimoni linguistici regionali (424).
 - MANCONI ed altri. - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (1207).
 - MARINI ed altri. - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche (2082).
 - ZANOLETTI ed altri. - Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali (2332).
 - ANDREOLLI ed altri. - Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine (2750).
 - MONTELEONE. - Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi (3037).
 - MANFROI. - Norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Belluno (3311).
 - TAPPARO ed altri. - Norme in materia di minoranze linguistiche (3426).
-

COMMISSIONI 5^a e 11^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonchè disposizioni in materia previdenziale (3593).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).

- COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).
- RUSSO SPENA - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e provincie (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

- D’ALESSANDRO PRISCO ed altri – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- CAMO ed altri – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE – Estensione dell’articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale (3611).

IV. Seguito dell’esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea (Primo semestre 1998) (*Doc. LXXXVII, n. 5*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Esame del disegno di legge costituzionale:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed altri. – Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo (3619).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (3160) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).

- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. – Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. – Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. – Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

III. Esame del disegno di legge:

- CALVI ed altri. – Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (n. 356).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).

- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
 - CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).

- VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
 - VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
 - BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 5 novembre, dal Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

Sui lavori della Commissione

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva sui modelli organizzativi per la tutela del patrimonio culturale.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali (3564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BUCCIERO. – Intervento straordinario in favore delle attività di recupero del teatro Petruzzelli di Bari (3589).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole (2287-bis-B) (*Risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Deputati APREA ed altri. – Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 409 ad esso attinente

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

V. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).

- NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (3524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BRIENZA ed altri. – Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione (3441).
- ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474).

In sede redigente

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. – Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (261).
 - CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica (540).
 - MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (796).
 - SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).
 - NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1479).
 - VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico (3571) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).
- BETTAMIO. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (1549).
- BUCCI ed altri. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura (2924).
- Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (3573) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Burani Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo)*.
- BONATESTA. - Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (3618).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio)*.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli

e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

– DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (3194).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

III. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

– WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).

– Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della Fiat Auto: audizione dei rappresentanti sindacali della FIOM, FIM e UILM.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze (3543) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge n. 2756*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni pregressi (3626).
- Disposizioni per la realizzazione di strutture sanitarie innovative e per l'introduzione della tessera sanitaria (3627).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 novembre 1998, ore 14,30

Procedure informative

- I. Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli indirizzi programmatici del suo Dicastero.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione dell'acquedotto pugliese: audizione di rappresentanti della Sogesid e della Feder-gas-acqua.
- III. Interrogazione.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 19 novembre 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, di attuazione della direttiva 86/653/CEE,

relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (n. 356).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- PAROLA ed altri. – Norme di delega per una strategia attiva di difesa dalle calamità naturali e assicurazione contro i rischi catastrofali (3326).
- Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (3522) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri e Pecoraro Scanio*).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

In sede referente

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 19 novembre 1998, ore 13

Audizione del Ministro dell'ambiente Edo Ronchi sul tema «Politiche nazionali per i parchi e ruolo delle regioni dopo il decreto legislativo n. 112 del 1998».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 19 novembre 1998, ore 13

Esame della proposta di relazione sulla regione Puglia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 19 novembre 1998, ore 13,30

- Esame dello schema di decreto legislativo recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 (*Scuola nazionale di cinema*); 8 gennaio 1998, n. 3 (*Dipartimento spettacolo*); 29 gennaio 1998, nn. 19 (*Biennale di Venezia*) e 20 (*INDA*); 23 aprile 1998, n. 134 (*Enti lirici*), in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.